

20

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 16 Aprile 1942 - *D.V.P.* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 10, Anno 1939.

Il reato di stupro semplice (art. 416 C.P.) è, per la disposizione dell'art. 32 C.P.P., punibile soltanto a querela di parte.

Realizza un'ipotesi di reato continuato il comportamento di chi abbia a congiungersi più volte illecitamente con la stessa donna. Pertanto non dal primo bensì dall'ultimo atto di congiungimento — e cioè dalla fine della continuazione — decorre il periodo fissato dall'art. 100 C.P. per la presentazione di una ammissibile querela (1).

DIRITTO

« L'unica fonte di accusa contro il prevenuto consiste nelle dichiarazioni della parte lesa; ma la difesa non ha potuto portare elementi che potessero mettere in dubbio quelle affermazioni. E' chiaro che nella soggetta materia non è possibile normalmente avere prove derivanti da terzi o da documenti. Le cose si svolgono in un segreto che entrambi i partecipanti hanno interesse a mantenere, finchè i fatti e le loro conseguenze non svelano da loro la condotta degli amanti. Pertanto è normale che il giudice non abbia di questi reati che la sola prova che può venire dalle dichiarazioni della parte lesa. Per cui è solo da vedere se queste dichiarazioni possono accogliersi come veritiere o se debbono disattendersi. Il quesito non può risolversi che con l'esame dei rapporti fra l'imputato e la parte lesa e con la considerazione delle condizioni di questa e delle sue abitudini ».

21

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 30 Aprile 1942 - *Selva Alberto* ed altri (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 40, Anno 1942.

Per applicare la *diminuzione di pena* disposta dall'art. 42 C.P. è necessaria la presenza di un elemento obiettivo: che non siano state raccolte prove stringenti contro colui che confessa; circostanza che riguardata dal punto di vista soggettivo attribuisce alla confessione resa il carattere della « spontaneità » (2).

Sussistendo prove stringenti a carico, al prevenuto che confessi « ingenuamente e circostanziatamente » il reato può concedersi la *attenuante* di cui al n. 8 dell'art. 36 C.P..

(1) Conf. sentenza 24 Febbraio 1924 (Azzariti) in *Giur. Samm.* 1924, p. 60.

(2) Conformi le seguenti sentenze: 5 Sett. 1912 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 64 - 12 Agos. 1922 in *Giur. Samm.* 1922 p. 17 - 28 Dicem. 1928 in *Giur. Samm.* 1928 p. 22 - 27 Sett. 1931 in *Giur. Samm.* 1931-'32 p. 104 e p. 155.

Mancano gli elementi richiesti per l'applicazione dell'art. 42, ed è pertanto consentito unicamente il ricorso all'attenuante di cui all'art. 36 n. 8 C.P., nel caso di confessione resa da chi sia stato visto dalla forza pubblica trasportare cose delle quali sia poi denunciato il furto: ciò costituisce la più stringente prova di commissione del fatto e d'altra parte la notizia di ciò, avuta dagli stessi gendarmi, non può non aver determinato il prevenuto alla confessione.

22

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 15 Settembre 1943 -
Moscioni Domenico (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 477, Anno 1941.

L'attributo *continuo* che l'art. 494 par. I n. 1 riferisce al rapporto di lavoro necessario a configurare il c.d. furto domestico, si contrappone concettualmente all'attributo *occasionale*.

Ne consegue che non può chiamarsi furto domestico quello commesso nella casa da persona che vi si trovi occasionalmente, anche se per ragioni di lavoro.

Quando la natura della prestazione richieda la permanenza *continuata* nella casa, il prestatore d'opera acquista la qualità di domestico qualunque sia la durata e la figura giuridica del contratto che lo stringe al datore di lavoro.

Pertanto anche il prestatore d'opera avventizio, purchè stretto da un rapporto che importi la continuità della prestazione, deve ritenersi domestico con possibilità di applicare a lui la richiamata disposizione di legge.

23

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 15 Settembre 1943 -
Matteoni Emilio (contumace). Processo N. 33, Anno 1941.

Non può ritenersi che il reato di sottrazione di cose sequestrate (artt. 250, 254 e 256 C.P.) sia permanente.

Tuttavia nel caso di chi disperda per suo conto ed interesse le derrate che gli siano state affidate come sequestratario giudiziario di due distinti regolari sequestri, appare una continuità di azioni che giustifica il ricorso alla imputazione unica — con particolare effetto sulla data di decorrenza del periodo prescrittivo (1).

(1) Conf. sentenza 22 Aprile 1927 in Giur. Samm. 1927, p. 42.

24

GIUDICE PENALE - (Avv. Leopoldo Conforti) - 11 Dicembre 1943 - *Monaldini Marino* ed altri (Avv. T. Lonfernini). Processo N. 421, Anno 1942 (1).

La disposizione del 1° comma dell'art. 87 C.P., si limita a contemplare il fatto obiettivo della determinazione del reo all'azione *per esclusiva opera altrui* prescindendo da ogni considerazione della figura morale dell'istigato.

Se quindi è evidente che l'istigazione non sarebbe accolta e il reato non sarebbe commesso se essa istigazione non cadesse su di un terreno morale adatto a riceverla, questo deve considerarsi requisito naturale, indispensabile al verificarsi dell'*istigazione attuosa* ma del tutto implicito alla accennata disposizione penale.

25

GIUDICE PENALE - (Avv. Leopoldo Conforti) - 11 Dicembre 1943 - *Guerra Agostino* (Avv. T. Lonfernini). Processo N. 421, Anno 1942.

L'asportazione del padiglione di un orecchio deve riguardarsi come *sfregio al viso*, cioè come lesione che del viso compromette permanentemente l'armonia (2): costituisce quindi *ferita grave di sua natura* secondo l'art. 456 C.P.

Un pugno violento a tal punto da provocare fuoriuscita di sangue costituisce provocazione grave a termini dell'art. 467 C.P..

Non è possibile la compensazione fra azioni criminose: i reati hanno entità a sè stanti che non si influenzano reciprocamente se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Uno di tali casi è rappresentato dalla possibilità che l'una azione sia rilevante per l'apprezzamento dell'altra come provocazione a commetter quest'ultima.

26

GIUDICE PENALE - (Avv. Leopoldo Conforti) - 15 gennaio 1944 - *Beardi Marino* ed altri (Avv. G. Babboni). Processo N. 107, Anno 1944.

Non si può applicare la diminuzione di cui all'art. 42 C.P. al prevenuto che confessi quando il fatto da lui commesso è già stato accertato, nella sua obiettività e nel riferimento alla persona dell'imputato, dalle indagini della Gendarmeria.

(1) Sentenza appello N. 10.

(2) Conformi: sentenza 24 Novembre 1921 in Giur. Samm. 1921, p. 21 - 15 Luglio 1926 in Giur. Samm. 1926, p. 40 e 31 Luglio 1927 in Giur. Samm. 1927, p. 23.

Nessun rilievo può attribuirsi in contrario alla circostanza che il detto accertamento sia stato raggiunto prima che l'imputato fosse sottoposto ad interrogatorio e messo con ciò nella possibilità di confessare il fatto alla giustizia.

La contumacia del prevenuto non è d'ostacolo alla concessione del beneficio di cui alla Legge 23 maggio 1914 n. 14 (sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna): lo stesso ammonimento voluto dall'art. 5 della predetta Legge, è non effettuabile in caso di contumacia, non può ritenersi condizione per la concessione del beneficio.

27

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 10 Marzo 1944 - *Achilli Domenico* (contumace). Processo N. 152, Anno 1943.

Preliminare ad ogni esame sul merito dell'imputazione, è quello sui poteri del giudice riguardo al reato rubricato.

In particolare, di fronte ad un reato commesso all'estero e cioè fuori del territorio della Repubblica, deve vagliarsi l'applicabilità della norma di competenza giurisdizionale stabilita all'art. 3 n. 2 e 3 del C.P. (1).

Detta norma prevede la perseguibilità, in via eccezionale, dei reati commessi fuori dello Stato: quando il reato sia uno di quelli indicati al n. 2, o quando, trattandosi di ogni misfatto o delitto (2), questo sia commesso in danno di un cittadino sammarinese: n. 3.

In ogni altro caso l'azione penale non può essere promossa e, se promossa, non può essere proseguita per difetto di potere giurisdizionale del giudice.

Il reato di bigamia non è reato permanente.

28

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 26 Aprile 1944 - *Rossini Wilson* ed altri (Avv. *T. Donfernini* e *G. Forcellini*). Processo N. 225, Anno 1941.

Spetta la qualifica di cui al n. 5 del par. VI dell'art. 494 C.P. al furto commesso mediante sottrazione della chiave vera dal luogo ove il proprietario usi nascondersela.

(1) V. sentenza 22 Aprile 1924 in *Giur. Samm.* 1924, p. 78 e 23 Luglio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 135.

(2) V. sentenza 26 Dicembre 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 32.

29

GIUDICE PENALE - (Avv. Leopoldo Conforti) - 23 Maggio 1944 - Vagnini Ignazio (Avv. Gemino Gozi). Processo N. 32, Anno 1942 (1).

La dichiarazione con la quale il colono autorizzi terzi ad impadronirsi di cose del fondo, non ha efficacia discriminante sul reato di furto di cui il terzo venga accusato. *Il colono, infatti, non può in alcun modo disporre della proprietà delle cose del fondo* (2): è questa tuttavia una norma NON penale, onde il prevenuto è ammesso a provare la propria ignoranza in proposito.

Il fatto di avere asportato le cose furtivamente di notte dimostra nell'agente la scienza della irrilevanza dell'autorizzazione e quindi della propria condotta.

30

GIUDICE PENALE - (Avv. Leopoldo Conforti) - 10 Ottobre 1944 - Guidi Cristoforo - (Avv. Giuliano Gozi). Processo N. 573, Anno 1942.

Per l'esistenza del reato di minaccia, oltre la materialità del fatto, si richiede, dal punto di vista soggettivo, la volontarietà e coscienza dello stesso e, inoltre, la presenza della specifica intenzione di determinare nella vittima uno stato d'animo di allarme.

Deve pertanto essere assolto chi abbia bensì pronunciato frasi minacciose ma in tali condizioni di spirito da far ritenere la mancanza di una seria volontà di agire o quanto meno il difetto di ogni consapevole intenzione di intimorire.

Al soggetto esacerbato dal ragionevole timore di una gravissima disgrazia familiare e fuori di sé, può riconoscersi il vizio totale di mente e cioè il difetto della capacità di intendere e di volere.

31

GIUDICE PENALE - (Avv. Leopoldo Conforti) - 12 ottobre 1944 - Qualtieri Marino (Avv. T. Lonfernini). Processo N. 161, Anno 1943. (3)

Può applicarsi la diminuzione di cui all'art. 518 C.P. ogni qual volta risulti che il colpevole di furto ha restituito il mal tolto.

In base ai principi fissati agli artt. 69 e 70 n. 3 C.P. può ritenersi non recidivo il soggetto altra volta condannato per misfatto della

(1) Sentenza appello N. 11.

(2) Conf. sentenza 19 Marzo 1928 in Giur. Samm. 1928, p. 28 e 14 Novembre 1930 in Giur. Samm. 1930, p. 29.

(3) Sentenza appello N. 13.

medesima specie se all'epoca della commissione del reato per il quale si procede era decorso il termine di prescrizione della *pena* (art. 125 C.P.) che gli era stata inflitta (1).

Ogni precedente condanna a pena restrittiva della libertà personale è d'ostacolo al concedere la sospensione dell'esecuzione della pena qualunque sia stato l'esito dell'eventuale sospensione altra volta concessa (art. 1 Legge 23 maggio 1914 n. 14) (2).

32

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 11 novembre 1944 - *Reffi Adriano* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 152, Anno 1942.

E' offensiva la frase che intacca l'onore e la reputazione della persona cui è rivolta, indipendentemente dalla logicità letterale o dal significato apparente della frase stessa (3).

33

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 23 marzo 1945 - *Pasquali Giuseppe* ed altri (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 830, Anno 1944.

Deve giudicarsi che il furto è rimasto allo stato di tentativo, onde applicabilità dell'art. 32 C.P., ogni qual volta l'agente non sia riuscito a sottrarre le cose alla disponibilità del proprietario (4).

34

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 23 marzo 1945 - *Macina Maria* (Avv. *Giuliano Gozi*). Processo N. 289, Anno 1943.

Il furto è qualificato a norma del n. 1 del par. I dell'art. 494 C.P. se l'autore commette il fatto prevalendosi della fiducia in lui riposta dalla famiglia del derubato presso la quale lavori come domestico.

Spetta la diminuzione di cui all'art. 42 C.P. al responsabile di furto che confessi dettagliatamente il fatto, mettendo il derubato in condizione di recuperare parte della refurtiva, prima che la Gendarmeria inizi qualsiasi indagine e quando a suo carico non vi siano che vaghi sospetti da parte del soggetto passivo.

(1) Sent. 15 Luglio in Giur. Samm. 1926, p. 40.

(2) Conf. sentenze 12 Novembre 1925 in Giur. Samm. 1925, p. 33 e 17 Marzo 1928 in Giur. Samm. 1928, p. 21.

(3) Conf. sentenza 18 Settembre 1911 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 88.

(4) Conf. sentenze 8 Novembre 1926 in Giur. Samm. 1926, p. 46; 13 Febbraio 1919 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 123.

Concorrendo la diminvente di cui all'art. 42 e l'attenuante del n. 4 dell'art. 36 C.P. con l'aggravante specifica del furto domestico — stante tuttavia l'assenza di circostanze aggravatrici generiche — è consentito al giudice ritenere la prevalenza delle circostanze favorevoli al reo e scendere fino al minimo della pena (1).

35

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 26 marzo 1945 - *Sciutti Rosa* (Avv. *G. Fordellini*). Processo N. 667, Anno 1943.

Deve riconoscersi la qualifica preveduta al n. 4 del par. 1 dell'art. 494 C.P. in ogni caso di furto commesso in luogo in cui il prevenuto aveva libero accesso a ragione del proprio mestiere (2).

Non si applica la diminuzione di un grado della pena disposta all'art. 42 — ma solo può farsi ricorso all'attenuante di cui al n. 8 dell'art. 36 C.P. — ogni qual volta la confessione sia resa quando l'accusa risulta compiutamente provata per testimonianza.

La diminvente di cui all'art. 518 C.P. esige che il risarcimento del danno abbia luogo prima di ogni denuncia o querela e prima di ogni atto del processo: essa pertanto non è esclusa qualora la Gendarmeria abbia accertato e denunciato il furto (reato di azione pubblica) per averne avuta notizia dalla voce corrente, senza che la parte lesa avesse sporto denuncia avendo anzi a dichiarare, appena interrogata, di aver recuperato il tolto prima che della cosa si fosse interessata la giustizia (3).

36

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 26 marzo 1945 - *Mullaroni Valeriano* ed altri (Avv. *Giuliano Gozi*). Processo N. 612, Anno 1943.

La concorrenza nel furto di tre persone capaci di diritto penale è sufficiente perchè si verifichi il fatto previsto come qualificato dal par. II dell'art. 494 C.P..

In particolare la detta aggravante non è esclusa dalla minore e anche giovanissima età dei partecipanti una volta accertato che trattasi di soggetti di diritto penale (v. art. 18 C.P.) e cioè *compos*. Al giudice è preclusa ogni indagine se ricorra o meno nel caso concreto quella maggiore pericolosità della fattispecie che il legislatore può aver tenuto pre-

(1) V. sentenze 16 Luglio 1918 (*Srialoja*) in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 82 e 12 Agosto 1922 (*Rocco*) in *Giur. Samm.* 1922, p. 17.

(2) Conformi le sentenze 20 marzo 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 39 e 6 Maggio 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 172.

(3) Conf. sentenza 30 Aprile 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 31.

sente nello stabilire la circostanza ma che non ha elevato a elemento essenziale della stessa.

Considerando il valore economico del furto l'art. 495 C.P. ha evidentemente riguardo a quello che è stato tolto al soggetto passivo del reato e non anche a quello di cui si è arricchito il soggetto attivo: pertanto, nel caso di concorso di più persone, non ha alcun autonomo rilievo la misura dell'utile che in concreto ciascun partecipante può aver conseguito.

37

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 4 giugno 1945 - *Torri Marino* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 408, Anno 1943.

L'autista di ogni automezzo ha l'obbligo di procedere con la cautela e alla velocità proporzionate alle necessità del caso.

E' indice inequivoco di velocità eccessiva e di comportamento imprudente in relazione alle contingenze del traffico il trovarsi l'autista non in grado di controllare la marcia dell'automezzo e nell'impossibilità di fermarsi con effetti immediati: in tal caso egli risponde per colpa dei danni che possono derivare a terze persone.

38

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 5 giugno 1945 - *Ferri Paolo* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 171, Anno 1943.

Procedendosi, contro lo stesso soggetto, contemporaneamente per più distinti reati, ove delle dette imputazioni alcune debbano essere conosciute in via sommaria ed altre siano invece di competenza del giudice penale di primo grado, trovano applicazione le norme stabilite dalla legge 15 aprile 1926 n. 18 a conferma della disposizione dell'art. 185 del C.P.P. per cui la competenza ordinaria attrae quella sommaria in caso di contemporaneità di imputazione.

39

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 6 giugno 1945 - *Albani Adalgisa e Gattei Domenica* (Avv. *M. Michelotti* e *S. Belluzzi*). Processo N. 187, Anno 1942 (1).

Il lancio di una pietra e la ferita che ne sia derivata non sono elementi capaci da soli, quando cioè non segua un atteggiamento di ulteriore minaccia, di discriminare per legittima difesa la reazione violenta dell'agredito poichè il male è già prodotto e altro non ne è minacciato. Si debbono invece riconoscere, nel caso, gli estremi della provocazione.

(1) Confermata il 16 Ottobre 1946 N. 9.

zione semplice (art. 467 C.P.) la quale giova soltanto a diminuire la pena infliggenda.

Nei reati perseguibili a querela di parte al legittimato è riconosciuto il potere di muovere con sua dichiarazione di volontà la giustizia penale. Costituisce esercizio di tale potere l'esplicita rinuncia ad esso; rinuncia che pertanto non potrà essere revocata senza un motivo legale.

Ne consegue che di regola non può presentarsi valida querela da chi abbia dichiarato di rinunciarvi (1).

40

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 27 giugno 1945 - *Manzi Giovanni* ed altri (Avv. *M. Michelotti, S. Belluzzi e G. Forcellini*). Processo N. 98, Anno 1942.

Spetta la diminuzione di cui all'art. 42 C.P. al prevenuto che abbia confessato il fatto prima che siano raccolte serie prove contro di lui.

Risponde del reato di oltraggio di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 13 gennaio 1897 aggiuntiva al Codice Penale chi attribuisca ad un pubblico funzionario un fatto determinato e delittuoso con piena coscienza della delittuosità di esso.

Non può fondarsi riconoscimento di irresponsabilità penale per vizio di mente sulla constatazione che il prevenuto appare in atti non completamente ponderato nelle sue azioni. Non è infatti da confondere la leggerezza dei motivi per cui si commette un'azione con la volontà diretta all'azione stessa e con la consapevolezza della sua illiceità.

41

GIUDICE PENALE - (Avv. *Leopoldo Conforti*) - 3 ottobre 1945 - *Serra Maria* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 760, Anno 1944.

Gli agenti dell'ordine sono sempre in servizio, salvo che ne siano dispensati formalmente.

Ne deriva che le offese recate alle loro persone configurano in ogni caso il reato di cui all'art. 7 della Legge 15 gennaio 1897 perchè « pronunciate contro pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ».

Il prevenuto non può, in ordine al detto reato, trarre giustificazione da un preteso abuso commesso nei suoi riguardi dal pubblico ufficiale: la legge sammarinese infatti non discrimina l'oltraggio di chi si ritiene ingiustamente offeso (2). Costui ha soltanto l'azione penale o il ricorso disciplinare per reintegrare il diritto proprio eventualmente offeso.

(1) V. sentenza 7 Maggio 1930 in *Giur. Samm.* 1930, p. 22.

(2) Conf. sentenza 29 Aprile 1920, ultimo capoverso, in *Giur. Samm.* 1911 1920, II, p. 127.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 18 marzo 1946 - *Mularoni Salvatore* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 840, Anno 1944.

Nel tenore e significato di parole obiettivamente offensive e minacciose pronunciate con sufficiente cognizione e volontà, è insito (inest in re ipsa) il dolo e cioè l'intenzione di offendere e minacciare (1).

Trattandosi di offese e di minacce nei confronti di un gendarme nell'esercizio delle sue funzioni e a causa delle stesse, deve ritenersi applicabile l'art. 7 della Legge 13 gennaio 1897 (2), ma non la reiterazione di reati ove offese e minacce siano commesse in unico contesto di azione e a seguito di unica risoluzione criminosa a sensi dell'art. 46 n. 3 C.P..

A causa di manifesta ubriachezza può giudicarsi attenuato il vigore delle funzioni intellettive, e pertanto la volontà dell'agente concorsa bensì ma non piena nella commissione del fatto: onde la diminuzione di pena agli effetti degli artt. 21 e 25 C.P..

All'autore di un reato commesso alla presenza dei gendarmi non può concedersi la diminuzione della confessione ex art. 42 C.P..

L'attenuante della semplice confessione a norma dell'art. 36 n. 8 C.P. non è applicabile al soggetto che, resa durante le indagini della polizia giudiziaria ingenua e circostanziata confessione, questa non confermi davanti al giudice.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 15 aprile 1946 - *Pedini Sigismondo* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 254, Anno 1944.

Nel dubbio fra le varie ipotesi che si possono fare sul reale svolgimento del fatto, si impone, per il principio del favor libertatis, ammettere la versione più favorevole all'imputato.

E' colposa la condotta contraria alla normale disciplina delle azioni umane e, in particolare, alla normale prudenza valevole ad impedire eventi dannosi *prevedibili*.

Deve pertanto essere giudicata colposa la condotta di chi, in un pubblico esercizio, si impegni in una rissa tenendo in tasca una rivoltella carica che potrebbe, con facile *prevedibilità*, esplodere negli urti della colluttazione. Tanto maggiore è la colpa, relativamente al danno che ne possa derivare, di chi si cimenti nella lotta corpo a corpo tenen-

(1) Conf. sentenza 1 Giugno 1918 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 80 e 24 Ottobre 1936 in Giur. Samm. 1935-1936, p. 190.

(2) Conf. sentenze 26 Ottobre 1912 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 94 e 20 Marzo 1917, stesso fascicolo, p. 111; nonchè sentenza 29 Aprile 1920, stesso fascicolo, p. 127.

do in mano a scopo intimidatorio quella rivoltella carica, essendo anche più facile in tali condizioni la *prevedibilità* del pericolo dell'evento.

In presenza di frasi e in genere di contenuto provocatori reciproci, nell'impossibilità di accertare chi sia stato il primo provocatore, non compete ad alcuno l'attenuante della provocazione.

Non può parlarsi di stato di legittima difesa, e quindi neppure di eccesso di legittima difesa, allorquando due contendenti, senza necessità, volontariamente e contemporaneamente si impegnano, entrambi armati, in una rissa.

L'ubriachezza può essere assunta dal giudice come presupposto dell'attenuante della semi-infermità di mente, posto che l'intossicazione alcoolica debilita le facoltà mentali e per essa può facilmente giungersi a ritenere diminuita quantunque non esclusa la libertà del volere a sensi e agli effetti degli artt. 21 e 25 C.P. (1).

44

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 27 aprile 1946 - *Magnani Mario* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 532, Anno 1944.

Ove non vi sia stata restituzione per volontaria opera del misfatore ma solo per coatto sequestro da parte dei gendarmi, non può concedersi al prevenuto la diminuzione di cui all'art. 518 C.P. ma solo l'attenuante generica dell'art. 36 n. 6 C.P..

Il risarcimento del danno è infatti da quest'ultima disposizione richiesto come semplice dato obiettivo, raggiunto non appena la completa restituzione al derubato abbia comunque luogo.

45

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 26 maggio 1946 - *Pandolfini F.* (Avv. L. Belluzzi). Processo N. 49, Anno 1944.

Per la sussistenza del reato di appropriazione indebita (art. 511 C.P.) è necessario che l'agente, per l'affidamento o consegna, sia venuto nel possesso di fatto della cosa con l'obbligo di farne un uso determinato, ed abbia poi invertito il titolo di tale possesso convertendo la cosa in suo profitto.

Di conseguenza, chi si impossessi di cose che abbia avuto incarico di caricare o scaricare — dovendosi ritenere prestatore d'opera, detentore degli oggetti e non già possessore in virtù di un particolare affidamento — non commette appropriazione indebita bensì furto qualificato a sensi dell'art. 494 par. I n. 4 C.P..

Il furto è consumato non appena la cosa sia tolta dalla sfera di possesso del proprietario e ormai a disposizione del reo: così nel caso di

(1) Confermata il 2 Agosto 1948 N. 21.

oggetti che il prevenuto abbia nascosti in una fogna con l'intenzione di rilevarli in seguito (1).

46

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 8 Giugno 1946 - M. M. (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 293, Anno 1943 (2).

Debbono considerarsi estremi del reato di *tentativo* (3) di *adulterio violento*: la violenza (4), l'intento dell'unione carnale e la coscienza che trattasi di donna coniugata (elementi, il primo e il secondo, ricavabili dalle circostanze di fatto; il terzo anche da circostanze preesistenti al fatto come la vicinanza di abitazioni fra l'aggressore e la vittima, la conoscenza personale del prevenuto con lo stesso marito della donna, ecc.).

Si richiede inoltre che la desistenza — onde risulta esclusa la consumazione del reato — non sia stata volontaria ma conseguenza della reazione della parte lesa o altro.

47

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 21 Agosto 1946 e successive 12 nov. 1949 e 21 nov. 1950 - *Gatti Giovanni* e *Berti Marino* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 52, Anno 1944. (5)

Il movente politico non rientra in alcuna ipotesi di attenuante di legge.

Una prevenzione generica e un generico proposito di rappresaglia e vendetta sono elementi troppo indeterminati e condizionati agli eventi (c.d. dolo indeterminato) per rivestire il carattere giuridico della premeditazione (6).

Più soggetti concorrenti che abbiano agito non per preconcerto ma ciascuno di sua iniziativa facendo solo all'istante causa comune, e dei quali si ignori chi abbia commesso di propria mano l'atto integratore

(1) Conf. sentenza 13 Febbraio 1919 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 123.

(2) Confermata in appello il 2 Aprile 1947.

(3) V. sentenze 31 Ottobre 1913 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 70 e 29 Novembre 1935 in Giur. Samm. 1935-1936, p. 193 e 194.

(4) Conf. sentenza 27 Febbraio 1924 in Giur. Samm. 1924, p. 68.

(5) Confermata in appello il 18 Dicembre 1949 N. 49 (e 20 Marzo 1951).

(6) V. sentenza 29 Marzo 1924 in Giur. Samm. 1924, p. 76.

del reato, non possono ritenersi *correi originari* a sensi degli artt. 85 e 86 C.P. ma solo *complici corrispettivi* a sensi dell'art. 94 C.P. (1).

L'art. 462 C.P. contiene, per l'ipotesi di « ferimento mediante esplosione di arma da fuoco », una presunzione *juris* del conato di omicidio anche se non concorra la premeditazione nell'articolo stesso prevista. Il concorso della premeditazione, per la lettera dell'articolo citato, si deve ritenere riferibile solo alle altre ipotesi ivi previste, cioè quando le offese personali o lesioni « siano commesse con *premeditazione e mediante arma incidente o tagliente* ». La ragione della più grave presunzione per l'uso dell'arma da fuoco si giustifica con la maggiore efficienza e quindi maggior pericolo dell'arma da fuoco sulle armi bianche e pertanto con la più decisa risoluzione criminosa implicita nell'uso dell'arma stessa.

Deve tuttavia considerarsi che l'accennata presunzione contenuta nell'art. 462 C.P. trova applicazione esclusivamente in quei casi nei quali altrimenti non si potrebbe nè affermare né escludere la specifica volontà omicida dell'agente: il conato di omicidio sarà in genere accertato in base alla disposizione generale degli artt. 28 e 29 C.P., valevole per tutti i reati, quando sia provata la determinazione di consumare comunque il misfatto (2).

Pertanto, comunque si giudichi dell'accennata presunzione contenuta nell'art. 462 C.P., poichè è pacifico che la determinazione e volontà di uccidere si evince sia dalle modalità del fatto sia dalle intenzioni manifestate dagli agenti, deve concludersi che l'uso di armi efficientissime come pistole automatiche militari e il numero dei colpi reiteratamente esplosi dimostrano di per sè la coscienza negli agenti della possibilità e facilità di colpire e di uccidere: il che è dolo sufficiente al conato di omicidio di fronte alla libera volontà dell'atto. (3)

48

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 31 Agosto 1946 - P. M. (Avv. S. Belluzzi). Processo N. 514, Anno 1942.

Lo stupro rientra fra quei reati che, per la loro natura e la intimità in cui vengono commessi, non presentano se non in casi del

(1) Conformi sentenze: 18 Maggio 1914 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 99; 28 Febbraio 1921 in Giur. Samm. 1921, p. 18; 4 Gennaio 1922 in Giur. Samm. 1922, p. 16; 22 Settembre 1924 in Giur. Samm. 1924, p. 84; 14 Novembre 1930 in Giur. Samm. 1930, p. 29; 5 Giugno 1936 in Giur. Samm. 1935-36, p. 199.

(2) Conformi sentenze 23 Dicembre 1928 in Giur. Samm. 1928, p. 30; 25 Febbraio 1931 in Giur. Samm. 1931-1932, p. 120.

(3) Conformi sentenze 31 Ottobre 1913 in Giur. Samm. 1911-20, II, p. 70; 11 Marzo 1924 in Giur. Samm. 1924, p. 71; 24 Marzo 1928 in Giur. Samm. 1924, p. 72.

tutto eccezionali sussidio di prove derivanti da terzi o da documenti. Ne consegue che il giudice può fondare la sua condanna sulla *credibilità* dell'affermazione del danneggiato.

L'art. 416 C.P. punisce lo stupro ma non dà di esso alcuna definizione. Può tuttavia ritenersi che non costituisca stupro semplice il congiungimento con donna che, per i rapporti *in precedenza* avuti con altri, si possa in concreto giudicare di facili costumi e normalmente corrotta.

Pertanto la prova che l'imputato fornisca, precisa ed inequivocabile, di rapporti intimi della parte lesa con altri uomini *successivamente* al primo fatto ad esso contestato, non infuisce in alcun caso quale discriminante del reato originario, ma può, se dimostri che la donna si sia nel frattempo corrotta, interrompere l'eventuale continuazione del reato stesso.

In caso di non interrotta continuazione la querela rimane efficace ed operativa a termini dell'art. 100 C.P. anche se presentata dopo trascorsi sei mesi dal primo congiungimento purchè entro sei mesi dall'ultimo. (1)

49

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 16 Settembre 1946 - *Tura Luigi* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 903, Anno 1944. (2)

Il principio « in dubio pro reo » vale per la prova della commissione del fatto, non per la prova delle scriminanti e delle attenuanti. Pertanto quando la prova del fatto è certa, la responsabilità penale si presume piena e cioè spetta al reo dimostrare le circostanze che fanno venir meno o attenuano la punibilità.

In particolare, accertato a carico dell'imputato il fatto della uccisione e la volontarietà di esso, non può ammettersi la scriminante della legittima difesa fin tanto che il prevenuto non provi di essersi trovato nelle condizioni stabilite dalla legge.

Non compete la dirimente della legittima difesa rispetto alla violenza volontariamente provocata sfidando l'avversario. Mancano infatti in tal caso le *condizioni della legittimità*: esattamente, fra queste, l'ingiustizia e l'inevitabilità del danno minacciato.

Invero ogni qual volta vi sia stata ingiustizia da parte del minacciato (es. ladro, adultero, eccitatore di una rissa) e cioè in tutti i casi in cui il pericolo nel quale uno si è venuto a trovare abbia avuto occasione da un fatto proprio riprovevole, il male non può dirsi *ingiusto*; nè può

(1) Sentenza di appello 29 Luglio 1947 N. 15.

(2) V. appello 29 Aprile 1947 N. 14.

dirsi *inevitabile* la violenza che fu provocata e quindi implicitamente accettata (1).

50

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 16 Ottobre 1946 - *Tonti Rosa* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 823, Anno 1944.

Per potersi parlare di appropriazione indebita (art. 511 C.P.) occorre che vi sia stato uno specifico affidamento da parte del proprietario di una o più cose mobili con l'incarico di restituirle o di farne un uso determinato, per modo che le cose siano entrate nel possesso del fiduciario (2).

Trattandosi invece di affidamento soltanto generico, come indubbiamente è quello conseguente all'incarico di custodia, non vi è acquisto del possesso e quindi non vi può essere appropriazione indebita.

Risponde pertanto di furto — qualificato inoltre a sensi dell'art. 494 par. I n. 1 C.P. — la domestica che, incaricata della custodia della casa e di ogni oggetto in essa contenuto, sottragga uno o più di tali oggetti allo scopo di trarne profitto.

51

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 11 Novembre 1946 - *Poggiali Giovanni* ed altri (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 360, Anno 1945. (3)

Una cantina annessa a casa di abitazione e con questa direttamente comunicante, ne fa parte agli effetti della qualifica di cui all'art. 494 par. V C.P.

Che i prevenuti sapessero che durante il furto, ma però solo momentaneamente, gli abitanti della casa erano assenti, non esclude la consistenza dell'accennata qualifica.

Invero quando la detta disposizione di legge parla di casa *non attualmente abitata* non deve intendersi la casa da cui il proprietario o inquilino siano momentaneamente assenti, bensì quella *disabitata* cioè vacante d'inquilino. E conseguentemente quando fa l'eccezione « che i ladri sapessero che la casa non era attualmente abitata » si riferisce al caso di ladri che sapessero la casa vacante d'inquilino (*disabitata*) e

(1) Conformi: 2 Giugno 1924 Giur. Samm. 1924, p. 52; 11 Maggio 1924 Giur. Samm. 1924, p. 52; 29 Maggio 1925 Giur. Samm. 1925, p. 34; 17 Giugno 1927 Giur. Samm. 1927, p. 42 e appello (Azzariti) Giur. Samm. 1928, p. 17; 1 Agosto 1927 Giur. Samm. 1927, p. 24; 18 Luglio 1921 Giur. Samm. 1921, p. 15; 26 Settembre 1921 Giur. Samm. 1921, p. 16.

(2) Conf. sentenza 23 Luglio 1931 in Giur. Samm. 1931-1932, p. 135.

(3) V. appello 14 Ottobre 1947 al N. 16.

non già al caso di ladri che approfittino della momentanea assenza del proprietario o inquilino. (1)

La ragione dell'aggravante in esame risiede nella maggiore audacia che l'agente dimostra nell'accedere in casa abitata ed altresì nella violazione di domicilio che viene coscientemente perpetrata. La situazione di fatto e di diritto è ben diversa e palesemente meno grave quando trattasi di casa *disabitata*, nella quale non si viola il domicilio e non si desta allarme e pericolo d'alcuno; a meno che l'agente ignorasse tale situazione di fatto, nel qual caso la disposizione di legge ha voluto, con un criterio di punibilità subiettiva, equiparare la condizione dell'agente che riteneva la casa abitata alla condizione obiettiva dell'effettiva abitazione: in tal caso infatti l'agente dimostra la stessa audacia di cui sopra, la stessa coscienza e proposito di violare il domicilio altrui.

52

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 16 Dicembre 1946 - *Manzi Giovanni* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 333, Anno 1946.

In caso di nuova condanna non deve essere revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente inflitta per reato che risulti nel frattempo amnistiato.

53

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 30 Dicembre 1946 - *Guidi Giuseppe* (Avv. *L. Belluzzi*). Processo N. 220, Anno 1945.

L'ipotesi di furto qualificato a sensi del n. 2 par. VII dell'art. 494 C.P. si verifica solo allorchando l'impossessamento avviene mediante *distruzione* di una pianta fruttifera: sia che la pianta venga sradicata e asportata, sia che essa, per asportarne rami o tralci, venga danneggiata in modo da essiccarsi. Questa sola infatti, della distruzione della pianta in quanto fruttifera, è la ragione del punire più gravemente tale ipotesi di furto (2).

Di conseguenza, non ricorre l'aggravante in parola nel caso di sottrazione di getti o tralci di viti tagliati dalle relative piante senza che queste siano staccate dal suolo, o comunque distrutte o rese improduttive, ma solo più o meno danneggiate.

(1) Conf. 31 Gennaio 1933 Giur. Samm. 1933-1934, p. 151 e 3 Gennaio 1935 in Giur. Samm. 1935-1936, p. 167.

(2) Conf. 18 Aprile 1913 in Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 76 e 2 Aprile 1927 in Giur. Samm. 1927, p. 31.

54

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 13 Giugno 1947 - *Casali Paolo* ed altri (Avv. *D. Vicini*). Processo N. 12, Anno 1944.

Di fronte ad una perizia medica che riconosca il prevenuto affetto da epilessia (1) e giudichi inoltre che da essa deriva permanentemente al soggetto un reale difetto di intelligenza, un'incolmabile falla psichica e conseguente scarsa capacità mentale; ove lo stesso comportamento dell'imputato nella commissione dei reati ascrittigli mostri tali sue deficienze: il giudice può ritenere che il soggetto versi effettivamente in quelle condizioni mentali di cui all'art. 21 C.P. cioè in uno stato *permanente* di debilitazione psichica che attenua, senza escluderla, la responsabilità dei propri atti. (2)

55

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 23 Giugno 1947 - *Battistini Domenico* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 138, Anno 1947.

Trattandosi di due furti che (per essere stati commessi a notevole distanza di tempo uno dall'altro e per la non-unicità di risoluzione criminosa) debbano considerarsi non già costituenti un solo reato a sensi dell'art. 46 n. 2 bensì separati e distinti a norma dell'art. 44 C.P., la pena dovrà stabilirsi col criterio dettato all'art. 64 C.P.

E pertanto, fra le varie pene che l'art. 492 stabilisce a seconda dell'entità economica del furto, dovrà in concreto applicarsi non quella corrispondente al valore complessivo della refurtiva nell'uno e nell'altro furto, ma solo quella corrispondente al valore del furto economicamente più grave.

56

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 Settembre 1947 - *Bastisini Guido* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 630, Anno 1945.

Il Governo della Repubblica è evidentemente ed eminentemente una persona giuridica, e va considerato *persona sammarinese* a sensi e agli effetti dell'art. 3 n. 3 C.P.

(1) V. sentenza 2 Giugno 1917 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 112.

(2) Conformi 27 Luglio 1923 in *Giur. Samm.* 1923, p. 43 e 26 Aprile 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 115.

57

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 Novembre 1947 - *Mularoni Luigi* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 100, Anno 1946 (1).

Il soggetto che, accorrendo in aiuto di un prossimo congiunto aggredito, insegue l'aggressore già datosi alla fuga e lo percuote, può ritenersi abbia agito nello stato psicologico previsto all'art. 25 C.P. ma non già per legittima difesa, dal momento che per la fuga del primo aggressore nessuna difesa era più necessaria.

Non spetta, in genere, l'attenuante della provocazione all'originario provocatore (2).

58

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 Dicembre 1947 - *Conti Ugo* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 252, Anno 1946.

L'art. 387 C.P. dispone che il reato di falso venga assorbito nel reato più grave al quale abbia servito come mezzo.

Detto articolo pertanto non trova applicazione ove il falso abbia servito di mezzo alla truffa, che non è reato più grave del falso.

Trovano invece applicazione, nel caso, gli artt. 46 n. 2 e 3 e 63 e segg. C.P., onde dovrà in concreto irrogarsi, quale pena più grave, quella stabilita all'art. 385 per il falso.

59

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 5 Gennaio 1948 - *Rossi Irma* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 196, Anno 1947.

Ai fini dell'applicabilità della qualifica di cui all'art. 494 par. I n. 3 C.P., il termine *ospitalità* deve intendersi nel senso di ricezione di una persona nella casa altrui per un qualsiasi motivo e per un tempo anche brevissimo e insufficiente a dar luogo ad una vera e propria coabitazione.

60

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 Aprile 1948 - *Balsimelli Francesco* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 502, Anno 1946.

Il reato di « libello famoso », benché contemplato in articolo distinto da quello della diffamazione semplice (art. 480-481 C.P.), è

(1) Confermata in appello il 2 Agosto 1951 al N. 30.

(2) Conformi sent. 20 Marzo 1925 in Giur. Samm. 1925, 29 e 1 Agosto 1927 in Giur. Samm. 1927, 24.

anch'esso e resta sempre reato di diffamazione, cambiando rispetto a questa solo nominalmente ma non nella sostanza (1).

Esso è perciò reato di azione privata.

Nella legislazione penale sammarinese non vi è nessuna positiva disposizione che ammetta, quale scriminante in reato di libello famoso, un c.d. diritto di ritorsione (2).

61

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 19 giugno 1948 - *De Biagi Marino* ed altri (Avv. *S. Belluzzi* e *G. Forcellini*). Processo N. 309, Anno 1945.

Alla reazione non immediata, quindi non più necessaria, non compete la scriminante della legittima difesa ma solo l'attenuante della provocazione.

Una ferita lacero-contusa alla guancia, da cui residui cicatrice aderente ai tessuti sottostanti e conseguente infossamento ben visibile, deve giudicarsi « ferita grave » a termini dell'art. 456 C.P.: tale infossamento, infatti, costituisce evidente sfregio al viso (3).

Eguale deve giudicarsi « grave » la ferita lacera che abbia prodotto paresi facciale con residua incompleta chiusura della palpebra costituente « debilitazione permanente di un organo » a sensi dell'articolo citato (4).

62

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 15 luglio 1948 - *Arzilli Maria* (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 850, Anno 1944.

Trattandosi di soggetto notoriamente cleptomane, minorato di mente per alcoolismo, più volte ricoverato in casa di cura, il giudice può ritenere ch'esso abbia agito NON con piena volontà e libertà di volere a sensi dell'art. 25 C.P. (5).

(1) V. appello 23 Dicembre 1952 N. 34.

(2) La giurisprudenza sammarinese ha elaborato il concetto di compensazione fra ingiurie immediate: vedi 27 marzo 1914 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, 98 e 20 Giugno 1922 in *Giur. Samm.* 1922, 26.

(3) Conf.mi 24 novembre 1921 in *Giur. Samm.* 1921, p. 21; 15 luglio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 40 e 31 luglio 1927 in *Giur. Samm.* 1927, p. 23.

(4) Conf. 1º marzo 1917 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 109.

(5) V. sentenze 27 luglio 1923 in *Giur. Samm.* 1923, p. 43 e 26 aprile 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 115.

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 17 luglio 1948 - *Berardi Primo* ed altri (Avv. S. Belluzzi e G. Forcellini). Processo N. 101, Anno 1946 (1).

Il reato di ricettazione è reato autonomo per la cui consistenza oggettiva è sufficiente la provenienza della cosa da altro reato indipendentemente dalla perseguibilità o meno di questo.

L'art. 16 della Convenzione del 1939 non allarga il contenuto dell'art. 3 C.P., e perciò del reato commesso in Italia l'autorità giudiziaria sammarinese conoscerà solo nei casi indicati in esso art. 3 C.P. (2).

DIRITTO

Per l'art. 3 C.P. coloro che commettono misfatti o delitti fuori del territorio della Repubblica sono soggetti alle prescrizioni dello stesso codice solo nei casi specifici e tassativamente indicati nel n. 2 nel caso di danno a sammarinese di cui al n. 3 di detto articolo, a meno che a' sensi dell'art. 8 sia diversamente stabilito dalle Convenzioni internazionali stipulate nei pubblici trattati fra la Repubblica e gli altri Stati.

E infatti i trattati precedenti fra S. Marino e Italia (art. 15 della Convenzione 28 giugno 1897, confermato sostanzialmente nella Addizionale 14 giugno 1907) rendevano obbligatoria la sottoposizione a giudizio e la punizione, oltre che nei casi suddetti dell'art. 3 C.P., ogni qual volta si fosse trattato di reato pel quale sarebbe stata ammessa la estradizione se l'imputato fosse stato straniero, salvo nei reati punibili con pena inferiore nel minimo ai tre anni, la querela di parte o la richiesta del Governo straniero.

Senonchè la nuova Convenzione del 31 marzo 1939 non ha ripetuto tale esplicita disposizione, ma si è limitata nell'art. 16 a dire che « quando l'estradizione non è concessa, lo Stato nel territorio del quale il reato è stato commesso trasmette copia degli atti del procedimento... allo Stato ove l'imputato si è rifugiato, ai fini del procedimento che a norma della legge del secondo Stato *debba* essere promosso ».

Ora taluno pensa che con tale disposizione si sia voluto e inteso non restringere ma anzi allargare i termini fissati dalle leggi penali e dalle Convenzioni precedenti, rendendo obbligatorio promuovere l'azione penale in ogni caso. Ciò può essere stato inteso e si è ottenuto di fatto dallo Stato italiano, poichè ivi, « a norma della sua legge », in simili casi il procedimento deve essere promosso a sensi dell'art. 9 Cod. Pen. Italiano che ripete in sostanza le disposizioni dell'art. 15 della suaccennata Convenzione del 1907.

(1) Sentenza appello 29 settembre 1948, N. 22.

(2) Conf. sent. 22 aprile 1924 in *Giur. Samm.* 1924, 78.

Ma nelle leggi penali sammarinesi non si trova disposizione simile e però deve limitare all'interpretazione del detto art. 16 della Convenzione in vigore ed in tale interpretazione non ci si può discostare dal testo della legge e quindi dal tenore letterale, chiaro e categorico, della frase già riportata (« il procedimento che a norma della legge del secondo Stato — quì S. Marino — *debba essere promosso* »), anche se per avventura il legislatore sammarinese avesse avuta diversa intenzione, ivi non espressa.

E perciò, ripetesi, a norma dell'art. 3 C.P. il procedimento deve essere promosso nei soli casi ivi stabiliti, fra cui non è compreso il caso attuale di furti comuni e *non* a danno di sammarinesi.

Tale interpretazione può forse urtare contro razionali esigenze di piena giustizia che vorrebbero che nessun reato restasse comunque impunito e può essere non corrispondente alla universale dottrina penale, specie nella considerazione che, così interpretando, possono in pratica rimanere impuniti anche reati gravissimi, quali ad es. omicidi, rapine, ecc. Ma ciò può essere solo questione « de lege condenda », talchè domani il legislatore o il Governo sammarinese sia indotto a modificare in proposito il Cod. Penale o l'art. 16 della Convenzione, o a dare alla Convenzione stessa una diversa interpretazione autentica a' sensi degli artt. 11 e 12 C.P..

Il Giudice attuale non può, allo stato della legislazione, che venire nella decisione di cui sopra, dichiarando non potersi nella specie procedere.

64

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 7 agosto 1947 - *Barducci Eugenio* ed altri (Avv. S. Belluzzi). Processo N. 102, Anno 1947.

Deve ritenersi la qualifica di cui all'art. 494 par. VI n. 6 C.P. (effrazione) ogni volta che sia esercitata violenza sulle cose: o su quelle stesse che si intendono asportare, o su quelle poste, come ripari, a difesa della proprietà.

DIRITTO

L'art. 494 par. VI n. 6 C.P., limitandosi alle parole « mediante effrazione » non può avere inteso riferire l'effrazione soltanto ai ripari posti « a difesa » delle cose asportate. L'indicazione successiva dei vari casi è solo esemplificativa e non certo tassativa. La ragione del punire più gravemente in caso d'effrazione è data dalla maggiore attività criminosa spiegata, e quindi dall'evidente maggiore intensità di dolo di chi « usa violenza sulle cose » per compiere il furto di fronte a chi invece si limita ad impossessarsi di cosa apprensibile senza sforzo.

65

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - settembre 1948 - *Beccari Mario* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 123, Anno 1947.

Il reato di furto si consuma al momento in cui il detentore, a causa dell'impossessamento da parte del ladro, ha perduto il potere di custodia sulla cosa e la disponibilità fisica di essa.

Non è tanto necessaria, in sè e per sè, la asportazione della cosa dal luogo in cui si trova quanto la sottrazione dalla sfera di possesso esclusivo del proprietario (1).

66

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza). 5 settembre 1948 - *Pagliarani Vittorio* ed altri (Avv. S. Belluzzi e G. Forcellini). Processo N. 795, Anno 1946.

Circa la qualifica del furto a sensi dell'art. 494 par. I n. 2 C.P. non può dirsi propriamente *alloggiato* presso il derubato chi era a pensione presso di lui solo per i pasti quotidiani; così neppure può considerarsi *albergatore* il semplice esercente d'osteria, nè il di lui negozio può giudicarsi *albergo* ai sensi di detto articolo.

La legge penale non consente interpretazioni estensive a danno dell'imputato.

67

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 15 ottobre 1948 - *Lanci Lazzaro* (Avv. L. Belluzzi). Processo N. 180, Anno 1948 (2).

Nei reati di offesa o ingiuria in genere, il dolo necessario e sufficiente *inest in re ipsa* cioè nel carattere offensivo della frase e nella comune coscienza di tale carattere, coscienza che si deve presumere in ogni individuo normale.

68

GIUDICE PENALE - (Avv. Giuseppe Mazza) - 18 gennaio 1950 - *Dall'Olio Albina* (Avv. D. Fattori). Processo N. 289, Anno 1945.

Il principio contenuto nell'art. 3 n. 1 C.P. — per cui è « soggetto alle prescrizioni del presente codice chiunque, sia sammarinese sia

(1) Conformi sent. 13 febbraio 1919 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, 123 e 8 novembre 1926 in *Giur. Samm.* 1926, 46.

(2) Sentenza appello 12 giugno 1949, N. 24.

forestiero, commette reato nel territorio della Repubblica » — è assoluto e non ammette condizioni o distinzioni.

Pertanto chi commette reato su questo territorio deve essere giudicato dall'Autorità Giudiziaria sammarinese, senza che alcun rilievo possa attribuirsi al giudizio al quale per lo stesso fatto sia stato sottoposto da parte di altra Autorità Giudiziaria, sia stato da questa indifferentemente assolto o condannato.

Ogni eccezione di *regiudicata* in tal senso deve essere respinta.

69

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 27 aprile 1950 - *Giardi Pio* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 181, Anno 1948.

Un colpo di fucile sparato approssimativamente in direzione dell'avversario non deve senz'altro far ritenere gli estremi obiettivi e subiettivi del tentato omicidio (1).

In particolare un colpo sparato così basso e con minuti pallini da caccia che, al più, avrebbe potuto ferire al di sotto delle ginocchia e probabilmente in modo lieve, fa presumere di per sé solo la soggettiva intenzione di ferire.

70

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 18 maggio 1950 - *Berardi Raffaele* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 48, Anno 1950. (2)

Ove l'Autorità disponga l'immediata consegna di determinati oggetti (es. armi da guerra) se ed in quanto siano nel possesso di privati cittadini, l'ordine crea, in chi si trovi o venga in seguito a trovarsi nella detta situazione, un obbligo permanente la cui inosservanza realizza un reato permanente.

Deve cioè intendersi che lo stato di infrazione inizia dal giorno della emanazione dell'ordine o, se successivo a questo, dal giorno in cui il privato sia venuto in possesso delle cose, e viene meno solo al momento della consegna ovvero del sequestro.

(1) V. sentenze 11 marzo 1924 in *Giur. Samm.* 1924, 71 e 25 febbraio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, 120.

(2) Confermata in appello il 5 febbraio 1952: « essendo permanente l'obbligo di consegna e quindi il reato, lo stato di infrazione alla legge è venuto meno solo col sequestro delle armi ».

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 29 agosto 1951 - *Vincenti Maria* (Avv. *V. Reffi*). Processo N. 687, Anno 1949.

Non può imporsi al cittadino di subire la violazione flagrante dei propri diritti soltanto perchè colui che li viola è un pubblico ufficiale. E' da ammettersi la compensazione delle ingiurie.

DIRITTO

Benchè il C.P. Sammarinese non contenga una disposizione esplicita analoga a quella di cui all'art. 4 D.L.Lt. 14 settembre 1944 n. 288 (per cui le disposizioni penali relative all'oltraggio e resistenza contro i pubblici ufficiali non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari dalle sue attribuzioni), pure un analogo principio trova applicazione nel diritto sammarinese avendo la sua base generica nei principi generali di diritto di uno stato democratico ed anche una base positiva nell'art. 24 C.P.. Non può, quindi, imporsi al cittadino di subire impassibile la violazione flagrante dei propri diritti soltanto perchè colui che li viola è un pubblico ufficiale.

Altra cosa è che l'insieme dell'episodio abbia avuto la sua origine più o meno occasionale dall'esercizio delle funzioni pubbliche del Fiorini nei rapporti della Vincenti, ed altra cosa è che l'offesa da parte della Vincenti sia stata commessa o no *a causa* del detto esercizio delle funzioni. Occorre sempre tener presente precipuamente per la responsabilità penale il criterio subiettivo che si risolve nel dolo specifico del reato. Nella specie pertanto è manifesto che la Vincenti reagì in modo immediato all'offesa che ad essa veniva arrecata nella sua dignità dal Fiorini, quando la minacciava di uno schiaffo, sia pure in modo più o meno condizionato e facendo o no l'atto di darglielo. La promessa di uno schiaffo equivale, agli effetti del carattere ingiurioso delle parole, ad uno schiaffo effettivamente dato e come tale costituisce manifestamente un'offesa, contro la quale *ed a causa appunto della quale* la Vincenti reagì immediatamente con altrettante ed equivalenti offese.

Cosicchè la scriminante della compensazione deve senz'altro ammettersi, scriminante che, sebbene non espressamente riconosciuta dal C.P. Samm., deve ammettersi in base ai principi generali di diritto ed alla notoria costante giurisprudenza sammarinese in proposito.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 3 ottobre 1951 - *Zonzini Martino* ed altri (Avv. *G. Forcellini*, *D. Morganti*, *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 73, Anno 1951.

L'estorsione (art. 506 C.P.) è reato contro la proprietà; il fine dell'ingiusto profitto distingue appunto quella « violenza privata speci-

fica » che è l'estorsione dalla violenza privata generica (reato contro la persona) dell'art. 479 C.P. (1).

L'uso della violenza contro la forza pubblica per sottrarsi all'arresto, ove non realizzi maggior reato specifico, configura l'illecito punito sotto il titolo generico di « minaccia contro pubblica autorità » dagli artt. 266 e 267 C.P. (2).

73

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 2 gennaio 1952 - *Venturini Luigi* (Avv. *F. Martelli*). Processo N. 558, Anno 1948.

Non vi è dubbio sulla consistenza del reato di malversazione a sensi degli artt. 247 e 248 C.P. ove sia certa nell'agente la qualità di pubblico ufficiale per le funzioni da lui, anche se provvisoriamente, svolte, e quando sia certo che il denaro sottratto trovavasi in sue mani per ragioni del proprio ufficio (3).

74

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 25 aprile 1952 - *Ceccoli Marino* (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 758, Anno 1948.

Oltre che in conformità delle leggi e dei regolamenti, la velocità degli autoveicoli deve essere regolata caso per caso in modo da evitare ogni pericolo prevedibile.

DIRITTO

E' ininfluente stabilire quale velocità maggiore o minore fosse contemplata e consentita espressamente dai regolamenti sulla circolazione stradale. Vi è una norma comune di elementare prudenza che non occorrerebbe neppure che fosse consacrata in alcuna legge o regolamento e che pure lo è nell'art. 4 del Reg. 6 marzo 1922, che cioè « la velocità dei veicoli a trazione meccanica deve essere regolata in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose », il che porta come conseguenza intuitiva che la velocità deve essere regolata, oltretutto nei casi e situazioni previsti dalle leggi e dai regolamenti, anche caso per caso, in modo appunto da evitare ogni pericolo prevedibile. Epperò

(1) V. sentenza appello 19 gennaio 1952, N. 31.

(2) V. 22 settembre 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 21; 27 settembre 1922 in *Giur. Samm.* 192, p. 21; 27 settembre 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 24; 31 luglio 1927 in *Giur. Samm.* 1927, p. 23; 20 settembre 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 138.

(3) Conf. sentenza 20 luglio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, 42.

nel caso attuale, dato appunto la pioggia in atto, la strada bagnata e visuale ed il veicolo vuoto, doveva essere moderatissima e tale che consentisse all'autista di tenere la strada e di essere padrone della guida, ciò che è mancato nella specie appunto per imprevidenza e per imprudenza nel regolare la velocità e tanto più conoscendo il difetto del freno nell'azionarlo bruscamente anzichè gradatamente. In questo sta il fondamento della responsabilità penale colposa del prevenuto.

75

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 13 giugno 1952 - *Montorsi Alfonso* (Avv. *F. Martelli*). Processo N. 547, Anno 1949.

Se il rilascio di assegni a vuoto non costituisce di per sè uno speciale reato, costituisce però un estremo per la consistenza del comune reato di truffa (art. 508 C.P.): quando, per le altre circostanze e modalità del fatto, possa ritenersi che concorrono gli ulteriori elementi costitutivi della truffa.

In particolare l'emissione e consegna di assegno o vuoto può costituire di per sè un artificio o raggiro atto a trarre in inganno la buona fede altrui (1), mentre dall'effettiva insolvenza si deduce logicamente l'intenzione originaria di non pagare e quindi il « consilium fraudis ».

76

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 23 luglio 1952 - *Cesaretti Bentivoglio* (Avv. *T. Longfernini*). Processo N. 488, Anno 1950. (2)

Per quanto costituisca di per sè reato di percosse, un pugno dato ad un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni realizza pure il maggior reato di offesa al decoro ed alla autorità del funzionario, e come tale e non come percossa deve essere punito.

77

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 14 ottobre 1952 - *Stranucci Alessandro* (Avv. *F. Martelli*). Processo N. 866, Anno 1950.

Nel fatto di chiedere vitto e alloggio sapendo di non poter pagare è insito il raggiro sufficiente a dar vita al reato di truffa.

Tanto più raggiro positivo ed evidente il fatto di essersi indebitamente attribuita una qualifica che lasci intendere rispettabilità e solvibilità (nella fattispecie, inviato di giornale).

(1) Confronta sent. 10 marzo 1930 in *Giur. Samm.* 1930, 25 e sentenza appello 30 giugno 1955 al N. 40.

(2) Confermata in appello, N. 39.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 30 dicembre 1952 - C.G. (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 395, Anno 1951.

Ritenuta per l'intenzione dell'agente la piena consistenza del reato di tentato stupro violento (artt. 418 e 29 C.P.), non può affermarsi la consistenza anche di un diverso e distinto reato di oltraggio al pudore: nè per gli atti di libidine necessari alla fisica realizzazione del primo reato, nè per quegli atti che, pur non essendo necessari in genere per giungere alla congiunzione carnale, nella fattispecie possano considerarsi preparatori di essa e perciò anch'essi elementi del maggior reato contestato.

Può invece, nel caso, coesistere col maggior reato quello di offesa al pubblico costume (artt. 333 e 334 C.P.) (1) ove i fatti si siano svolti pubblicamente, vale a dire — come più volte ritenuto — in presenza anche di una sola terza persona. Ma la pena relativa resta assorbita in quella di maggior categoria del reato di tentato stupro, ai sensi dell'art. 63 C.P. (2).

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 8 febbraio 1953 - *Galvani Mario* (Avv. *P. Belloni* e *V. Reffi*). Processo N. 83, Anno 1949. (3)

Se per le leggi sammarinesi l'emissione di disegni a vuoto non costituisce speciale e distinto reato, ciò non toglie che la esibizione di tali disegni costituisca per lo meno un elemento di raggiro che, concorrendo con altri elementi pure di raggiro, completi la consistenza del reato di truffa (art. 508 C.P.).

Fra gli accennati ulteriori elementi sono indubbiamente il presentarsi in veste di persona apparentemente rispettabile e di presumibile solvibilità, lo sfruttare un'amicizia o conoscenza personale e simili.

L'emissione di più disegni a vuoto nelle dette condizioni, configura un'ipotesi di reato continuato a norma dell'art. 46 n. 2.

In concreto, non essendovi concorso di speciali aggravanti, la pena deve applicarsi nel medio.

(1) V. sent. 19 gennaio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 157.

(2) Conf. 31 dicembre 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 35.

(3) Sentenza appello 30 giugno 1955 al. N. 40.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 27 febbraio 1953 - *Gasperi Tito e Casadei Lazzaro* (Avv. *M. Michelotti e Guidubaldo Gozi*). Processo N. 10, Anno 1951. (1)

Ritenuto che gli atti compiuti abbiano realizzato il reato di violento oltraggio al pudore, non può invocarsi — adducendo la prossimità del fatto a diverso e più grave attentato contro la libertà sessuale — l'attenuante di cui all'art. 36 n. 4 C.P. (astensione dal cagionare maggior detrimento), essendosi il reato contestato sufficientemente esaurito.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 11 luglio 1953 - *Semprini Tiziano* (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 551, Anno 1951.

Benchè il Codice Penale sammarinese non specifichi gli elementi costitutivi del furto consumato, è certo che l'elemento essenziale e sufficiente per la consumazione del furto, oltre la mancanza di consenso del proprietario e lo scopo di profitto, è la sottrazione della cosa dalla sfera di possesso del proprietario, e cioè lo spossessamento a danno di costui e l'impossessamento da parte dell'agente.

Il profitto ulteriore è una conseguenza del reato e non (come lo scopo di lucro) un elemento costitutivo di esso (2).

In particolare il limite della sfera di possesso del proprietario cessa dal momento e là dove la cosa è venuta in possesso del ladro, ancorchè la cosa non sia stata portata fuori dal locale ove si trova.

Nessun dubbio pertanto che si tratti di furto *consumato* e non *tentato* allorchè il reo abbia presa la cosa in mano. Che poi sia stato subito costretto ad abbandonarla, ciò influisce non sulla consumazione del reato ma solo sulle conseguenze sperate e mancate.

Lo stesso deve dirsi nel caso del borseggiatore che sia fermato sul luogo e privato immediatamente della refurtiva.

Nel furto non è mai a parlarsi di « reato mancato » per la natura stessa dell'illecito di carattere formale che si esaurisce con l'impossessamento, prima del quale può solo parlarsi di tentativo e non di « reato mancato ».

(1) Sentenza appello al N. 38.

(2) Conf. 13 gennaio 1919 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 123; 8 novembre 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 46; 27 marzo 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 112; 31 gennaio 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 151.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 23 luglio 1953 - *Casamasini Giuseppe* (contumace). Processo N. 129, Anno 1950.

Se non esiste legge che consideri minor reato di quello generico di truffa la semplice emissione di assegno a vuoto, deve tuttavia ritenersi che tale operato sia sufficiente a concretare il reato stesso di truffa (art. 508 C.P.) ove la falsa promessa di pagamento contenuta nel rilascio di assegni formalmente regolari costituisca raggiro atto ad ingannare (1) ed ove l'originario « consilium fraudis » si deduca dal contegno successivo del prevenuto in particolare dall'effettiva insolvenza.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 28 luglio 1953 - *Regini Egidio* (Avv. *V. Reffi*). Processo N. 656, Anno 1951.

Il c.d. procaccia postale è un pubblico funzionario al quale, per natura del suo ufficio ed anche per disposizioni specifiche di legge, è affidata la corrispondenza e quindi — con particolare rilievo per quanto disposto all'art. 247 C.P. — anche il denaro eventualmente contenutovi (2).

Ogni distinzione fra *affidamento* in maniera diretta o indiretta sarebbe arbitraria e contraria alla specifica ragione del punire secondo l'art. 247 citato, eguale in qualsiasi forma di *affidamento* quando questo sia per natura del proprio ufficio o in forza di disposizione di legge.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 agosto 1953 - *Maiani Silvestro* (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 989, Anno 1949.

Emissione di assegno a vuoto e insolvenza fraudolenta, mentre non costituiscono autonomo reato, possono concorrere a concretare il reato di truffa: l'emissione di assegno a vuoto, come raggiro; l'insolvenza come prova dell'originaria intenzione fraudolenta.

Deve accertarsi di volta in volta se il raggiro consistente nell'esibizione di assegno a vuoto presenti il requisito di cui all'art. 508 C.P. cioè « l'attitudine ad ingannare » (3).

(1) V. sent. 10 marzo 1930 in *Giur. Samm.* 1930, 25 e 8 febbraio 1953 al N. 79.

(2) V. sentenza 20 luglio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 42.

(3) Sentenze ai Na. 79 e 82.

85

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 19 novembre 1953 - *Gasperoni Quirino* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 333, Anno 1953 (1).

Deve ritenersi la semiubriachezza, che non toglie ma solo diminuisce le facoltà mentali, con le conseguenze di cui all'art. 21 C.P., ogni qual volta depongano in questo senso le precipue modalità del comportamento del soggetto (2).

Nè un maggior grado di obnubilamento delle facoltà intellettive può presumersi dall'essere il prevenuto affetto da etilismo cronico.

86

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 30 novembre 1953 - *Felici Pio* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 88, Anno 1951.

L'art. 51 della Convenzione fra Italia e S. Marino pone un obbligo reciproco fra i due governi di « cooperare con tutti i mezzi a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte »; ma non contiene evidentemente, esso articolo di per sè, nè richiama alcuna sanzione per i cittadini che contravvengano o siano per contravvenire quelle leggi.

Non esistendo norme penali speciali di attuazione, ogni attività preventiva da parte di Autorità sammarinesi può essere opera o azione di polizia ma non azione giudiziaria: sicchè non ha fondamento agli effetti penali la contestata violazione del citato art. 51 della Convenzione.

Di fronte ad una norma di legge la quale disponga che, entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore, chiunque possieda cose di una determinata specie è tenuto a consegnarle, il conseguente reato di inosservanza dell'obbligo sorge appena trascorsi i dieci giorni (o con l'inizio del possesso se questo inizia dopo trascorso quel termine) e *permane* fino a che non si sia ottemperato al disposto della legge o sin che essa resti in vigore (3).

87

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 28 dicembre 1953 - *De Remigi Paolo* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 331, Anno 1951.

L'espressione usata all'art. 1 del Decreto 15 luglio 1948 n. 16 (« Chi importa di frodo e chi vende clandestinamente tabacchi ») non può interpretarsi nel senso che per tale ipotesi di reato occorra l'impor-

(1) Sentenza appello al N. 36.

(2) Conf. 28 luglio 1929 in *Giur. Samm.* 1929, p. 25.

(3) V. Sentenza al N. 70.

tazione seguita dalla vendita, il che, oltre ad essere contrario alla interpretazione letterale anche di altre espressioni del Decreto, lascerebbe senza sanzione chi avesse venduto senza essere l'importatore.

L'una e l'altra attività pertanto sono soggette a pena; e ciò anche nel caso che per qualsiasi motivo non si sia verificato un danno effettivo all'Erario. La ragione del punire infatti, in questo che non è reato contro la proprietà, più che nel danno economico è nell'attacco ai diritti del Pubblico Erario, in particolare nell'offesa al *diritto di monopolio* dello Stato.

Il possibile conflitto fra le disposizioni del citato Decreto 15 luglio 1948 e quanto disposto all'art. 397 C.P. deve comporsi nel senso che quest'ultimo resta in vigore solo per quanto attiene alla definizione del reato ed abrogato invece per quanto si riferisce alla pena, modificata e sostituita da quella più grave della legge speciale posteriore.

88

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 28 gennaio 1954 - *Amati Amato* (Avv. *R. Giacomini*). Processo N. 542, Anno 1951.

L'art. 7 del Reg.to 6 marzo 1922 n. 13 prescrive che « i veicoli di qualunque specie circolanti sulle strade ordinarie devono tenere costantemente la destra ». Basta l'inosservanza di tale norme per costituire senz'altro in colpa per l'evento conseguente.

Un eventuale concorso di colpa della persona lesa, se può valere ad attenuare genericamente la responsabilità dell'imputato, non scrimina lo stesso una volta accertato che a lui risale la causa principale dell'evento (1).

89

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 19 giugno 1954 - *Grandoni Carlo* (Avv. *T. Lonfernini* e *F. Bigi*). Processo N. 29, Anno 1951.

Costituisce imprudenza e quindi colpa trasportare altra persona sul telaio della bicicletta.

Costituisce colpa per violazione di legge il circolare di notte su bicicletta sprovvista di fanale funzionante.

Una colpa concorrente non elimina lo colpa principale una volta che questa sia causa principale dell'evento (2).

(1) V. sentenza 6 agosto 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 118.

(2) Conf. 24 novembre 1921 in *Giur. Samm.* 1921, p. 21; 12 gennaio 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 14; 30 settembre 1927 in *Giur. Samm.* 1927, p. 37; 6 agosto 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 150; 1° dicembre 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 145.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 luglio 1954 - *Casiero Francesco* (contumace). Processo N. 190, Anno 1950.

Nel fatto di chi sia riuscito ad ottenere da altri una certa somma facendo credere *contro il vero* che tale somma avrebbe versata come anticipo o caparra per la conclusione di un affare di comune interesse, deve ravvisarsi la sussistenza del reato di truffa (art. 508 C.P.) stante l'artificio usato, la sua efficienza ad ingannare l'altrui buona fede (1) ed il conseguimento di indebito lucro.

Delle condanne inflitte da autorità giudiziaria italiana non può tenersi conto agli effetti della recidiva.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 luglio 1954 - *Crudi Alberto* (Avv. *D. Morganti*). Processo N. 196, Anno 1953.

Di fronte alle precise disposizioni del Codice e del Decreto 15 luglio 1948, n. 16, il semplice fatto della introduzione o importazione ed anche solo ritenzione di generi di privativa, senza il pagamento dei diritti del Pubblico Erario, costituisce una presunzione juris di frode: presunzione che non può distruggersi che da prova contraria.

Nè occorre, per completare il reato ormai perfetto, che alla ritenzione segua la vendita: costituendo essa nel caso un nuovo distinto reato per l'art. 399 C.P. e per lo stesso Decreto 15 luglio 1948.

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 28 agosto 1954 - *Giorgi Pio* (Avv. *R. Giacomini*). Processo N. 324, Anno 1950.

Il conducente che acconsenta a trasportare persone su di un autoveicolo autorizzato al solo trasporto di cose, risponde penalmente per colpa dei danni che possano derivare alle persone stesse.

Particolarmente grave dovrà considerarsi la colpa ove alla fattispecie si aggiunga la formazione di un carico superiore alla portata massima consentita a quel tipo di automezzo e — dal punto di vista generico — la velocità non proporzionata alla forte pendenza della strada ed al carico.

Nessun rilievo possono assumere a favore del prevenuto l'avvertimento che egli abbia dato circa la irregolarità e la pericolosità del trasporto, e il concorso della colpa dei passeggeri consistente nell'aver insistito per salire sull'autoveicolo nonostante detto avvertimento.

(1) V. sent. 10 marzo 1930 in *Giur. Samm.* 1930, 25.

93

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 2 aprile 1955 - *Valli Giovanni* (Avv. *V. Reffi*). Processo N. 533, Anno 1952.

L'epilessia non può influire *direttamente* sull'accertamento della coscienza e libertà di quanto il soggetto abbia commesso fuori dalle manifestazioni accessuali del male (1).

94

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 10 luglio 1955 - *Fiorini Marina* (Avv. *G. Micheloni*). Processo N. 432, Anno 1954.

E' indiscutibile la qualità di pubblico funzionario del Capitano di Castello.

95

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 14 marzo 1956 - *Michelotti Miriam* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 454, Anno 1952.

A differenza del Cod. Penale italiano e di molti Codici che definiscono e precisano le singole figure di reati colposi, il Cod. Pen. sammarinese si limita alla definizione generica di reato colposo (art. 539) ammettendo che qualsiasi reato doloso (c.d. *misfatto*) possa degradare a reato colposo col nome giuridico di *delitto* — quando la fattispecie si presenti sotto l'aspetto di colpa anzichè con l'indole di dolo — eccettuati quei misfatti che per l'indole loro non possono esistere altrimenti che sotto figura dolosa ed esemplificati dall'art. 540, nonchè quelli tassativamente indicati al successivo art. 541.

Ne consegue che il reato di cui all'art. 3 della legge 13 gennaio 1897 può ammettersi giuridicamente anche nella forma colposa: esso infatti richiede un'azione per la sua indole non tale da poter esistere solo sotto figura di dolo, potendosi supporre che in realtà sia commessa per leggerezza e quindi appunto per colpa; esso d'altra parte non è indicato fra i misfatti esclusi in ogni caso dalla degradazione a delitto.

96

GIUDICE PENALE - (Avv. *Giuseppe Mazza*) - 16 marzo 1956 - *Berardi Primo* (Avv. *G. Micheloni*). Processo N. 10, Anno 1956 (2).

Benchè il Codice Penale di S. Marino non fornisca una definizione precisa del furto, l'interpretazione della legge non può che uni-

(1) V. 2 giugno 1917 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 112.

(2) V. appello 30 luglio 1956 al N. 43.

(2) V. sentenza appello 30 luglio 1956 al N. 42.

formarsi alla dottrina ormai prevalente circa il momento consumativo, dato non già dalla semplice *amotio* ma dall'atto dell'impossessamento da parte del ladro e dal contemporaneo e correlativo spossessamento, del proprietario o detentore della cosa, inteso come perdita del potere di detenzione e disposizione fisica dell'oggetto.

Trattasi pertanto di tentativo di furto, e non già di furto consumato, allorchè la cosa in realtà non sia uscita dalla sfera di potenziale disposizione del proprietario.

B) SENTENZE IN PROCEDIMENTI SOMMARI.

97

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 25 settembre 1936 - *Zonzini Arturo* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 167, Anno 1936.

Il reato di cui all'art. 342 C.P. esiste anche se concorre solo la colpa trattandosi di uno di quei reati che, a riguardo della loro indole, sono stati dal codice considerati sotto figura di misfatto « anche quando non fossero che semplicemente colposi » (art. 540 C.P.).

98

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 aprile 1937 - *Lanzi Domenico* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 5, Anno 1937.

Non può parlarsi di recidiva di fronte ad altra condanna riportata da tribunale estero (art. 70 C.P.); egualmente la condanna estera non osta — ove il soggetto non abbia riportato condanna su questo territorio — alla concessione dei benefici della sospensione della esecuzione della pena e della non iscrizione nel certificato penale.

99

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 28 giugno 1937 - *Capicchioni Guerrino* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 148, Anno 1937.

L'art. 527 C.P. comprende non solo la distruzione ma anche il deterioramento o il guasto « in qual si voglia modo » dei beni altrui mobili o immobili.

Non ha influenza che il guasto sia di poco momento e possa facilmente essere riparato.

Lo sganciamento di un filo che conduce energia elettrica in modo da interrompere la stessa, rappresenta un guasto.

Quando il danneggiamento è stato voluto, sussiste il reato qualunque sia il sentimento al quale col danneggiamento si intende dar sfogo, sia odio, sia vendetta, sia ingiuria, sia dispetto, sia anche lo scherzo: occorre e basta l'animo di nuocere indipendentemente dal fine.

100

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 25 giugno 1937 - *Gennari Giuseppe* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 48, Anno 1937.

L'alcool non è genere di privativa.

In conseguenza il solo fatto della detenzione non è reato.

Nemmeno esiste disposizione di legge che punisca la sola detenzione ove non sia giustificata la provenienza. Le leggi vigenti puniscono solo la distillazione sul territorio della Repubblica.

La circostanza che il prevenuto non sia in grado di giustificare la provenienza del mistrà, pur lasciando fortemente sospettare una illecita distillazione, non fornisce da sola la prova che il reato sussista.

101

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 2 luglio 1937 - *Billi Adolfo* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 144, Anno 1937.

La asserita intenzione di restituire il tolto — anche se provata — non annulla il reato di furto (1).

Del pari non annulla il reato la circostanza che l'autore non abbia portato nella propria abitazione la refurtiva, nascondendola invece sulla strada. « amotio » e « impossessamento », una volta avvenuti, bastano a far ritenere la sussistenza del reato di furto (2).

Può concedersi la diminuzione di cui all'art. 518 C.P. quando il derubato sia tornato — prima della denuncia — in possesso delle sue cose.

102

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 2 luglio 1937 - *Zonzi Giovanni* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 70, Anno 1937.

Per il reato di cui all'art. 349 C.P. non è necessario alcun dolo speciale ma è sufficiente conoscere che la vendita avviene a prezzo superiore a quello fissato dalle competenti autorità.

103

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 9 luglio 1937 - *Vicini Domenico* (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 301, Anno 1936.

Il reato di ragion fattasi di cui all'art. 271 Cod. Penale, suppone un diritto in contestazione e perciò la coscienza e la volontà in chi agisce

(1) Conf. sentenza 11 giugno 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 40.

(2) Conf. sentenza 13 febbraio 1919 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 123.

di superare con la violenza il dissidio e la opposizione, almeno presunti, della parte contraria.

104

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 9 luglio 1947 - *Manzi Ilario* - (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 175, Anno 1937.

Realizza la contravvenzione di cui all'art. 549 n. 12 C.P. chi, senza necessità perchè possidente e in grado di attendere alla gestione delle sue cose, per abitudine esercita la mendicizia.

105

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 10 settembre 1937 - *Moretti Francesco* (Avv. *G. Forcellini* e *S. Belluzzi*). Processo N. 36, Anno 1937.

Il reato di ricettazione sussiste allorchè il soggetto, all'atto di ricevere la merce, abbia la scienza che la merce stessa proviene da misfatto, essendo quindi del tutto indifferente la provenienza da contravvenzione oppure da delitto.

106

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 18 marzo 1938 - *Ercolani Giuseppe* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 456, Anno 1937.

Il tabacco è genere di privativa. Ritenzione e smercio di tabacco, pertanto, configurano i reati di cui agli artt. 398 e 399 C.P. (1).

Le due azioni, che isolatamente prese costituiscono altrettanti reati, riguardate in complesso costituiscono un solo reato per il disposto dell'art. 45 n. 2 C.P., in quanto non può procedersi a smercio di cose senza detenere le stesse.

Di conseguenza deve applicarsi solo la pena del reato più grave (2), nella fattispecie quella dell'art. 399 (smercio).

(1) Conf. sentenze 5 aprile 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 192 e 2 dicembre 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 160.

(2) Conf. sentenze 31 dicembre 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 35 e 12 gennaio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 37.

107

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 18 marzo 1934 - *Bartolini Michele* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 312, Anno 1937.

Il dolo necessario a configurare il reato di furto è appalesato dal solo fatto materiale di aver disposto della cosa del terzo senza il di costui consenso (1).

La restituzione della refurtiva, avvenuta dopo che la sottrazione fu scoperta, non annulla il reato.

108

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 25 marzo 1938 - *Conti Nazzareno* (Avv. *M. Micheletti*). Processo N. 445, Anno 1937.

L'art. 10 n. 2 della Legge 16 settembre 1926, contenente il divieto di sparare armi da caccia « lungo una via pubblica di comunicazione », non riguarda i sentieri di campagna ma si riferisce alle ordinarie pubbliche vie di comunicazione in cui v'è normale passaggio di veicoli e pedoni.

109

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 8 aprile 1938 - *Morri Umberto* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 451, Anno 1937.

Deve parlarsi, anzichè di furto, di « ragion fattasi di propria autorità » (art. 271 C.P.) — reato perseguibile solo a seguito di querela — nel caso di chi asporta cosa mobile altrui non già con l'intenzione di appropriarsene ma per assicurarsi un compenso per oggetti (della stessa specie e valore) imprestati e non più restituitigli.

110

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 aprile 1938 - *Burgagni Anna* ed altri (Avv. *M. Michelotti* e *G. Forcellini*). Processo N. 470, Anno 1937.

L'aberratio ictus non annulla il reato di percosse.

Il lanciare sassi verso una persona senza colpirla può configurare minaccia.

Agisce in istato di giusta ira capace di togliere la libera elezione (art. 24 C.P.) — onde viene a mancare la imputabilità — il soggetto che produce lesioni lievissime a colui che sta per lanciare pietre contro un congiunto dell'agente stesso.

(1) Conf. sentenza 31 gennaio 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 151.

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 aprile 1938 - P.S. (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 367, Anno 1937.

L'art. 420 C.P. punisce in modo generico e senza richiedere alcun elemento particolare (salvo quello della volontarietà del fatto) « qualunque violento oltraggio al pudore » che sia commesso non già di fronte al pubblico — nel qual caso si applica l'art. 333 C.P. — ma di fronte e con il concorso di persona singola.

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 maggio 1938 - *Vicini Domenico* (Avv. *G. Babboni*). Processo N. 54, Anno 1938.

Il depositare sulla pubblica via materiali provenienti da demolizione e il non rimuovere tale deposito non ostante l'ordine di toglierlo dato dall'Autorità, sono fatti che, considerati separatamente, costituiscono due azioni e due reati. Tuttavia, in base al preciso disposto dell'art. 46 n. 2 C.P., essi devono riguardarsi in complesso e costituiscono un solo reato (1).

La contravvenzione di cui all'art. 6 della L. 13 luglio 1933 esige un « provvedimento » e cioè un ordine che può essere anche verbale ma che in ogni caso deve essere categorico e tassativo: semplici *sollecitazioni* non possono equipararsi al *provvedimento* richiesto dalla legge.

L'art. 550 n. 46 C.P., trattando di *deposito*, si riferisce non tanto ad un fatto momentaneo quanto ad un fatto di apprezzabile permanenza in contrasto col libero esercizio (sia pur solo potenziale) del passaggio pubblico.

L'elemento intenzionale del reato di cui all'art. 529 n. 3 C.P. è escluso dalla circostanza che la parte di costruzione con cui si occupa il suolo pubblico sia compresa in un progetto approvato dall'Ufficio Tecnico senza osservazioni o riserve in merito. In tal caso deve in sede penale procedere ad assoluzione pur restando l'agente esposto all'obbligo di osservare tutte quelle disposizioni che — in ordine a quella parte di costruzione — potranno essere emanate dall'Uff. Tecnico Governativo. E' infatti da osservare che il cittadino non può acquistare in alcun modo diritti su una pubblica strada e che ogni autorizzazione di competenti organi è soggetta in ogni tempo a revoca e a modificazioni senza indennizzo.

(1) Conf. sentenza 12 gennaio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 37. (1)

113

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 2 dicembre 1938 - *Giannelli Aldo e altri* (Avv. *G. Forcellini*). Processo n. 235, Anno 1938.

Mancando elementi per affermare che abbia concorso nel furto, risponde del reato di ricettazione ex art. 515 C.P., colui che risulti essersi intromesso per far vendere cose che non poteva non conoscere come di provenienza illegittima.

114

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 19 gennaio 1939 - *Volpinari Giovanni* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 257, Anno 1938.

La mancata restituzione di una cosa consegnata con l'obbligo di renderla o di farne un uso determinato, non è sufficiente a configurare un caso di appropriazione indebita.

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 511 C.P. sono infatti necessari i seguenti estremi: 1) la consegna di una cosa con l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato; 2) che siano stati consegnati effetti mobili, denaro, mercanzie, scritti portanti obbligazioni o liberazioni; 3) che il colpevole abbia convertito in uso proprio le cose affidategli; 4) che l'appropriazione sia avvenuta con pregiudizio del proprietario o possessore o detentore della cosa; 5) che concorra l'elemento intenzionale cioè che si voglia trarre dalla cosa un lucro illegittimo.

In concreto, se pur ricorrendo gli altri estremi, rimanga dubbio se il prevenuto abbia realmente convertito in profitto proprio le cose che risultano mancanti, con ciò rimane dubbio anche l'elemento intenzionale e cioè se il prevenuto abbia inteso trarre un lucro illegittimo.

Ove poi la cosa mancante sia stata tenuta — col consenso del proprietario — in luogo pubblico, risulta decisiva la considerazione della possibilità che la cosa sia stata asportata da terze persone senza che il prevenuto abbia tratto profitto dall'asportazione.

115

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 20 marzo 1939 - *Canti Olimpio* (Avv. *G. Forcellini*). Processo, N. 347, Anno 1938.

Nel reato di cui all'art. 271 C.P. l'elemento materiale è rappresentato dal turbamento dell'altrui possesso, l'elemento soggettivo dalla intenzione di farsi giustizia da sè, di propria autorità.

Quando la legge parla di possesso senz'altra specificazione si riferisce a qualsiasi possesso, anche a quello semplicemente di fatto.

Anche nel caso in cui si tratti di servitù di passo può, in relazio-

ne ad essa, parlarsi di possesso (1), sebbene normalmente per le servitù discontinue si accenni al quasi-possesso.

Il possesso di un passaggio è turbato tanto se il passaggio venga ostruito o in altra maniera impedito, quanto se venga distrutto tutto o in parte. La circostanza che un altro ne sia stato fatto dal prevenuto, ma senza ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere eventuali diritti allo spostamento, non annulla il reato.

116

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 26 marzo 1939 - *Giovanetti Pietro*, (Avv. G. Forcellini). Processo N. 84, Anno 1939.

Il principio fondamentale e generale del Regolamento 4 agosto 1927 è quello che tutti i forensi (e cioè coloro che non sono cittadini effettivi Sammarinesi) debbono ottenere il permesso di soggiorno (art. 1°). Solo in via di eccezione determinate categorie ne vengono dispensate (art. 4). Ne consegue che essendo le eccezioni tassative, esse non possono estendersi a casi non contemplati in modo specifico e anche che ogni caso dubbio deve rientrare nella regola e non nella eccezione (2).

117

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 27 marzo 1939 - *Zavoli Severino* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 8, Anno 1939.

Al tentativo di furto sono applicabili le stesse qualificazioni previste per il furto consumato.

118

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 28 aprile 1939 - *Zanotti Giordano* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 55, Anno 1939.

La abusiva introduzione di tabacco nel territorio costituisce il reato di cui all'art. 397 C.P. qualunque sia il motivo per il quale la introduzione è stata fatta.

119

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 28 aprile 1939 - *Fabrizi Michele* (Avv. S. Belluzzi). Processo N. 344, Anno 1938.

Agli effetti della legge penale sammarinese per contrabbando si intende unicamente la *introduzione* nel territorio della Repubblica dei generi indicati all'art. 397 C.P..

(1) Conf. sentenza 30 novembre 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 197.

(2) Conf. sentenza 28 maggio 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 37.

Non risponde pertanto di tale reato chi è sorpreso mentre si accinge a trasferire mistrà da questo territorio a quello italiano.

In simile fattispecie deve solo indagarsi se il mistrà sia stato abusivamente distillato su questo territorio.

Non costituisce sufficiente prova di abusiva distillazione la circostanza che il prevenuto non sappia giustificare il possesso e indicare la provenienza del mistrà stesso.

120

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 12 maggio 1939 - *Vagnini Paolina* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 338, Anno 1938.

Gli epiteti di « ladro », « biricchino », « trappolone » sono contumeliosi. Non può dubitarsi dell'*animus offendendi* quando tali parole sono state pronunciate effettivamente e in pubblico.

La circostanza che tra prevenuto e parte lesa sussistano conteggi non ancora liquidati può spiegare il movente delle offese, costituire una attenuante ma non elimina il reato.

121

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 19 maggio 1939 - *De Luigi Armando* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 94, Anno 1939.

L'insorgenza di polmonite che sia guarita entro i dieci giorni senza aver addotto il paziente in pericolo di vita, non toglie, alle lesioni che ne furono causa, la qualifica di « semplici » (vedi art. 4 legge 15 aprile 1926).

In tal caso pertanto non ha alcun rilievo — agli effetti penali — stabilire se trattasi effettivamente di polmonite traumatica oppure di affezione eziologicamente del tutto indipendente dalle riportate lesioni.

122

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 8 giugno 1939 - *Michelsoni Lazzaro* (Avv. P. Belloni). Processo N. 97, Anno 1939.

L'art. 7 della Legge 13 luglio 1933 n. 11 punisce il fatto di chi rifiuti di declinare le proprie generalità o di chi indichi generalità non esatte.

Trattandosi di contravvenzione alla perfezione del reato è sufficiente la volontarietà del fatto.

Non si può parlare di ubriachezza capace di togliere la cognizione delle cose, e con ciò di escludere la volontarietà del proprio comportamento, allorchè il soggetto agì sia pure esageratamente ma con evidente coordinazione.

123

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 9 giugno 1939 - *Casadei Angelo* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 16, Anno 1939.

Il tentativo di furto deve qualificarsi semplice se non concorrono circostanze che lo qualifichino. In tal caso, e se il prevenuto non è riuscito ad impossessarsi di cosa alcuna, il danno (sui cui basare la pena in forza dell'art. 492 C.P.) deve considerarsi quello minimo contemplato dalla legge.

Non commette la contravvenzione di cui al n. 5 dell'art. 549 C.P. chi è trovato in possesso di un usuale coltello che di per sè non sia arma *insidiosa* perchè non a scrocco (Art. 549 n. 3) e che non possa neppure considerarsi arma *propria* per non essere stato usato o portato per la difesa o per la offesa (Art. 549 n. 2).

124

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 17 giugno 1939 - *Poggiali Angelo* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 96, Anno 1939.

La allegata ignoranza della legge penale non può scusare.

D'altra parte, per la sussistenza delle contravvenzioni, non occorre provare « la diretta determinazione e l'animo di trasgredire la legge » (art. 551 C.P.) (1).

125

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 23 giugno 1939 - *Tonelli Antonio* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 157, Anno 1939.

Il fatto materiale dell'accertata *delazione* di un rasoio, e la prova di intenzioni minacciose verso terzi (2), sono elementi in base ai quali il rasoio stesso assume la qualificazione di arma propria in base al n. 2 dell'art. 549 C.P., perchè portato con intenzioni di offesa e di difesa.

126

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 17 novembre 1939 - *Terenzi Rosa* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 208, Anno 1939.

Non costituisce oggettivamente e tanto meno soggettivamente reato la raccolta di quell'erba che cresce da sola nei campi e che si suole raccogliere dalla povera gente.

(1) Conf. sentenze 20 marzo 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 29 e 17 febbraio 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 34.

(2) Vedi sentenza 9 giugno 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 180.

127

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 17 novembre 1939 - *Vannucci Giovanni* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 318, Anno 1939 (1).

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 329 C.P. è sufficiente la « volontarietà colposa del fatto » dal momento che la « deliberazione dell'animo di chi proferisce », è, dall'art. 329 stesso, annoverata non come uno degli estremi o elementi essenziali del reato ma unicamente come criterio per dosare la pena in concreto.

Di conseguenza deve ritenersi colpevole di questo reato chi in luogo pubblico e di fronte a più persone pronuncia bestemmie contro il Santissimo Nome di Dio e della Vergine: indipendentemente dall'indagare se agì con la diretta deliberazione di offendere oppure per cattiva inveterata abitudine.

Al prevenuto che agì in istato di semi-ubriachezza può concedersi la diminuzione di cui all'art. 25 C.P..

Percorrere un tratto di strada tenendo il veicolo sulla sinistra anzichè sulla destra contrasta con l'art. 7 del Regolamento 6 marzo 1922 n. 15. Tale articolo ammette lo spostamento a sinistra solo per oltrepassare altri veicoli: di conseguenza, trovando persone sulla destra, deve attendere che esse si spostino e lascino lo spazio sufficiente per passare.

128

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 24 novembre 1939 - *Monaldi Serafino* ed altri (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 187, Anno 1939 (2).

La parola « morgantone » ha, nel linguaggio della regione, significato di scherno e disistima. Pertanto il dolo *inest in re ipsa* (3) quando tale epiteto sia stato lanciato in luogo pubblico e in presenza di più persone.

Trattandosi di ferite *lievi* a norma dell'art. 454 C.P. risulta indifferente, in relazione alla qualifica del reato ed alla pena e data l'esistenza di querela, accertare il tempo accorso per la guarigione: la pena è in ogni caso quella prevista dall'art. 458 C.P. e cioè la prigionia da 1 a 3 mesi.

Agisce dietro grave provocazione chi colpisce l'avversario che per primo sia trasceso in ingiurie e vie di fatto.

(1) Confermata il 3 febbraio 1941.

(2) Confermata in appello il 26 settembre 1940.

(3) Conforme sentenza 1^o giugno 1918 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 80.

La presenza sul luogo di numerose persone le quali, com'era assolutamente prevedibile, si siano intromesse per separare i contendenti, esclude la legittima difesa in quanto impedisce di supporre che l'agredito sia stato spinto alla reazione da un imminente ed inevitabile pericolo di vita: anche se questi estremi debbono rapportarsi al soggetto che agisce.

129

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 24 novembre 1939 - *Stacchini Pasquina* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 199, Anno 1939.

Non ricorre l'ipotesi di furto sibbene quella del reato di ragion fattasi allorchè il prevenuto agì con la precisa intenzione di soddisfare un suo credito.

130

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 20 dicembre 1939 - *Bartolini Marino* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 205, Anno 1939.

Nel caso di furto semplice, punito a norma dell'art. 492 n. 1 C.P., l'azione penale deve essere iniziata entro sei mesi dal commesso reato (art. 107 C.P.) per sfuggire alla prescrizione di cui all'art. 106 n. 1 C.P..

Nè può riconoscersi alcun valore alla circostanza che l'azione penale fu tardivamente iniziata perchè tardivamente portata a conoscenza dell'Autorità la *notitia criminis*.

Quando, per tutte le circostanze con cui il fatto avvenne, può sorgere dubbio se il prevenuto abbia agito con l'animo di rubare o non piuttosto con l'intento di far danno, il dubbio deve essere risolto in favore dell'imputato: il quale pertanto si riterrà responsabile di danneggiamento (art. 528 n. 1 C.P.) e non di furto.

131

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 20 dicembre 1939 - *Guidi Girolamo* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 339, Anno 1939.

Nel comportamento di chi si impossessi di una valigia trovata sulla strada e la nasconda con la manifesta intenzione di appropriarsi di tutto il contenuto, non si riscontra nè il reato di furto (1) nè quello di appropriazione indebita bensì quello considerato in modo specifico dall'art. 513 C.P. e cioè l'appropriazione di cosa smarrita.

Tale reato è di azione pubblica.

(1) Conforme sentenza 2 luglio 1920 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 130.

All'agente può essere inflitta una multa pari al valore complessivo degli oggetti appropriati: tale computo della pena, tuttavia, non esclude che la pena stessa venga ad essere diminuita per il ricorrere di attenuanti quali quelle di cui all'art. 36 n. 4, 5, 6 C.P..

132

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 8 Marzo 1940 -
Salicioni Luigi (Avv. G. Forcellini). Processo N. 390, Anno 1939.

Accertato il possesso, nel prevenuto, di strumenti atti alla distillazione che non siano sigillati nè smontati nè comunque resi inservibili ed anzi in perfetta efficienza, è del tutto indifferente che tali strumenti siano stati o meno a suo tempo denunciati: il Regolamento 26 maggio 1914 n. 16 impone non solo la denuncia ma anche, ed in ispecie, la riduzione (da parte dell'Ispettorato di Polizia) degli apparecchi in tale stato da essere costantemente inservibili (1).

La confisca degli strumenti, nella fattispecie, è imposta dall'art. 1 del citato Regolamento.

133

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 8 Marzo 1940 -
Pezzi Lazzaro (Avv. G. Forcellini). Processo N. 409, Anno 1939.

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 529 n. 3 C.P. occorre, se non un dolo specifico, certo la consapevolezza che il terreno occupato sia pubblico. Deve pertanto essere assolto per mancanza dell'elemento intenzionale colui che in realtà occupò il terreno dopo averlo preso in affitto da persona la quale aveva affermato essere il terreno stesso di sua proprietà e che da sempre appariva effettivamente come proprietaria. Ciò indipendentemente da ogni questione sull'appartenenza, a privati oppure allo Stato, del terreno in oggetto.

L'art. 10 del Regolamento di Igiene pubblica 27 agosto 1884 vieta che vengano posti a distanza inferiore ai metri quindici della strada pubblica depositi di letame: siano essi permanenti o siano temporanei. Onde non ha alcun valore scriminante la asserita intenzione di rimuovere quanto prima un tale deposito.

(1) V. sentenza al N. 138.

134

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 9 Marzo 1940 - *Benvenuti Marino* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 264, Anno 1939.

L'obbligo di macellare nei pubblici macelli ha un duplice scopo: quello di assoggettare la carne alla visita del sanitario e quello di evitare che si sfugga al dazio sulle carni macellate.

L'autorizzazione del sanitario a macellare in stalla privata trattandosi di caso di urgenza, se può far ritenere soddisfatto il primo dei due scopi della norma, lascia tuttavia sussistere la contravvenzione sotto il punto di vista del secondo obiettivo.

135

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 Marzo 1940 - *Ugolini Lorenzo* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 23, Anno 1940 (1).

Realizza il requisito di *irregolarità* richiesto per la perfezione del reato di cui all'art. 549 n. 15 C.P. (2), chi lasci la moglie nell'indigenza e relegata in isolato tugurio non già per mancanza di mezzi o per impossibilità di far fronte ai suoi obblighi ma per dare ogni assistenza all'amante con la quale convive.

136

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 25 Aprile 1940 - *Gasperoni Guido* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 25, Anno 1940.

Mancano gli estremi per ritenere che abbia agito in vero e proprio stato di necessità (3), ma è invece da ammettere che abbia agito con non piena libertà di volere a sensi dell'art. 25 C.P., il prevenuto che siasi impossessato di poca legna costretto dal rigore del freddo, dalla miseria e dalla necessità di riscaldare i familiari.

137

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 26 Aprile 1940 - *Merli Virgilio* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 394, Anno 1940.

Il fatto di non aver osservato la prescrizione dell'Autorità di costruire un muro della propria casa in aderenza ad una scarpata, in modo da servire di sostegno a questa e alla sovrastante via pubblica,

(1) Confermata in appello il 18 Aprile 1941 N. 44.

(2) Conforme sentenza 28 Aprile 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 180.

(3) Conf. sentenza 20 Maggio 1911 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 86.

non può costituire reato ma violazione di accordo, di patto o di concessione perseguibile solo in via civile.

Costituisce danneggiamento il fatto di scalzare la scarpata di una strada pubblica allo scopo di ottenere un maggior spazio fra la scarpata stessa e il muro di una casa privata. L'azione penale per tale reato, tenuto conto che la pena è di prima categoria, si prescrive in sei mesi dalla commissione del fatto: se entro tale termine non è presentata denuncia non resta più che l'azione civile.

Non è in alcun modo possibile imputare la inosservanza di un ordine della Gendarmeria circa l'immediata costruzione di un muro di sostegno alla scarpata di una pubblica strada — scarpata dal prevenuto stesso danneggiata — nel caso in cui l'ordine sia subordinato alla condizione del *previo accordo con l'Ufficio Tecnico* e questo, pur sollecitato, ritardi il sopraluogo e ometta di dare istruzioni in merito.

In tale complessa fattispecie potrebbe invece imputarsi al prevenuto il fatto di aver iniziato lo scavo per il muro *prima* di aver ricevuto autorizzazione dall'Ufficio Tecnico occupando quindi arbitrariamente il suolo pubblico (art. 529 C.P.).

138

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 26 Maggio 1940 - *Salicioni Settimio* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 407, Anno 1939.

L'art. 1 del Regolamento 26 maggio 1914 n. 16 punisce chi venga sorpreso in possesso di macchine atte a fabbricare spiriti che non siano sigillate dall'Ispettorato Politico in modo da non poter essere utilizzate.

A sua volta l'art. 1 del Decreto 20 febbraio 1909 punisce la effettiva distillazione.

L'una e l'altra delle citate norme di legge risultano violate da chi venga sorpreso in possesso di arnesi atti a distillare spirito, non sigillati ma funzionanti, nonchè di mistrà già fabbricato e pronto al consumo. L'una e l'altra della citate disposizioni risultano violate più volte da chi più volte sia stato trovato nelle accennate condizioni.

Non ostante tutto ciò, per il disposto degli artt. 46 n. 2, 44 e 45 n. 2 C.P., non si ha concorso di reati nè reiterazione ma unico reato continuato.

139

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 29 Maggio 1940 - *Capicchioni Leo* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 334, Anno 1939.

Nell'indagare circa l'elemento subiettivo del reato di lesioni, sebene il fatto sia avvenuto a seguito di discussione o alterco si può egualmente giungere ad escludere l'esistenza del dolo: ciò quando il prevenuto non agì nell'intenzione di *lesionare* in qualsiasi modo l'avversario

ma in quella, ben diversa, di indurlo a lasciare cosa indebitamente se pur scherzosamente presa (trattavasi di una bicicletta). Ed anche ove potesse sussistere un dubbio, questo deve risolversi in favore del prevenuto.

L'esclusione del dolo porta la fattispecie nell'ambito della colpa se il prevenuto, pur senza voler recare il danno, abbia agito in modo tale da poter prevedere che un danno avrebbe potuto derivare.

Il discernimento di cui all'art. 18 n. 1 C.P. consiste nella capacità di concepire e comprendere la importanza morale e giuridica delle cose e dei fatti umani: capacità eminentemente relativa e non determinabile a priori. Essa può nello stesso individuo sussistere per certi reati (es. contro la proprietà, contro la persona) e può non sussistere per reati di specie diversa (es. contro la pubblica amministrazione, contro lo Stato). In conclusione il giudizio sulla sussistenza o no del discernimento involge un apprezzamento di fatto da farsi caso per caso.

Le lesioni riportate da soggetto che, da un'iniziale calcificazione della cornea dell'occhio sinistro dovuta a ustione da calce lanciaagli in viso, residuò opacità completa e permanente della cornea e pertanto abolizione della funzione visiva dell'occhio, sono da definirsi « ferite gravi di loro natura » ai sensi degli artt. 456 e 460 C.P. (1).

Al prevenuto incensurato e minore possono essere concessi tutti i benefici di legge.

140

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 30 Maggio 1940 - Moraccini Salvatore (Avv. S. Belluzzi). Processo N. 213, Anno 1938.

Deve escludersi il furto e affermarsi invece una ragion fattasi a norma dell'art. 271 C.P. nel caso di chi si sia bensì impossessato di fieno altrui, ma con la precisa intenzione di pagarsi dei danni che l'attuale parte lesa cagionò tagliando fieno su di una striscia di prato di proprietà del prevenuto.

141

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 31 Maggio 1940 - Bucci Domenico (Avv. G. Forcellini). Processo N. 72, Anno 1940.

Il fatto che si rimprovera al soggetto che *abusivamente* abbia accumulato pietrame su luogo pubblico, consiste nell'aver agito senza alcuna preventiva autorizzazione: pertanto ai fini del perfezionamento del misfatto di cui all'art. 529 n. 3 e tanto più della contravvenzione

(1) Conf. sentenza 8 Aprile 1911 Giur. Samm. 1911-1920, II, p. 85.

prevista all'art. 550 n. 46 C.P., non ha alcun rilievo l'intento per il quale il prevenuto si determinò ad agire (1).

Se dal ruzzolamento delle pietre così accumulate sia derivato un danno alle cose di terzi, devesi indagare se l'evento si sia verificato per diretta intenzione di produrlo o non piuttosto per puro accidente non riferibile alla volontà del prevenuto: accertato il ricorrere di questa seconda ipotesi, il prevenuto dovrà rispondere soltanto in via civile e non anche in sede penale del danno arrecato.

142

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 10 Giugno 1940 - Tonti Domenico (Avv. Gemino Gozi). Processo N. 422, Anno 1939.

Il codice Penale di San Marino non contempla il misfatto di simulazione di reato.

L'art. 287 C.P. che prevede la calunnia, oltre che nel caso di presentazione di una vera e propria denuncia o querela, può trovare applicazione anche nei confronti di chi, interrogato dalla forza pubblica, avanzi sospetti nei confronti di persona di cui conosca l'innocenza, ove ciò avvenga con specifico dolo.

143

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 27 Settembre 1940 - Grassi Aurelio (Avv. Gemino Gozi). Processo N. 67, Anno 1939.

Deve essere assolto chi abbia commesso fatti materiali che rientrino nella previsione del reato di cui all'art. 271 C.P. (nella fattispecie: impossessamento dei prodotti di un terreno già di proprietà del suocero e assegnato a terzi a seguito di procedura coattiva in pagamento di credito), quando tali fatti non sono stati commessi con dolo bensì con la convinzione di compiere atti perfettamente legittimi perchè conformi alle istruzioni avute da chi appariva all'agente proprietario incontestato.

144

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 27 Settembre 1946 - Moretti Carolina (Avv. Gemino Gozi). Processo N. 234, Anno 1940.

Manca ogni prova circa il dolo necessario a configurare il reato di diffamazione, il c.d. *animus diffamandi*, nel caso di chi si sia limi-

(1) Conf. sentenza 7 Dicembre 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 197.

tato a riferire quanto aveva visto e ad elevare in base a ciò i suoi sospetti con la convinzione di esercitare un proprio diritto (1).

145

COMMISSARIO LECCE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 Novembre 1940 - *Vicini Domenico* (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 116, Anno 1940.

Il reato di cui all'art. 529 n. 3 C.P. — e altresì art. 550 n. 46 C.P. — è di carattere permanente: pertanto la prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui l'abusivo deposito è cessato (2).

In base all'art. 4 della Legge 9 settembre 1919, l'opposizione a Decreto penale deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del Decreto stesso al prevenuto.

146

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 7 Febbraio 1941 - *Grassi Modesto* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 565, Anno 1940.

Deve rispondere anzichè di furto del reato di cui all'art. 513 C.P. chi, avendo trovata cosa da altri smarrita, non ne abbia fatta consegna o denuncia alla forza pubblica entro quarantotto ore.

La mancanza di consegna o denuncia nel termine sopra indicato comporta, per esplicita disposizione dell'art. 513 C.P., la *presunzione legale di volontà di appropriazione*, a nulla quindi rilevando l'asserita intenzione di tenere la cosa a disposizione del proprietario e la circostanza che, appena richiesto dai gendarmi, il prevenuto abbia dichiarato di avere la cosa nella sua abitazione.

147

COMMISSARIO LECCE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 28 Marzo 1941 - *M.U.* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 129, Anno 1940.

Pur essendo i fatti narrati sufficienti a far ritenere il reato di cui all'art. 333 C.P., in difetto di ogni altra testimonianza è opportuno procedere ad assoluzione dubitativa allorchè la narrazione proviene da ragazza appena quattordicenne e quindi non ancora in grado di comprendere gesti ed atti di ordine sessuale compiuti da un uomo. E' facile in quella età, anche in buona fede, lasciare che fantasia e immaginazione soverchino o deformino la realtà.

(1) Conf. sentenza 25 Febbraio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 120.

(2) Conf. sentenza 22 Aprile 1927 in *Giur. Samm.* 1927, p. 42.

148

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 4 Aprile 1941 -
Ugolini Lorenzo (Avv. G. Forcellini). Processo N. 487, Anno 1940 (1).

Contravviene all'obbligo giuridico e morale di convivere con la moglie e di dividere con lei il poco o molto che riesce giornalmente a guadagnare chi abbandoni la moglie in un misero capanno e si rechi a vivere separatamente in casa altrui portandovi i guadagni provenienti dal suo lavoro, dopo aver dolosamente venduta l'unica proprietà alla propria amante per beneficiare questa e rendersi nullatenente di fronte alla moglie.

Di fronte a tutto ciò risulta evidente che si versa nel caso di *irregolatezza* o *inerzia* e che il prevenuto deve essere tenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 549, n. 15 C.P..

Chi a distanza di pochi mesi realizzi più volte fatti costituenti l'accennata contravvenzione, anzichè di più distinti reati risponde di un sol reato con l'aggravante della continuazione: onde risulta giustificato applicare il massimo della pena.

149

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 18 Aprile 1941 -
Albani Giuseppe (Avv. G. Forcellini). Processo N. 32, Anno 1941.

Ove non sia stato accertato con sicurezza che il prevenuto fu colto in atto di vendere la merce (foglie di tabacco), non può parlarsi di *smercio* di generi di privativa (art. 399 C.P.).

La semplice *detenzione* di generi di privativa è punita genericamente dall'art. 398 C.P.. Ma essa è sufficiente a far ritenere l'esistenza del più grave reato di *introduzione* di cui all'art. 397 C.P. ogni qual volta il soggetto non sia in grado di provare la provenienza della merce sequestrata a sue mani.

L'abusiva introduzione in questo territorio di generi di privativa è dal Codice Penale contemplata e come misfatto (art. 397 C.P.) e come contravvenzione (art. 550 n. 32). Trattandosi di esigua quantità è da ritenere la contravvenzione.

150

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 23 Aprile 1941 -
Tonelli Marino (Avv. G. Forcellini). Processo N. 27, Anno 1941.

Più furti commessi in base ad una sola risoluzione criminosa debbono considerarsi come un sol furto continuato.

(1) Confermata in appello il 19 Aprile 1942 N. 45.

In caso di reato continuato la diminuzione di pena di cui all'art. 42 C.P. deve applicarsi al prevenuto che abbia pienamente e spontaneamente confessato, anche se ciò solo per alcuni degli episodi da cui deriva la continuazione sia avvenuto *prima che fossero raccolte prove decisive*.

Concorrendo con l'aggravante della continuazione (1) la diminuzione di cui all'art. 42 C.P., può applicarsi il minimo della pena.

151

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 Maggio 1941 - *Vendemini Nazzarena* ed altri (Avv. *Gemino Gozi*). Processo N. 82. Anno 1941.

Deve essere considerato coautore o correo (art. 85 C.P.) nel reato di lesioni sia chi colpisce con pugni la vittima sia chi la tiene ferma mentre viene colpita (2).

Nessuna provocazione può trovarsi nel fatto di una giovane che, vedendosi brutalmente ed improvvisamente respinta dopo anni di fidanzamento, insista per avere una spiegazione.

152

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 30 Maggio 1941 - *Terenzi Giovanni* e *Raganini Giovanni* (Avv. *G. Forcellini* e *Gemino Gozi*). Processo N. 87, Anno 1941.

Perchè sussista il reato di cui all'art. 287 C.P. non è sufficiente la infondatezza della denuncia (3).

In particolare può ritenersi non essere frutto di dolo ma conseguenza di errore scusabile la inesatta accusa che alcuno, precipitato in istato di totale ubriachezza dalla scarpata di una strada, abbia mosso ad altri, col quale poco prima si trovava, di avervelo spinto.

153

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 Giugno 1941 - *Gennari Desolino* (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 379, Anno 1940.

La dichiarazione dell'imputato di non aver ritenuto che il fatto commesso potesse costituire reato, non può minimamente far concludere per la mancanza di dolo.

(1) Conf. sentenza 1 Febbraio 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 155.

(2) Conf. sentenza 4 Gennaio 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 16.

(3) Conf. sentenza 25 Febbraio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 120.

Ogni individuo maturo e di normale capacità intellettuale non può non avere la comune e universale cognizione che è cosa illecita e punita l'appropriarsi dei beni altrui.

Il valore economico del furto, ai fini del computo della pena, non può mai commisurarsi al numero delle cose sottratte ma unicamente al valore complessivo della refurtiva.

154

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 6 Giugno 1941 - Podeschi Giovanni (Avv. P. Belloni). Processo N. 589, Anno 1940.

I dati catastali forniscono solo un'indicazione e non impediscono, in giudizio, la dimostrazione di una situazione di fatto diversa.

Chi abbia realizzato fatti materiali corrispondenti alla previsione dell'art. 271 C.P. (in particolare, turbato con la costruzione di un capanno il possesso di un passaggio), può essere assolto circa la prova della responsabilità ogni qual volta le circostanze mostrino ch'egli agì in buona fede.

Buona fede indubbiamente traspare dal fatto che il prevenuto costruì senza formali opposizioni da parte del possessore nonchè dietro assicurazione del proprio buon diritto avuta da geometra col quale concordi poi il perito d'ufficio.

Il parere dei due periti, pur non avendo efficacia vincolante per il giudice (1) ancorchè basato su risultati catastali, tuttavia fornisce la prova della buona fede del prevenuto che abbia agito in modo ad esso parere conforme.

155

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 27 Giugno 1941 - Dell'Olmo Raffaele (Avv. G. Forcellini). Processo N. 139, Anno 1941.

Deve essere assolto per aver agito per legittima ritorsione e quindi nello stato di mancata libera elezione di cui all'art. 24 C.P. chi, colpito con un pugno, *illico et immediate* lo abbia restituito.

156

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 21 Novembre 1941 - Cenci Ezio (Avv. G. Forcellini). Processo N. 282, Anno 1941.

Solo per alcune delle ipotesi di danneggiamento comprese nel capitolo « Di qualunque altro danno cagionato » (artt. 527 e seguenti C.P.) è necessario ricercare il fine specifico: esattamente per quei casi

(1) Conf. sentenza 4 Gennaio 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 16.

in cui può verificarsi che il fatto, dato il fine proposto dall'autore, in realtà cada in altri titoli (furto, ragion fattasi, ecc.) (1).

Quando questa possibilità è esclusa, è sufficiente accertare la volontarietà del fatto con la consapevolezza di arrecare un danno ad altri.

157

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 25 Novembre 1941 - Stefanelli Marino (Avv. P. Belloni). Processo N. 295, Anno 1941.

La forma del reato mancato non si addice al furto (2).

Non di reato mancato, bensì di tentativo, deve parlarsi nel caso di chi, sorpreso a tagliare erba sul fondo altrui, si allontani lasciando l'erba falciata sul posto (3).

La denuncia giurata della parte lesa che abbia sorpreso il reo in *ipso facto*, fa piena prova.

Ne deriva che in tal caso al prevenuto che confessi non può concedersi la diminuzione di cui all'art. 42 C.P. ma la sola circostanza attenuante dell'art. 36 n. 8.

158

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 10 Dicembre 1941 - Pelliccioni Guglielmo (Avv. G. Forcellini). Processo N. 288, Anno 1941.

Nel fatto materiale di chi, durante un litigio e quindi allo scopo di svergognare l'avversario di fronte ai presenti, abbia affermato che esso avversario è un ladro e che durante la trebbiatura gli aveva portata via del grano sull'aia — pur dovendosi ritenere che sussiste tanto l'ingiuria (parola « ladro ») quanto la diffamazione (attribuzione di un fatto circostanziato avente le caratteristiche di cui all'art. 480 C.P.) (4) — tuttavia risulta che i due reati sono stati commessi in unico contesto e che dipendono da una sola risoluzione criminosa: si può infatti ritenere che l'affermazione diffamatoria rappresenti la spiegazione dell'epiteto ingiurioso.

E' pertanto da affermare l'esistenza del solo reato più grave e cioè della diffamazione.

(1) Vedi sentenza 19 Ottobre 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932 p. 151.

(2) Vedi sentenza al N. 41.

(3) Conf. sentenza 8 Novembre 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 46.

(4) Conformi: sentenze 15 Settembre 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 35 — 2 Dicembre 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 160 — 8 Maggio 1936 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 198.

L'art. 489 C.P. dispone che la prova dei fatti attribuiti è ammessa a giustificazione solo nei due seguenti casi: 1°) quando la stessa persona colpita dall'ingiuria o dalla diffamazione faccia istanza perchè il processo si estenda a chiarire la verità o la falsità delle attribuzioni; 2°) quando il fisco, in seguito alle attribuzioni, proceda contro la persona colpita dall'ingiuria o dalla diffamazione (1).

Non verificandosi nè l'una nè l'altra ipotesi, a nulla rileva che il prevenuto abbia inteso di affermare fatti veri in quanto gli erano stati riferiti.

159

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 12 Dicembre 1941 - *De Biagi Marino* (Avv. G. Bonelli). Processo N. 284, Anno 1941 (2).

Per la perfezione del reato di cui all'art. 329 C.P. è sufficiente la volontarietà del fatto dal momento che la « deliberazione dell'animo di chi proferisce » è dal detto articolo annoverata come uno dei criteri per dosare la pena e non come uno degli estremi del reato.

Ritenuta in concreto la pronuncia *volontaria* ma non *deliberata* delle offese, può applicarsi il minimo della pena.

160

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 17 Dicembre 1941 - *Mina Giovanni* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 283, Anno 1941.

Il riconoscimento che il derubato faccia per proprie delle cose trovate a mani del prevenuto, non è prova sufficiente a ritenere quest'ultimo autore del furto ogni qual volta, per il genere delle cose, possa dubitarsi di un errore nel riconoscimento.

161

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 26 Gennaio 1942 - *Canarezza Primo* (Avv. G. Forcellini). Processo N. 297, Anno 1942.

Mancano, nel codice penale sammarinese, disposizioni che prevedano come reato a sè il maltrattamento in danno del coniuge o, più ampiamente, in famiglia.

Di conseguenza, verificandosi il caso, non può procedersi se non per reati generici dei quali ricorranzo gli estremi (percosse, lesioni) e che, se sussistenti, potranno giudicarsi aggravati a sensi dell'art. 461 C.P..

(1) Conf. 24 Aprile 1936 in *Giur. Samm.* 1935-36, p. 198.

(2) Confermata in appello il 7 Settembre 1942.

162

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 27 Aprile 1942 - *Ragini Giuseppe* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 109, Anno 1942.

La contravvenzione di cui al 2° comma dell'art. 2 della Legge 4 agosto 1921 richiede, oltre il fatto materiale dello svolgimento di un gioco d'azzardo nella casa o esercizio, che il proprietario o esercente o possessore (1) abbia scientemente concesso il locale per il gioco o questo abbia scientemente tollerato.

Lo stesso pertanto deve essere assoluto ove dimostri di aver cercato di impedire il gioco o che il gioco sia continuato nonostante sue precise intimazioni di tralasciarlo (2).

163

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 12 Giugno 1942 - *Vannucci Armando* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 142, Anno 1942.

Trattandosi di contravvenzione il reato sussiste anche se manca nel soggetto « la diretta determinazione e l'animo di trasgredire la legge » (art. 551 C.P.) (3).

Può riguardarsi come *complicità non necessaria* (artt. 87 n. 4 e 89 C.P.) l'azione tendente a diminuire la possibilità di sorpresa durante la commissione del reato.

164

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 19 Giugno 1942 - *Geri Silvio* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 221, Anno 1942 (4).

L'annullamento di un reato a seguito di fatto posteriore ad esso (importazione di merce già abusivamente esportata) è istituito che non esiste nel Codice Penale sammarinese.

165

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 25 Settembre 1942 - *Renzi Pier Gaetano* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 8, Anno 1942.

Perchè sussista responsabilità penale per colpa occorre, oltre

(1) Conf. sentenza 24 Ottobre 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 26.

(2) Conf. sentenza 25 Ottobre 1924 in *Giur. Samm.* 1924, p. 90.

(3) Conf. sentenza 17 Febbraio 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 34.

(4) Confermata in appello il 28 Giugno 1943.

l'evento, un fatto o atto del soggetto che ponga in essere la colpa e cioè che possa essere rimproverato come imprudenza o negligenza (1).

In mancanza della prova di ciò, di fronte al solo fatto materiale dell'esistenza di una lesione riferibile quale effetto alla condotta del prevenuto (2), questi deve essere assolto. Può farsi salvo ogni eventuale diritto della parte lesa di agire in via civile.

166

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 25 Settembre 1942 - *Mularoni Luigi* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 341, Anno 1942.

Le deposizioni giurate rese dai verbalizzanti hanno indubbiamente un rilevante valore probatorio.

Tuttavia quando — dalle circostanze del fatto così come riferito dagli stessi agenti (riconoscimento di persona in condizioni particolarmente disagiati) nonchè per la concorde dichiarazione dei testi circa la esistenza di fatti incompatibili (alibi) — possa ritenersi che i verbalizzanti siano incorsi in errore, il dubbio è legittimo e deve essere risolto in favore dell'imputato.

167

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 Novembre 1942 - *Olei Ferdinando* (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 9, Anno 1942.

Chi viene compiendo sulla pubblica strada manovre che possano recare danno ai passanti, ha l'obbligo di assicurarsi costantemente che nessuno si avvicini.

L'omissione di questa doverosa cautela costituisce in colpa l'agente relativamente al danno che ad altri ne derivi.

168

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 Novembre 1942 - *Geri Benedetto* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 384, Anno 1942.

La detenzione, di alcoolici, quando non ne sia dimostrata la legittima provenienza, configura il reato di cui all'art. 398 C.P. ma può anche, concorrendo con altre circostanze, ritenersi prova della commissione del reato di cui al Decreto 20 febbraio 1909 che proibisce la distillazione degli spiriti (3).

(1) Conf. sentenza 24 Novembre 1921 in *Giur. Samm.* 1921, p. 21.

(2) Conf. sentenza 25 Novembre 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 47.

(3) V. sentenze ai Nn. 132 e 138.

La detenzione di alambicco non denunciato e non congruamente sigillato è punita dal Regolamento 26 maggio 1914 n. 16.

Il rinvenimento di strumenti abusivi e di prodotti di distillazione nelle immediate vicinanze della casa del prevenuto o comunque in località che sia nel possesso o nel controllo dello stesso, importa che il soggetto debba rispondere a termini delle citate disposizioni di legge.

La prova liberatoria circa la provenienza non illecita di alcoolici rinvenuti presso il prevenuto, non può dirsi fornita con la semplice negativa dell'imputato nè con testi i quali dicano che, pur frequentando la sua casa, mai si erano accorti che egli possedesse alambicchi o distillasse.

169

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 20 Novembre 1942 - Pasolini Nazzeno (contumace). Processo N. 348, Anno 1942.

Secondo l'art. 7 della Legge 9 settembre 1919 l'opponente a Decreto Penale che non si presenti *personalmente* all'udienza fissata per la trattazione dell'opposizione, può « giustificare un legittimo impedimento » e, qualora ciò non avvenga, il Decreto Penale deve essere dichiarato esecutivo.

170

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 20 Novembre 1942 - Berardi Primo ed altri (Avv. G. Forcellini). Processo N. 368, Anno 1942 (1).

Accertato l'impossessamento di cose altrui, l'esistenza del reato di furto non è esclusa dalla circostanza che al momento del fatto il prevenuto ignorava chi fosse il proprietario di esse.

In tanto esiste il reato di ricettazione (art. 515 C.P.) in quanto l'agente abbia la scienza della provenienza furtiva.

171

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 25 Novembre 1942 - Grossi Giuseppe (Avv. S. Belluzzi). Processo N. 93, Anno 1942.

Trattandosi di reato perseguibile a querela di parte deve dichiararsi estinta l'azione penale in forza dell'art. 99 n. 1 C.P. ove la querela sia presentata dopo trascorsi i sei mesi prescritti dall'art. 100 C.P..

Con la minaccia semplice (art. 479 C.P.), se realizzata a mezzo di pistola, può concorrere la contravvenzione di porto abusivo di arma.

(1) Confermata in appello N. 48.

172

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 4 Dicembre 1942 -
Barulli Marino (Avv. G. Forcellini). Processo N. 241, Anno 1942.

Non vi può essere dubbio sulla colpevolezza di chi sia sorpreso nell'atto di chiudere un armadio ove altri custodisca il proprio denaro, quando la mancanza di parte del denaro stesso sia sicuramente accertata.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di flagranza in reato di furto, ove il prevenuto sia riuscito a far perdere traccia di sè per un tempo giudicato sufficiente per mettere al sicuro la refurtiva, non ha valore alcuno la circostanza che sulla di lui persona non sia poi trovata daigendarmi la cosa asportata.

173

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 4 Dicembre 1942 -
Tonelli Angelo (Avv. G. Forcellini). Processo N. 411, Anno 1942.

Un coltello facile a nascondersi e di sua natura micidiale, deve classificarsi come *arma* a norma dell'art. 549 n. 5 C.P. pur non rientrando fra le *armi proprie insidiose* di cui al n. 3 dello stesso articolo (1).

La delazione di esso costituisce quindi reato.

174

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 11 Dicembre 1947 -
Canarezza Primo (Avv. G. Forcellini). Processo N. 353, Anno 1942 (2).

La responsabilità per furto è provata dal rinvenimento presso il prevenuto di grano diverso da quello da lui coltivato e della stessa qualità di quello di cui è stato denunciato il furto.

Il semplice possesso di foglie di tabacco lascia ritenere la frode ai diritti del pubblico erario punita all'art. 398 C.P. poichè tale genere non è posto in vendita e non ne è consentita l'introduzione in Repubblica. La minima quantità, detenuta può influire sull'entità della pena non sull'esistenza del reato (3).

(1) V. sentenza 9 Giugno 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 180.

(2) Sentenza appello N. 49.

(3) Conf. sentenza 5 Aprile 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 192.

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 15 Gennaio 1943 - *Rinaldi Antonio* ed altri (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 181, Anno 1942.

In forza dell'art. 3 n. 3 C.P. questo Tribunale è competente a giudicare del furto, come di ogni altro misfatto o delitto (1), da chiunque commesso fuori del territorio della Repubblica a danno di un cittadino sammarinese. L'applicazione dell'accennata disposizione è esclusa dalla circostanza che il delitto, colpendo più soggetti, gravi solo in parte a carico di un sammarinese.

Per l'applicazione dell'art. 515 C.P. è sufficiente la conoscenza della provenienza non legittima delle cose, non essendo affatto necessario che il ricettatore conosca da quale preciso reato provengano le stesse.

Sono circostanze sufficienti a far ritenere nel soggetto la scienza dell'illegittima provenienza (2):

- 1) che la consegna sia avvenuta in più riprese e sempre di notte,
- 2) che a disporre delle cose fosse persona notoriamente nullatenente,
- 3) che fra i due soggetti preesistesse un rapporto insoluto di credito-debito a favore di chi riceve le cose.

Chi abbia « ricettato » cosa proveniente da misfatto del quale conoscesse la progettazione prima che venisse commesso, non di ricettazione deve rispondere ma di complicità nel reato (artt. 87 seg. C.P.).

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 22 Gennaio 1943 - *Rossi Enrico* ed altri (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 566, Anno 1942.

Il soggetto che abbia raccolto sull'altrui proprietà, senza il consenso dei legittimi proprietari, prodotti agricoli trovati a sue mani, deve rispondere di furto anche se non sia possibile identificare i proprietari danneggiati.

In caso di furto di prodotti campestri, in mancanza di elementi precisi circa le modalità dell'azione, deve ritenersi la soluzione più favorevole all'imputato e cioè che la raccolta sia avvenuta a terra e non sull'albero (direttamente o mediante sbattitura: nei quali casi dovrebbe parlarsi di furto qualificato a norma dell'art. 494 par. VII n. 1 C.P. (3)).

(1) Conf. sentenze 26 Dicembre 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 32 — 23 Luglio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 135 — 26 Marzo 1934 (Ecc.mo Consiglio dei XII) in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 132.

(2) Conf. sentenza 31 Luglio 1935 *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 175.

(3) Conformi sentenze 2 Aprile 1927 in *Giur. Samm.* 1927 p. 31; 11 Marzo 1930 in *Giur. Samm.* 1930, p. 26; 30 Novembre 1933, in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 169.

177

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 12 Marzo 1943 -
Fantini Giuseppe (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 388, Anno 1941 (1).

E' in colpa, relativamente all'evento dannoso che ne possa derivare, il conducente di carro agricolo che durante una sosta lasci le bestie senza conveniente custodia: cioè senza legatura o, in mancanza, omettendo di mettere una persona davanti al carro per trattenere ogni scarto degli animali.

Tanto più ove una o altra di queste due precauzioni di ordine generale fosse resa particolarmente necessaria da circostanze speciali, quali possono essere: l'oscurità, la vicinanza ed il facile accesso ad una linea di traffico, le condizioni fisiche del conducente che lo rendano incapace ad una efficace sorveglianza.

178

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 21 Maggio 1943 -
Bonelli Menetto ed altri (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 42, Anno 1943.

Per l'art. 551 C.P. la contravvenzione sussiste qualunque sia stata l'intenzione del trasgressore.

Il fatto materiale dell'ingombro di suolo pubblico può considerarsi, anzichè sotto la figura di misfatto (art. 529 n. 3), sotto quella minore della contravvenzione di cui all'art. 550 n. 46 C.P. ove possa essere dubbia l'intenzione dolosa.

179

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 12 Giugno 1943 -
Mina Giovanni (Avv. *G. Babboni* e *G. Forcellini*). Processo N. 250, Anno 1942 (2).

Ove azioni criminoso siano commesso sotto l'impero di una legge penale tuttora in vigore al momento del giudizio, è solo a questa legge e non anche all'anteriore e abrogata che deve aversi riguardo.

Il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo ha vigore, come spiega l'ultima parte dell'art. 2 C.P., solo quando « a contare dall'epoca dell'azione criminosa fino all'epoca del giudizio esistano due o più disposizioni legislative diverse fra loro ».

L'art. 42 C.P. non può trovare applicazione in caso di confessione resa dopo che la forza pubblica abbia raccolto elementi inoppugnabili di colpevolezza, di fronte ai quali il prevenuto non possa cioè negare ulteriormente l'addebito.

(1) Confermata in appello il 29 Maggio 1944.

(2) Confermata in appello N. 47.

180

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 17 Settembre 1943 - *Galassi Giuseppe* ed altri (Avv. *D. Vicini*). Processo N. 74, Anno 1943.

Della comune nozione di contrabbando le leggi penali della Repubblica vietano solo l'importazione di generi di privativa e non anche l'esportazione (v. art. 397 C.P.).

Di conseguenza non commette alcun reato chi venga sorpreso nell'atto di trasportare in Italia generi di privativa il cui possesso sia legittimato (onde risulti inapplicabile anche l'art. 398 C.P.).

Tuttavia deve ritenersi che nella descritta fattispecie la merce debba essere egualmente confiscata, stante l'art. 51 della Convenzione 31 marzo 1939 fra Italia e San Marino che impone ai due Stati di impedire nel proprio territorio qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte « concernenti i generi di privativa e quelli soggetti ad imposta di fabbricazione ».

181

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 24 Settembre 1943 - *Giusti Vitaliano* (Avv. *D. Vicini*). Processo N. 221, Anno 1943.

Deve essere assolto il titolare (1) dell'esercizio pubblico nel quale siano sorpresi avventori in atto di gioco d'azzardo allorchè dalle risultanze processuali appaia che il gioco, da poco iniziato, avveniva all'insaputa e cioè senza il consenso o la tolleranza del prevenuto (2): art. 549 n. 17 C.P. e art. 2 Legge 4 agosto 1921 n. 27.

182

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 5 Novembre 1943 - *Gasperoni Giuseppe* - (Avv. *D. Vicini*). Processo N. 341, Anno 1943.

In caso di recidiva specifica la pena può essere superiore al medio.

183

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 12 Novembre 1943 - *Bianchi Nazzareno* (Avv. *D. Vicini*). Processo N. 483, Anno 1943.

Il reato di furto, qualunque ne sia l'entità, è reato di azione pub-

(1) V. « Note interpretative » alla Legge 1921 a pag. 100 del 2° supplemento alla raccolta delle Leggi Decreti — V. sentenza 24 Ottobre 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 26.

(2) Conforme sentenza 25 Aprile 1925 in *Giur. Samm.* 1924, p. 90.

blica: non occorre pertanto querela della parte lesa e anzi vi è obbligo di procedere anche contro il desiderio del danneggiato (1).

184

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 12 Novembre 1943 - *Cardinali Giovanni* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 527, Anno 1943.

Di fronte al fatto materiale di chi, oltre a detenere l'ambicchi non denunciati e non sigillati a norma dell'art. 1 del Regolamento 26 maggio 1914, venga altresì sorpreso in possesso di alcool da lui distillato in dispregio alle disposizioni dell'art. 1 e 2 del Decreto consigliere 20 febbraio 1909, può ritenersi, in base all'art. 46 n. 2 C.P., la sussistenza di un solo reato e precisamente di quello più grave, di cui all'art. 1 e 2 del Decreto del 1909.

185

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 26 Novembre 1943 - *Cardinali Luigi* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 126, Anno 1942.

Ricorrono gli estremi della seconda ipotesi del reato proprio di cui all'art. 257 C.P. — sottrazione e distruzione di lettera — nel caso di fattorino dell'ufficio postale che abbia sottratto francobolli contenuti entro raccomandate e distrutto le medesime, a nulla rilevando che il contenuto venga poi recuperato dal legittimo proprietario.

186

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 14 Gennaio 1944 - *Zanotti Giuseppe* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 216, Anno 1943.

In caso di ubriachezza (2) completa deve ritenersi applicabile l'art. 24 C.P. e pertanto dichiararsi il prevenuto non imputabile.

In caso di ubriachezza che non sia completa e totale può accordarsi la semi-responsabilità a norma dell'art. 25 C.P., il che comporta la diminuzione della pena alla metà (3).

Ricorre la seconda delle accennate ipotesi allorchè risultano circostanze che inducono a ritenere che una sia pur limitata libertà di volere esisteva nel prevenuto al momento del fatto.

(1) Conf. sentenza 7 Maggio 1930 in *Giur. Samm.* 1930, p. 22.

(2) V. sentenze 26 Gennaio 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 27; 15 Gennaio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 38; 28 Luglio 1929 in *Giur. Samm.* 1929, p. 25; 18 Luglio 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 166.

(3) Conf. sentenze 28 Aprile 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932 p. 128 e 11 Aprile 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 157.

187

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 5 Maggio 1944 - *Mularoni Primo* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 60, Anno 1944.

Il reato di diffamazione sussiste sia quando il discorso di cui all'art. 480 C.P. è tenuto in luogo pubblico, in questo caso nessun ulteriore requisito richiedendo la legge (1), sia quando esso è tenuto in luogo privato ma « comunicando con più persone » e cioè, deve intendersi, « alla presenza di almeno due persone compresa la parte lesa » (2).

188

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 28 Maggio 1944 - *Costa Marino* (Avv. *Giuliano Gozi*). Processo N. 419, Anno 1943.

Ove il fatto commesso, materialmente corrispondente alla previsione dell'art. 470 C.P., in realtà sia stato originato dall'errata convinzione di essere ancora proprietario, e quindi legittimato alla difesa, di cose che in effetti risultino espropriate per pagamento di debito civile, la circostanza può valere ad escludere l'esistenza di un vero e proprio dolo di minaccia (3) onde il prevenuto può essere assolto.

189

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 15 Settembre 1944 - *Pesaresi Aldo* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 324, Anno 1944.

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 397 C.P. non è sufficiente la materiale introduzione dei generi di privativa su questo territorio: è necessario che l'introduzione abusiva avvenga per fare consumo o smercio dei generi in Repubblica. Solo in tal modo, infatti, può verificarsi quell'attacco ai diritti del pubblico erario che, indicato come « frode », costituisce elemento essenziale del reato.

190

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 22 Novembre 1944 - *Morri Oreste* (contumace). Processo N. 472, Anno 1943.

Il proprietario di un cane non è penalmente responsabile dei danni da questo prodotti; a meno che non risulti che in realtà abbia

(1) Conf. 2 Dicembre 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 160.

(2) Conf. 28 Maggio 1914 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 102; 13 Novembre 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 181; 8 Maggio 1936 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 198.

(3) V. Sentenza 20 Gennaio 1933 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 176.

agito a mezzo dell'animale, avendolo aizzato deliberatamente alla produzione del danno.

Mancando tale prova il prevenuto deve essere assolto, ma è consentito al giudice fare salva in favore della parte lesa ogni e qualsiasi azione civile: a norma dell'art. 15 della legge 6 giugno 1922.

191

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 Dicembre 1944 - *Raffaelli Francesco* (contumace). Processo N. 573, Anno 1944.

Una rivoltella rappresenta sempre *arma propria insidiosa* a norma dell'art. 549 n. 2 comma 3 e n. 3 comma 2 C.P. (1).

192

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 15 Dicembre 1944 - *Rastelli Anita* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 759, Anno 1944 (2).

La mancanza della scienza circa la provenienza furtiva delle cose esclude la sussistenza del reato di ricettazione (Art. 515 C.P.).

Il codice sammarinese non conosce il reato di « incauto acquisto ».

193

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 13 Aprile 1945 - *Borghesi Nicola* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 694, Anno 1943.

La colpa consiste in uno stato di disattenzione e imprevidenza, o di inosservanza di disposizioni (3).

Ravvisata l'esistenza di colpa nella produzione di lesioni personali, la sussistenza del reato non è per nulla subordinata al grado di essa.

194

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 20 Aprile 1945 - *Veronesi Gregorio* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 92, Anno 1945.

Perchè ricorra il reato di cui all'art. 401 C.P. (diffusione di false notizie) occorre che effettivamente si sia ingenerato un particolare spavento negli abitanti.

(1) Conforme 16 Ottobre 1935 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 183.

(2) V. sentenza al N. 170.

(3) Conf. sentenze 24 Novembre 1921 in *Giur. Samm.* 1921, p. 21 e Appello 12 Gennaio 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 14.

Inoltre, ed in modo predominante, è necessario il dolo quale intenzione maligna di turbare la quiete pubblica.

195

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 4 Maggio 1945 - Guidi Girolamo (Avv. G. Forcellini). Processo N. 235, Anno 1945.

Estremi del reato di appropriazione indebita sono:

- 1) La consegna della cosa con l'obbligo di restituirla, di presentarla o di farne un uso determinato (1);
- 2) La conversione in uso proprio della cosa affidata: con il consumo, la distruzione, l'alienazione, o la conversione in qualsiasi modo in profitto proprio;
- 3) Il danno;
- 4) L'elemento intenzionale e cioè che si voglia trarre dalla cosa un lucro illegittimo.

La consegna (di cui sub 1) è ciò che dà carattere all'appropriazione indebita e che la distingue dal furto.

Nel furto vi è appropriazione o clandestina o violenta della cosa e perciò esso viola il possesso; l'appropriazione indebita invece suppone l'affidamento (e perciò il possesso) della cosa, e perciò viola (o snatura) quel possesso che si trova già in chi profitta della cosa.

196

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 15 Giugno 1945 - Gianceschi Alessina (Avv. G. Forcellini). Processo N. 123, Anno 1945.

I reati detti di azione privata in tanto sono penalmente perseguibili in quanto esista « regolare querela ». E' regolare solo la querela confermata in giudizio con giuramento di calunnia a norma dell'art. 28 codice di rito.

In mancanza di conferma deve dichiararsi improcedibile l'azione penale.

197

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 22 Giugno 1945 - Michelotti Ivo (Avv. G. Forcellini). Processo N. 91, Anno 1945.

Di fronte al fatto materiale del danneggiamento occorre stabilire se si tratta di danno dato civile oppure penale.

(1) Conforme 23 Luglio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 135.

Infatti, a differenza dell'illecito civile, perchè sussista il reato di cui all'art. 527 C.P. è necessario il dolo, seppur generico, e cioè l'intenzione maligna di *recare danno ad altri* (1).

Sul dubbio, il danneggiamento deve ritenersi di natura civile.

198

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 Luglio 1945 - *Padovani Elia* (contumace). Processo N. 927, Anno 1944.

Essendo incerta la quantità asportata deve ritenersi la soluzione più favorevole all'imputato e cioè l'ipotesi di furto prevista all'art. 492 n. 1 C.P. (2).

199

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 24 Maggio 1946 - *Paoletti Aurelio ed altri* (Avv. *S. Belluzzi* e *D. Vicini*). Processo N. 104, Anno 1946.

Costituisce provocazione il tentativo di sferrare un pugno.

Anche all'originario provocatore può riconoscersi l'attenuante della provocazione se il provocato trascese a sua volta ad atti ingiustificati indubbiamente provocatori.

200

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 14 Giugno 1946 - *Casadio Sanzio* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 955, Anno 1944.

In forza dell'art. 211 C.P.P. la sentenza contumaciale diventa esecutiva se il condannato non fa opposizione entro quindici giorni dall'affissione.

Ma anche contro la sentenza divenuta così esecutiva, ed anzi in qualunque tempo, il condannato può fare opposizione a norma dell'art. 212 C.P.P.

(1) V. sentenze 1 Giugno 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 133 e 19 Ottobre 1934 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 182.

(2) Conformi: 15 Maggio 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 28 e 20 Maggio 1936 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 198.

201

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 26 Settembre 1947 - *Morandi Raffaele* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 126, Anno 1947 (1).

Risulta egualmente in colpa, relativamente al danno che possa derivare ad altri:

chi, senza i prescritti permessi, porti un'arma fuori della propria abitazione;

chi, entrando in una casa ove siano varie persone, mantenga in spalla un'arma carica;

chi abbia a togliersi di spalla un'arma carica senza adottare alcuna delle più elementari precauzioni.

Tanto più grave nei casi accennati appare la responsabilità del soggetto ogni qual volta si tratti di arma non solo carica ma altresì pronta allo sparo (come, trattandosi di fucile a cani esterni, se questi risultino sollevati).

La lesione dalla quale consegua la perdita totale di un occhio non può considerarsi se non ferita grave di sua natura a norma dell'art. 456 C.P. (2).

202

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 26 Settembre 1948 - *Mariani Aristodemo* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 214, Anno 1947.

Ricorrono gli estremi della appropriazione indebita (art. 511 C.P.), e non quelli del furto, nel caso di impossessamento da parte del mezzadro di frutti del fondo distaccati e ancora indivisi.

DIRITTO

Nel caso di impossessamento di frutti del fondo colonico distaccati e indivisi — quindi ancora nel possesso materiale del mezzadro, cui spetta conservarli e custodirli fino a che la quota di dominio del locatore non venga individuata e separata con la divisione — ricorrono non gli estremi del furto ma quelli della appropriazione indebita. Questa è la conseguenza di diritto che discende dalla natura del contratto colonico, per il quale il locatore conserva bensì il possesso giuridico del fondo ma la detenzione, il possesso materiale di esso e di ciò che ne è prodotto naturale, passa al colono: onde se questi sottragga in tutto o in parte i frutti distaccati e indivisi, commette appropriazione indebita. Se infatti è caratteristico dell'appropriazione indebita la violazione

(1) Conferma in appello il 20 Agosto 1948.

(2) Conforme sent. 8 Aprile 1911 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, 85.

della proprietà, e del furto la violazione del possesso; e se, per gli effetti penali, debbesi il possesso considerare come potere di fatto anche scompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, è manifesto che non un tale potere di fatto sui frutti raccolti fu violato dall'opera del colono, ma il diritto di proprietà spettante al locatore su quei prodotti, affidati per contratto alla custodia del mezzadro.

203

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 28 Aprile 1948 - *Sanchi Pietro ed altri* (Avv. L. Belluzzi). Processo N. 665, Anno 1947.

Risponde, anzichè di ricettazione, di complicità nel furto a norma dell'art. 87 n. 3 C.P. chi, pur non partecipando materialmente al furto, si fosse previamente accordato per lo smercio della refurtiva.

Il beneficio di cui all'art. 516 n. 1 C.P. dipende da qualità personalissime del colpevole e pertanto non si comunica ad eventuali partecipi nel reato. Esso infatti non toglie carattere criminoso al fatto, ma solo dispone che per esso fatto non debba procedersi contro persone tassativamente indicate nella citata disposizione di legge.

204

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 30 Aprile 1948 - *Venturini Luigi* (Avv. M. Michelotti). Processo N. 409, Anno 1947.

Il permesso rilasciato dalle autorità italiane non abilita a portare armi in questa Repubblica ove tale porto è ammesso solo con particolare autorizzazione della Reggenza (art. 4 Decreto 2 giugno 1921 e Decreto 26 settembre 1921) (1).

Nonostante la disposizione dell'art. 551 C.P. per cui la contravvenzione non è esclusa dalla mancanza nel prevenuto dell'« animo di trasgredire la legge » (2), tuttavia la buona fede può ritenersi causa giustificativa anche nelle contravvenzioni: occorre però che essa risulti in modo non dubbio e inoltre che essa non consista semplicemente nella ignoranza della legge penale.

(1) Conf. sent. 20 Marzo 1925 in *Giur. Samm.* 1925, 29.

(2) Circa l'elemento subiettivo nelle contravvenzioni, v. in particolare sent. 17 Maggio 1926 *Giur. Samm.* 1926, 33. e 17 Febbraio 1925 *Giur. Samm.* 1925, p. 34.

205

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 28 Maggio 1948 - *Pollini Luigi* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 167, Anno 1948.

Una rivoltella rappresenta sempre « arma propria insidiosa » (1).

206

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 28 Maggio 1944 - *Selva Silvano ed altri* (Avv. *P. Belluzzi*). Processo N. 534, Anno 1947.

L'effrazione di cui all'art. 494 par. VI n. 6 C.P. consiste nel produrre demolizione, rottura o guasto alle cose.

La qualifica pertanto non ricorre nel caso di chi, pur servendosi di arnese, abbia semplicemente alzato, secondo il loro uso naturale, due bracci metallici usati a chiusura di una porta.

Trattandosi di reato dai prevenuti commesso di propria mano e d'accordo, si ha la correatà di cui all'art. 85 C.P., per la quale non occorre stabilire chi dei due sia stato l'ideatore del reato.

207

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 18 Febbraio 1949 - *De Biagi Otello* (Avv. *S. Belluzzi*). Processo N. 896, Anno 1948.

Gli artt. 397, 398 e 399 C.P. trovano applicazione, per quanto in particolare riguarda i tabacchi, per ogni genere o tipo *non proveniente dal magazzino governativo*.

I corrispondenti reati non sono esclusi dalla circostanza che la merce sia stata in precedenza regolarmente introdotta dalla Svizzera in Italia.

Il reato di introduzione (art. 397), in forza dell'art. 46 n. 2 e 3 C.P., assorbe il reato di detenzione di cui all'art. 398.

208

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 29 Aprile 1949 - *Vincenti Serafino* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 731, Anno 1948.

Il reato di ragion fattasi (art. 271 C.P.) esige i seguenti estremi:

- 1) l'uso di violenza su persone o cose,
- 2) che ciò si faccia al solo oggetto di esercitare un preteso diritto,
- 3) che con ciò si abbia l'intenzione di farsi giustizia da sè.

(1) V. sentenza al N. 191.

Quest'ultimo requisito configura il dolo specifico del reato (1), senza il quale pertanto il fatto può dar luogo solo ad azione civile.

La giurisprudenza sammarinese ha più volte affermato la possibilità di questo reato nel caso di turbativa al possesso di servitù (2).

209

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 28 Aprile 1950 - *Taddei Pietro* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 95, Anno 1950.

Il Regolamento edilizio 30 ottobre 1864 e il Regolamento 29 settembre 1894 sulla panizzazione e vendita del pane prescrivono che solo coloro che *confezionano* il pane siano forniti di speciale autorizzazione.

Pertanto, e in riferimento alla Legge 8 marzo 1927, non commette la contravvenzione di cui all'art. 550 n. 7 C.P. chi, titolare di patente di esercizio che autorizzi alla vendita di « generi alimentari », venda il pane da altri confezionato.

In base alla Legge 8 marzo 1927 la concessione e altresì il ritiro delle patenti di esercizio rientrano esclusivamente nella competenza dell'autorità amministrativa con eventuale reclamo al Consiglio dei XII.

210

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 12 Maggio 1950 - *Berardi Venusta ed altri* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 28, Anno 1950.

Deve ritenersi abbia agito senza discernimento il minore degli anni 14 che ad una condotta obiettivamente illecita sia stato istigato dalla madre (3).

211

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 24 Maggio 1950 - *Bollini Pietro* (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 4, Anno 1950.

La dichiarazione della parte lesa pone in essere un indizio a carico del prevenuto ma da sola non può, di regola, essere decisiva.

(1) Conf. sentenze 25 Novembre 1926 *Giur. Samm.* 1926, 47; 10 Maggio 1935 1935-1936, 192.

(2) Conf. sent. 30 Novembre 1935 *Giur. Samm.* 1935-1936, 197.

(3) V. sentenza al N. 139.

212

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 10 Novembre 1950 - Urbinati Agostino (Avv. T. Lonfernini). Processo N. 657, Anno 1949.

Mentre la responsabilità civile del conducente, e altresì del proprietario dell'automezzo (1), è presunta a' sensi e nei limiti di cui all'art. 3 della Legge 6 marzo 1922, in sede penale occorre sempre che la colpa sia provata ed inoltre, come più volte è stato ritenuto, che essa sia di apprezzabile entità.

213

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 1 Dicembre 1950 - Muccioli Settimio (Avv. V. Reffi). Processo N. 657, Anno 1950.

Deve essere tenuto responsabile, anzichè del furto di cui all'art. 492 C.P., del minor reato di cui all'art. 493 chi abbia raccolto dell'uva in così modesta quantità da far ritenere che unico suo intento fosse di « cibarsene sul luogo » (2).

214

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 1° Dicembre 1950 - Cellarosi Cleto (Avv. T. Lonfernini). Processo N. 744, Anno 1950.

I reati contro la reputazione e la dignità personale richiedono l'*animus injuriandi o diffamandi*, e cioè l'intenzione di offendere.

L'*animus jocandi* esclude l'offesa (3).

Può ritenersi l'esistenza del solo *animus jocandi* da un vicendevole scambio di parole obiettivamente offensive ove gli interessati abbiano, in relazione ad esse, agito e reagito in modo da non dare impressione diversa da quella dello scherzo.

215

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 23 Febbraio 1951 - Barulli Marino (Avv. V. Reffi). Processo N. 28, Anno 1951.

Come più volte è stato sentenziato dai giudici di primo e di secondo grado, quando non è possibile accertare quali oggetti sono o sareb-

(1) Conf.mi sent. 23 Novembre 1928 *Giur. Samm.* 1928, 38 e sent. 20 Novembre 1931 *Giur. Samm.* 1931-1932, 157.

(2) Conf. sent. 14 Settembre 1929 in *Giur. Samm.* 1929, 33, e 30 Novembre 1933 *Giur. Samm.* 1933-1934, 169.

(3) V. sent. 4 Luglio 1927 *Giur. Samm.* 1927, 36.

bero stati asportati e per quale valore, deve ritenersi l'ipotesi più favorevole al prevenuto e cioè che il tolto non superi le lire 2.500 (art. 492 n. 1 e 495 n. 1 C.P. in relazione all'art. 2 della Legge 4 dicembre 1947) (1).

216

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 23 Febbraio 1951 - *Bollini Annunziata* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 543, Anno 1950.

La premeditazione richiede, secondo l'ordinamento penale sammarinese, il « frigido pacatoque animo » (2).

La compensazione non può avvenire che tra *immediate* e reciproche ingiurie (3) e non tra reati di diversa specie quali l'ingiuria e le lesioni.

217

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 9 Marzo 1951 - *Valloni Caterina* (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 582, Anno 1950.

La legge 23 maggio 1950 n. 18 — per cui « all'atto in cui resta libero un immobile di *qualsiasi natura* il proprietario deve darne immediata denuncia alla Commissione e potrà disporne soltanto non appena avuto da questo il benessere » — riguarda anche le case coloniche.

Deve tuttavia ritenersi che dalla disposizione restino escluse le case coloniche annesse a sufficiente terreno e destinate ad abitazione di chi è comunque addetto alla coltivazione del terreno.

La Commissione delle abitazioni potrà disporre della parte di casa colonica che non è necessaria al coltivatore, ma non può senza il consenso del proprietario o senza l'intervento della Commissione Arbitrale Agraria, separare la casa dal terreno in quanto l'una e l'altra costituiscono unità inscindibile sia dal punto di vista giuridico che economico.

(1) Conf. 15 Maggio 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 28; 28 Aprile 1932 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 114; 20 Maggio 1936 in *Giur. Samm.* 1935-1936, p. 198.

(2) Conf. sentenze 23 Luglio 1913 *Giur. Samm.* 1911-20, II, 96; 3 Giugno 1914 fasc. cit., p. 103; 21 Gennaio 1924 *Giur. Samm.* 1924, 54; 29 Marzo 1924 fasc. cit., p. 76; 10 Dicembre 1925 *Giur. Samm.* 1925, 35.

(3) Conf. sentenze 27 Marzo 1914 *Giur. Samm.* 1911-1920, II, 98 o 20 Giugno 1922 *Giur. Samm.* 1922, 26.

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 20 Aprile 1951 - Casadei Augusto (Avv. Guidubaldo Gozi). Processo N. 35, Anno 1951.

La cosa oggetto del reato di cui all'art. 513 C.P. deve essere restituita a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario qualora si presenti a reclamarla entro l'anno dal ritrovamento (1).

Deve decidersi in base al diritto comune, qui vigente, a chi potrà essere consegnata la cosa scorso inutilmente l'anno e se a chi la trovò spetti un premio per il ritrovamento.

DIRITTO

La ruota dovrà essere restituita a chi dimostrerà di esserne il legittimo proprietario qualora si presenti a reclamarla entro l'anno dal suo rinvenimento (in diritto comune, secondo l'opinione prevalente, è da accettare lo spazio dell'anno che è quello inerente alle ragioni possessorie). Resta per altro da accertare a chi dovrà essere consegnata scorso l'anno e con quali conseguenze e se al prevenuto spetti uno premio per il ritrovamento.

Sul primo punto: il diritto comune non stabilisce una regola certa. Chi ritiene che la cosa debba andare a beneficio del Fisco, chi ad opera di beneficenza, chi al ritrovatore. Ma nella fattispecie è inutile trattenersi su di ciò, perchè esistendo reato non vi è possibilità che la ruota passi all'imputato dovendo, a norma dell'art. 189 C.P., essere soggetta a confisca nei di lui confronti. Nei confronti invece dell'eventuale proprietario questi avrà sempre diritto di reclamare il prezzo, nei limiti della prescrizione, anche quando, trascorso l'anno, la ruota sarà venduta.

Sul secondo punto: il diritto romano non accordava alcun premio al ritrovatore a meno che non venisse spontaneamente offerto (Ulpiano, l. 43 parag 9 ff. de furtis). Il diritto comune ha finito per riconoscere un premio pur senza fissarlo (alcuni ritenevano la metà come per il tesoro, altri un terzo, altri una percentuale minore, altri ancora si rimettevano o alle consuetudini locali o alla tassazione da parte del giudice). Ma su di ciò è inutile intrattenersi perchè tutti erano d'accordo nell'affermare che in caso di reato il ritrovatore perdeva ogni diritto.

In relazione a quanto sopra si è esposto è opportuno riferire quanto disponeva il Codice Austriaco sempre aderente alle teorie prevalenti nel diritto comune: « Se il proprietario della cosa ritrovata si presenta nel termine di un anno... e prova debitamente il suo diritto, gli si deve restituire la cosa medesima o il prezzo ritratto. Egli è poi

(1) V. 2 Luglio 1920 in *Giur. Samm.* 1911-1920, II, p. 130.

obbligato a pagare le spese ed a corrispondere a chi troverà la cosa, quando ne faccia domanda, il dieci per cento del prezzo comune come premio del rinvenimento (parg. 391). Se nel termine di un anno non viene domandata la cosa da chi vi ha diritto, quegli che la trovò ottiene il diritto di far uso della cosa medesima o del prezzo ritratto. Presentandosi in seguito il precedente detentore, gli si restituiscono, dedotte le spese ed il premio del rinvenimento, la cosa o il prezzo ritratto ed anche gli interessi che se ne fossero già percetti. E non è che dopo scorso il tempo della prescrizione che il ritrovatore, al pari di ogni altro possessore di buona fede, acquista il diritto di proprietà (parag. 392). Chi non osserva le predette prescrizioni (denuncia ecc.) è responsabile di tutte le conseguenze di danno ».

219

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 20 Aprile 1951 - *Lividini Vitaliano* (Avv. *T. Lonfernini*). Processo N. 291, Anno 1950.

La diminuyente di cui all'art. 42 C.P. deve applicarsi anche al prevenuto che solo dopo qualche negazione abbia confessato il reato, sempre che trattasi di reato le cui prove erano altrimenti di difficile conseguimento.

220

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 27 Aprile 1951 - *Guidi Giovanni* (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 520, Anno 1950.

Perchè il prevenuto possa essere tenuto penalmente responsabile dell'evento dannoso, non è sufficiente accertare che alla di lui condotta colposa può essere ascritta l'origine dell'evento stesso: è necessario altresì accertare che si tratti di una colpa di una certa rilevanza (1) ed inoltre che tra condotta ed evento corra un nesso di *necessaria* dipendenza, e cioè che tra la causa e l'effetto non si sia interposto un ulteriore elemento causale indipendente dall'agire del prevenuto.

221

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 8 Giugno 1951 - *Balsimelli Rosalia* (Avv. *V. Reffi*). Processo N. 260, Anno 1950.

Dato il sistema del Codice Penale sammarinese, solo la colpa di apprezzabile entità può dar luogo ad azione penale (2).

(1) V. sentenza al N. 202.

(2) V. sentenze ai Nn. 212 e 220.

222

COMMISSARIO LECCE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 15 Giugno 1951 -
Ceccoli Maria (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 377, Anno 1950.

Il reato di ricettazione (art. 515 C.P.) esige la scienza della provenienza della cosa da reato; il semplice dubbio non è sufficiente.

Acquistare da sconosciuto che non presenti alcuna garanzia circa la legittima provenienza della merce, potrebbe al più costituire incauto acquisto: ma, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, il Cod. Pen. sammarinese non prevede questo autonomo reato (1).

223

COMMISSARIO LECCE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 15 Giugno 1951 -
Stacchini Pasquina (Avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo N. 764, Anno 1950.

Non commette usurpazione bensì ragion fattasi (art. 271 C.P.) chi, con la convinzione di occupare cosa propria, si sia violentemente immesso nel possesso di cosa da altrui posseduta (2).

DIRITTO

Risulta come la Stacchini si sia violentemente immessa in possesso di una striscia di terreno detenuto dal Della Valle per conto delle proprietarie. Non si tratta di usurpazione (art. 504 C.P.) perchè tale reato richiede la conoscenza e la convinzione che il terreno occupato sia altrui, mentre la Stacchini ha la convinzione di aver occupato cosa propria. Può invece trattarsi di reato di ragion fattasi il quale richiede i seguenti estremi: 1) l'uso di violenza consistente anche nel « turbare in qualsivoglia modo l'altrui possesso »; 2) che ciò si faccia al solo oggetto di esercitare un preteso diritto « sia o non sia fondato o legittimo »; il reato non sta nel violare la giustizia nella sostanza ma nella forma e cioè nell'adoperare la violenza privata laddove poteva soccorrere l'azione dell'autorità costituita; 3) che con ciò si abbia l'intenzione di farsi giustizia da sé: l'intenzione di sostituire la propria attività all'azione del giudice è il dolo specifico di questo reato (art. 271 C.P.).

Risultando il reato di cui all'art. 271 C.P. è da ordinare, pur riservando ogni discussione sulla proprietà in azione civile, alla Stacchini stessa di restituire la striscia di terreno in questione (« *spoliatus ante omnia restituendus* »).

(1) Sulla ricettazione v. sentenze ai Nn. 170, 175, 192.

(2) V. sentenza al N. 208.

224

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 Luglio 1951 - *Crescentini Paolo* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 495, Anno 1949.

E' penalmente in colpa l'autista che, pur vedendo persone sulla strada, porti l'automezzo talmente alla destra e a ridosso di un muro da non lasciare spazio sufficiente per l'incolumità delle persone che ivi si trovano o possono trovarsi. Anche se ciò avvenga per errato calcolo delle distanze, deve pur sempre affermarsi che si versa in caso di evidente e grave incapacità ed imperizia. Onde non ha rilievo, agli effetti dell'esistenza o meno della colpa penale, accertare se il prevenuto abbia e a tempo debito fatto segnali, se la velocità fosse o no eccessiva di fronte alle condizioni della strada (strettezza, ripidità, ecc.) e dell'automezzo (efficienza dei freni, ecc.).

Tali elementi possono invece contribuire ad affermare la maggior gravità della colpa. Lo stesso dicasi di ulteriori elementi quali: il carico superiore alla portata massima consentita per l'automezzo usato, la mancanza o inadeguatezza (avuto anche riguardo alla posizione del posto di guida) di strumenti retrovisori, il transito eccezionalmente consentito in strada chiusa al traffico: elementi tutti che avrebbero dovuto rendere cauto in sommo grado l'autista (1).

Per la responsabilità civile, sia del proprietario sia del conducente dell'autoveicolo, provvede l'art. 3 della Legge 6 marzo 1922 n. 13.

225

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 2 Novembre 1951 - *Raffo Antonio* (Avv. *P. Belloni*). Processo N. 428, Anno 1950.

Risponde di appropriazione indebita (art. 511 C.P.) chi, ricevuta una somma di denaro quale anticipo o caparra per il compimento di un'opera — e cioè « allo scopo di farne un uso determinato » — nonostante sollecitazioni e successiva condanna civile ometta di compiere l'opera e di restituire il denaro che mostra con ciò di « avere dolosamente convertito in profitto proprio » (2).

226

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 9 Maggio 1952 - *Beccari Pietro* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 87, Anno 1952.

La detenzione di un coltello con lama lunga dieci centimetri e

(1) V. sentenza al N. 212.

(2) Conf. sent. 29 Ottobre 1925 in *Giur. Samm.* 1925, 35 e 23 Luglio 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, 135; sentenza al N. 195.

che serva evidentemente per normali usi campestri non costituisce reato (1).

Non è infatti arma *propria* se non l'arma la cui destinazione principale ed ordinaria sia la difesa propria o l'altrui offesa (art. 549 n. 2 C.P.); d'altra parte il coltello che non sia a scrocco non costituisce arma *insidiosa* (art. 549 n. 3).

227

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 26 Settembre 1952 - Michelotti Simone (Avv. M. Michelotti). Processo N. 582, Anno 1951.

La confessione dell'imputato ha, in via di massima, forza probante solo quando è contraria all'interesse del confidente; quando invece può riuscire mezzo per sottrarsi a situazioni più onerose essa costituisce un semplice indizio che non esonera dall'ordinario accertamento dei fatti imputati.

Secondo il diritto sammarinese le aziende private, qualunque sia la loro attività, non hanno l'obbligo di tenere libri, registri ed altri atti con le preventive formalità e garanzie imposte alle società giuridicamente riconosciute. Ciò tuttavia non esclude che di volta in volta, in forza di particolari disposizioni di legge, la singola azienda si trovi obbligata a particolari formalità o alla tenuta di particolari documentazioni.

L'ordinanza 5 novembre 1948, emessa per l'esecuzione del decreto 7 giugno 1947 n. 8 dell'Ispettorato di Polizia Urbana, richiede la denuncia all'Ispettorato stesso dell'importazione (se di qualche entità) di merci esenti da IGE nonchè la tenuta di un registro di carico e scarico di dette merci da parte di tutti i negozianti all'ingrosso. La violazione di questa disposizione, come di ogni altra del genere, costituisce il reato di cui all'art. 1 della Legge 9 luglio 1945 il quale prevede la punizione di « chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità ».

228

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 15 Dicembre 1952 - Amati Raffaele (Avv. G. Forcellini). Processo N. 583, Anno 1951.

In base alle disposizioni del Codice Penale sammarinese si deve affermare che solo le persone fisiche sono penalmente imputabili.

Tuttavia: a) per le materie contravvenzionali, in quanto importino una pena pecuniaria, la pratica ha continuato ad elevare la imputazione alle associazioni o persone giuridiche; b) dei reati commessi nel nome o nell'interesse di enti di fatto o di diritto rispondono personal-

(1) Conf. 9 Giugno in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 180.

mente gli individui che essi enti compongono o amministrano o dirigono.

229

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 20 Febbraio 1953 - *Maiani Adelmina e Pelliccioni Domenica* (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 375, Anno 1952 (1).

Per potersi parlare di legittima difesa è necessario che essa sia, in tutti i suoi estremi, provata in modo convincente.

Il Codice Penale sammarinese non prevede la compensazione nel reato di lesioni.

230

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 17 Aprile 1953 - *Meloni Giulio* (Avv. *G. Forcellini*). Processo N. 296, Anno 1953 (2).

Qualunque cosa possa dirsi in diritto civile, la compensazione delle colpe non è ammessa in diritto penale, ove ciascuno deve rispondere della propria colpa a meno che quella dell'altro non sia stata tale da escludere ogni rapporto della propria con l'evento.

E' all'effetto di questa eventuale esclusione che resta opportuno esaminare l'effettivo svolgimento del fatto anche se una delle parti versasse *in re illicita* (e cioè si trovasse nell'attuale violazione di norme emanate nella previsione della possibilità di danno che la loro inosservanza può produrre) e perciò stesso in colpa; come nel caso di chi guidi senza patente o senza aver raggiunto l'età prescritta dalle leggi in materia.

231

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 8 Maggio 1953 - *Piselli Lino ed altri* (Avv. *D. Morganti*). Processo N. 69, Anno 1952.

Il danneggiamento penale esige il dolo quale prova intenzione di recar danno (3).

Il danno arrecato per imprudenza, imperizia o negligenza nello svolgere un'attività che in sè e per sè non costituisca illecito, dà luogo invece a danneggiamento civile.

(1) V. sentenza appello al N. 53.

(2) Confermata in appello il 17 Novembre 1953.

(3) Conf. 19 Ottobre 1934 in *Giur. Samm.* 1933-1934, p. 182.

Deve ritenersi l'illecito civile nel danno arrecato alla sede stradale per imperizia o negligenza da operai addetti alla rimozione di incrostazioni di ghiaccio.

232

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 30 Giugno 1959 - Selvelli Antonio (contumace). Processo N. 186, Anno 1950.

Il reato di truffa in tanto esiste in quanto il colpevole abbia ottenuta la consegna del denaro o di altra cosa per mezzo di impostura (raggiro: creazione e sfruttamento di parole o fatti falsi) od artificio (invenzione abilmente architettata) atti ad ingannare.

Se impostura o artificio non sono intervenuti, se non si ha la « mise in scène », vi può essere frode civile, ma non penale.

La menzogna è sufficiente a dar luogo all'artificio o all'impostura; non così di regola il semplice silenzio e la reticenza.

In ogni caso, ove consti che il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno assumendo comuni cautele, il non averlo preso esclude la truffa e la responsabilità penale.

233

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 19 Febbraio 1954 - Montemaggi Alfredo ed altri (Avv. D. Morganti). Processo N. 637, Anno 1952 (1).

Il reato di ragion fattasi (art. 271 C.P.) richiede i seguenti estremi: a) il turbamento dell'altrui possesso, b) l'intenzione di esercitare un proprio diritto, c) l'intenzione di farsi giustizia da sè (2).

Quanto al primo requisito, in particolare deve segnalarsi che l'art. 271, annoverando fra i vari casi di ragion fattasi quello di chi « turbi in qualsiasi modo l'altrui possesso », vuol comprendere qualsiasi ipotesi in cui si turbi o impedisca il godimento della cosa al suo possessore: tale violazione deve essere intesa nel senso della legge 7, Dig., *ad legem Juliam de vi privata* (48.7) « vis est et nunc, quoties, qui id quod deberi sibi putat non per judicem reposuit ».

Circa il secondo requisito è da tener presente che il reato sussiste anche se i diritti pretesi dal prevenuto fossero fondati.

Il terzo requisito consiste nella coscienza e nella volontà di superare il dissenso e la opposizione anche presunti della parte contraria (autoritarismo), e nel sostituire la propria autorità all'autorità della giustizia.

(1) Confermata in appello N. 54.

(2) V. sentenze ai Nn. 208 e 223.

In altre parole, l'elemento intenzionale di questo reato consiste nella coscienza di far cosa ingiusta nella forma, anche se ritenuta giusta nella sostanza.

234

COMMISSARIO LECCE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 28 Gennaio 1955 - Montemaggi Alfredo ed altri (Avv. D. Morganti). Processo N. 157, Anno 1953.

La partecipazione all'azione criminosa di altri, se contestuale a questa, realizza la *correatità* di cui all'art. 85 C.P. con le conseguenze di cui al successivo art. 86 (1).

Nell'indagine circa la sussistenza o meno degli estremi richiesti dall'art. 456 C.P. per la « ferita grave di sua natura », deve in particolare osservarsi:

la cefalea, se pur persistente, non dà luogo a « debilitazione permanente di un organo ecc. »;

il capo non fa parte del viso, onde una cicatrice al capo non costituisce « sfregio al viso »;

una cicatrice al viso costituisce « sfregio » solo se porti nocumento alla regolarità o alla venustà del viso (2).

La premeditazione deve essere provata dall'accusa. Essa non va confusa col *proponimento*, in quanto aggiunge un *quid pluris* a quel grado di riflessione o *proponimento* che è comune alla maggior parte delle azioni criminose: è necessario cioè che la riflessione si protragga « frigidò pacatoque animo » più o meno lungamente nel tempo, alimentando continuamente il proposito stesso nella ricerca o nella attesa dell'occasione per attuarlo (3).

Ordinariamente la premeditazione si desume dalla preordinazione dei mezzi di esecuzione (es. agguato, prodizione, mandato).

L'aggravante di cui all'art. 450 n. 4 si riferisce a persona determinata, che si odia, e quindi non può trovare riferimento ad una pluralità di persone o a partiti o raggruppamenti politici.

L'aggravante di cui al n. 12 dell'art. 35 si verifica quando nessuna causa a delinquere si appalesa come movente e la sola libidine di sangue o di violenza appare quale incentivo al reato.

(1) Conf. 28 Febbraio 1921 in *Giur. Samm.* 1921, p. 12; 4 Gennaio 1922 in *Giur. Samm.* 1922, p. 16.

(2) Conf. 24 Novembre 1921 in *Giur. Samm.* 1921, p. 21; 15 Luglio 1926 in *Giur. Samm.* 1926, p. 40; 28 Giugno 1927 in *Giur. Samm.* 1927, p. 34; 6 Giugno 1936 in *Giur. Samm.* 1935-1936, 184.

(3) Conf. 21 Gennaio 1924 in *Giur. Samm.* 1924, p. 54; 29 Marzo 1924 in *Giur. Samm.* 1924, p. 76; 10 Dicembre 1925 in *Giur. Samm.* 1925, p. 35; 23 Dicembre 1928 in *Giur. Samm.* 1928, p. 30.

La provocazione esige che la reazione sia « contestim et non ex intervallo ». Con ciò non si richiede la contemporaneità o simultaneità della provocazione e della reazione, ma si esige che non sia intercorso uno spazio di tempo tale (secondo alcuni autori basterebbe una notte) da portare consiglio e calma.

235

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 29 Aprile 1955 - Bologna Andrea (Avv. D. Morganti). Processo N. 342, Anno 1954.

In caso di lesioni che abbiano prodotto conseguenze oltre i dieci giorni di inabilità, la revoca di ogni istanza per azione penale non arre-
sta il procedimento (1).

236

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 6 Maggio 1955 - Berti Maria (Avv. F. Bigi). Processo N. 330, Anno 1954.

Se è vero che la mancanza di patente di guida pone in essere una *presunzione juris* di colpa, non è invece vero il contrario e cioè che l'esistenza della patente fonda una presunzione di abilità e prudenza nella guida. E perciò anche quando esista patente è sempre possibile basare il convincimento di responsabilità, secondo i principi generali, su elementi di prova indiretti o presuntivi.

Le affermazioni dell'imputato non equivalgono e quindi non neutralizzano quelle della parte lesa. Questa depone sotto giuramento (art. 28 C.P.P.) e perciò deve prestarsi fede alle sue dichiarazioni fin quando non siano impugnate o distrutte da dimostrazioni contrarie.

Può ben aversi concorso di colpe tutte penalmente rilevanti: la colpa dell'imputato resta esclusa solo quando la concorrente colpa del danneggiato *escluda* il nesso di causalità tra la colpa ascritta e l'evento. Non è quindi esatto, in via di principio, che un'eventuale colpa della parte lesa distrugga sempre quella dell'imputato mandandolo esente da pena.

Versa in re illecita e quindi in colpa chi contravvenga alla precisa disposizione, contenuta nella patente di guida, recante l'obbligo di usare lenti nel condurre autoveicoli.

(1) V. 11 Novembre 1927 in *Giur. Samm.* 1927, p. 42; 7 Maggio 1930 in *Giur. Samm.* 1930, p. 22.

237

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 23 Settembre 1955 -
Vagnini Alfio - (Avv. *D. Morganti*). Processo N. 345, Anno 1954.

L'autista di ogni automezzo è in obbligo di adottare tutte le precauzioni che di volta in volta appaiano necessarie per evitare incidenti. Omettere ciò costituisce imprudenza e quindi colpa.

238

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 7 Ottobre 1955 -
Righi Gino (Avv. *G. Micheloni*). Processo N. 354, Anno 1954.

In caso di incidente prodotto da mancato funzionamento dei freni, deve ritenersi la penale responsabilità dell'autista, sia che risulti una improvvisa rottura da attribuirsi a difetto di manutenzione e quindi a colpa (così ove l'incidente si sia verificato senza che i freni fossero sottoposti ad eccezionale sforzo), sia e tanto più ove risulti l'uso dell'automezzo nonostante l'autista fosse a conoscenza del cattivo funzionamento dei freni.

239

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 8 Giugno 1956 -
Conti Nazzareno (Avv. *L. Belluzzi*). Processo N. 216, Anno 1955.

Elemento del reato di cui all'art. 271 C.P. sono: il turbamento dell'altrui possesso, lo scopo di esercitare un proprio diritto, l'aver agito di propria autorità senza ricorrere all'autorità giudiziaria (1).

In relazione al primo estremo è necessario un atto che turbi *materialmente* il possesso impedendone in tutto o in parte l'esercizio.

Costituisce ragion fattasi l'interrompere un passaggio, comunque ostruendolo, per impedire a terzi di esercitare la servitù relativa, sempre che si tratti di servitù che possa essere tutelata con l'azione civile di spoglio.

240

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. *Giacomo Ramoino*) - 21 Settembre 1956 -
Colombini Antonio (Avv. *M. Michelotti*). Processo N. 417, Anno 1954.

L'art. 3 del Reg.to 6 marzo 1922 n. 13 dispone che « la velocità dei veicoli a trazione meccanica deve essere regolata in modo da evitare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e, in particolare, deve essere convenientemente moderata nei tratti a visuale non libera e negli incroci ». Ciò senza tener conto di strade principali o secondarie.

(1) Conf. sentenze ai Nn. 208, 223 e 233.

Pertanto risulta non influente la difesa di chi ritiene di essere senz'altro esonerato da responsabilità per trovarsi egli, al momento del sinistro, a percorrere una strada di grande comunicazione e quindi ad avere la precedenza sui veicoli provenienti da strade da considerarsi, rispetto a quella, secondarie.

241

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 28 Settembre 1956 - Morri Guido (Avv. M. Michelotti). Processo N. 75, Anno 1955.

In materia di danni arrecati da autoveicoli la responsabilità civile è regolata da norme diverse rispetto a quella penale.

In materia civile è la legge stessa (art. 3 Legge 6 marzo 1922) che presume la colpa del conducente l'autoveicolo « quando non provi che da parte sua si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse » (1).

In materia penale, invece, restano ferme le norme ordinarie secondo le quali spetta all'accusa di provare l'esistenza della responsabilità, per dolo o per colpa, dell'imputato.

In caso di dubbio in materia il giudice deve assolvere per non constare abbastanza la responsabilità del prevenuto riservando alla parte lesa ogni e qualsiasi azione civile.

242

COMMISSARIO LEGGE - (Avv. Giacomo Ramoino) - 7 Dicembre 1956 - La Ganga Gaetano ed altri (contumaci). Processo N. 316, Anno 1956.

Gli artt. 256 e 254 C.P. puniscono « la dispersione o sottrazione o distruzione o mutilazione di oggetti posti sotto legale sequestro quando è commessa da custodi o sequestratari giudiziali ».

Tale reato può presentarsi anche nella forma colposa (art. 539 C.P.) quando la dispersione, sottrazione ecc. sia avvenuta per « colpa » del custode stesso.

Ciò evidentemente non può ritenersi quando le cose sequestrate risultano siano state vendute dal custode.

Ma nel dubbio che altri abbia approfittato dell'incuria del sequestratario per vendere o comunque distrarre gli oggetti, sarà da seguire l'ipotesi più favorevole all'imputato sequestratario o custode, e cioè che la dispersione sia avvenuta per il fatto di non aver esercitato la custodia con la necessaria e obbligatoria diligenza e di averla arbitrariamente troncata senza alcun avviso all'ufficio cursorile o senza essere stato debitamente surrogato.

(1) V. sentenza 20 Novembre 1931 in *Giur. Samm.* 1931-1932, p. 157.

— 802 —

PARTE SPECIALE

DOTTRINA E VARIETÀ GIURIDICHE

L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA SECONDO IL DIRITTO COMUNE VIGENTE NELL'EX STATO PONTIFICIO

PARERE PER LA VERITÀ (1)

del Prof. Avv. Francesco Calasso

Richiesto di dare il mio parere sulla posizione giuridica dei giovani Pier Paolo e Pier Luigi Venturini di fronte allo Stato Italiano ed in particolare intorno ai presupposti giuridici in base ai quali il Ministero della guerra ha considerato i predetti giovani come cittadini italiani per nascita, siccome figli di padre cittadino, e come tali, obbligati consorzialmente verso lo Stato Italiano, rispondo per la verità quanto segue:

Il Ministero, premesso l'accertamento di fatto che la famiglia Venturini, originaria della Repubblica di San Marino, venne a stabilirsi nell'ex Stato Pontificio intorno all'anno 1800, deduce che la famiglia stessa, col fissarvi « il proprio domicilio e la propria residenza », vi avrebbe

(1) A seguito di cortese concessione da parte dell'illustre Prof. Francesco Calasso si pubblica il dotto ed esatto Parere per la verità il quale interessa famiglie sammarinesi che, a suo tempo, hanno dimorato nel contiguo territorio dell'ex Stato Pontificio. E' per altro opportuno tener presente che, sebbene il diritto comune sia legge vigente nella Rep. di San Marino, tuttavia l'acquisto della cittadinanza sammarinese resta regolato dalle restrittive ed eccezionali disposizioni contenute nelle Rub. LXXIII Lib. 2^o e XL Lib. 5^o delle Leges Statutae (confermate dalle leggi 6 Agosto 1894 e 4 Agosto 1927 N. 23) secondo le quali: 1^o) la nascita e la residenza anche secolare su questo territorio non possono dar luogo alla cittadinanza: 2^o) questa (naturalmente fuori del caso di acquisto per origine) può essere concessa solo dal Consiglio Grande e Generale con apposito decreto. In via particolare sono state emanate leggi transitorie (12 Settembre 1907 - 7 Marzo 1914 - 15 Maggio 1945) per la concessione della cittadinanza a forestieri nati e da lungo tempo residenti in San Marino purchè di ottima condotta.

acquistato, « per diritto comune allora vigente in quello Stato, la cittadinanza pontificia, in forza del *motu proprio* di Pio VII in data 16 Luglio 1816, cittadinanza che poi, in conseguenza dell'annessione di quelle Province al Regno d'Italia, divenne cittadinanza italiana ».

Senonchè, nella raccolta ufficiale dei *Bullaria Romana* (tomo VII, par. II) non esiste un *motu proprio* di Pio VII in data 16 Luglio 1816, ma solo un atto — col quale probabilmente è stato confuso — in data 6 Luglio dello stesso anno, intitolato: « *Reformatio publicae administrationis et tribunalium ditionis pontificiae* », il quale per altro non contiene alcuna norma specifica in materia di cittadinanza, ma solo un generico rinvio al diritto comune, che si evince combinando insieme gli artt. 102 e 74. Egualmente non contengono alcuna norma riguardante la sudditanza pontificia nè il *motu proprio* di Leone XII del 21 dicembre 1827 nè il Regolamento Legislativo di Gregorio XVI in data 10 Novembre 1834.

A parte il rilievo sulla inesattezza ed estraneità della fonte citata, poichè il rinvio alle norme del diritto comune viene correttamente ammesso dalla stessa lettera del Ministero della Guerra in data 18 Dicembre 1945 all'Ufficio di leva della provincia di Pesaro, che dichiarava i predetti giovani coscrizionalmente obbligati verso lo Stato Italiano, è pacifico che, secondo il diritto comune dovranno essere decisi i seguenti punti fondamentali:

1) - come debba essere, a norma di quel diritto, valutata la circostanza accertata, secondo cui la famiglia Venturini avrebbe fissato — per adoperare l'espressione testuale della citata lettera ministeriale — « il proprio domicilio e la propria residenza » nello Stato Pontificio.

2) - se dall'acquisto di tale « domicilio e residenza » derivasse automaticamente in diritto comune l'acquisto della cittadinanza pontificia, divenuta poi cittadinanza italiana.

Delle due questioni, la citata disposizione ministeriale ne fa una sola, salta a piè pari la prima e, quanto alla seconda, ritiene senz'altro l'acquisto della cittadinanza come conseguenza del domicilio.

Questo modo di vedere si adagia, in verità, sul soffice letto di una tradizione, se non costante, certo prevalente nella giurisprudenza moderna, la quale affermando di interpretare il diritto comune in materia, ha ritenuto — come per es. si esprime testualmente una inedita sentenza della Corte di Appello di Roma in data 8 Maggio 1920 n. 365/920 (Ministero della guerra - Albani Gilberto), che ho sott'occhio, in una fattispecie identica alla presente — che « nel fatto del domicilio prolungato per oltre un decennio era implicita — in diritto comune — la volontà di divenire cittadino dello Stato nel cui territorio il domicilio stesso erasi trasferito ».

Se ciò fosse esatto, se veramente una presunzione così semplice e chiara fosse bastata a risolvere il problema, il tormento secolare della giurisprudenza intermedia sopra di esso sarebbe inspiegabile.

Ma la verità è che codesta teorica non appartiene al diritto comune; ed è grave che essa si trascini per forza di inerzia nelle decisioni

giurisprudenziali, mentre rappresenta, a mio parere, un fraintendimento palese non solo delle fonti ma — ciò che più pesa — dello spirito di quel sistema giuridico nel cui seno il problema dell'autonomia della volontà privata ricevette le fondamentali soluzioni che sono oggi succo e sangue della nostra scienza del diritto.

D'altra parte il materiale stesso col quale si è creduto di costruire codesta teorica si presta a una critica metodologica pregiudiziale, sopra la quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Magistrato. In tali ricostruzioni accade assai spesso che il diritto comune venga considerato come una caotica massa di opinioni di giuristi, nella quale le parti pescano più o meno ad arbitrio, con gli indici degli in-folio pergamenei, i passi che fanno comodo a una certa tesi, e li cuciono insieme in sfilacciate sillogi, che si battezzano per teorie: un po' come le « grida » di manzoniana memoria, nelle quali, cacciandovi dentro le mani e rimescolandole di sotto in su, ciascuno può trovare quello che fa al caso suo... Si dimentica che il diritto comune fu un organico sistema normativo, regolatore di un mondo storicamente individuato; si dimentica che in quel sistema la scienza ebbe la precisa funzione che alla *interpretatio* viene riservata in ogni sistema legislativo; si dimentica soprattutto che in quel sistema gli istituti singoli subirono nei secoli una evoluzione profonda.

Il rinnovamento metodologico che lo studio scientifico del diritto comune ha subito nell'ultimo quindicennio non consente più che tutto ciò si trascuri, e che si continui a frantumare l'organica vita degli istituti giuridici nelle citazioni di passi di dottrina e di giurisprudenza staccati dal contesto per quel tanto che giova a una tesi e altrettanto arbitrariamente ricomposti in un mosaico che, oltre ad offendere il senso critico, viola la storia e la logica, vale a dire due volte la storia; mentre per altro verso richiama alla mente il severo ammonimento di Celso: « Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere » (D.I., 3, 24).

Premesso questo, e lasciando alle parti il compito di dimostrare secondo i propri interessi le circostanze di fatto, io limito l'opera mia a ragionare meramente sul piano storico-dogmatico i punti essenziali di diritto comune.

L'affermazione che ha fatto testo nella moderna giurisprudenza, secondo la quale in diritto comune la cittadinanza era conseguita *ipso jure* col domicilio decennale, poggia sopra il seguente passo di *Bartolo*, ad l. 2 Cod. *de incolis* (X, 40, 2), che vedo tradizionalmente citato: « Incolatus et domicilium decem annis prescribitur et eo tempore fit quis incolatus et domicilium constituisse intelligitur, et consequenter civilitatem ius et privilegium civitatis adquisisse, ut ita civis verus fiat et fictus originarius ».

Senonchè, questa citazione, divenuta ormai traslatizia, sembra da dichiararsi apocrifia: non soltanto quelle parole non si leggono nel commento alla l. 2 Cod. *de incolis*, ma, che a me consti, non esistono nelle

opere di Bartolo da Sassoferrato. Essa ha spiccato sapore di repertorio, ed è probabile che sia stata fatturata — colla imprecisione che di questi repertori è caratteristica — attraverso il seguente passo di *Baldo degli Ubaldi*, in *Decretales*, II, tit. de praescriptionibus, ad rub. n. 23 (Venet. 1571, fo. 399-400): « Dubitatur, an quis possit prescribere civilitatem, et privilegia civium alicuius terrae? Videtur quod sic, excepta origine, quac praescribi non potest, sed commoda originis bene possunt praescribi, et erit simul iste civis verus et fictus originarius »: cita Bartolo, ff. de usucap. l. si is cui (pro) emptore (D. 41, 3, 15). Ma Bartolo in questo passo allegato dice semplicemente: « Aliud est esse civem, aliud est haberi pro cive vel loco civis... Nam licet constitutio civium iuris sit, tamen aliquid facti habet tam de iure comuni d. l. cives C. de incolis (Cod. X, 40, 7) quam etiam de forma dicti statuti » (di Firenze) (Venet. 1596, fo. 95 tergo n. 35: In primam Dig. novi partem). In tutto il commento bartoliano a D. 41, 3, 15, non ci sono altri passi sulla cittadinanza: e ciò vuol dire che Baldo citò il passo del suo maestro unicamente per la questione della cittadinanza definita fittizia, non per la questione sostanziale. La cittadinanza venne probabilmente fraintesa e generalizzata da qualche tardivo raffazzonatore.

Tolta di mezzo questa claudicante base testuale, esaminiamo direttamente nelle fonti la questione sostanziale del domicilio come modo di acquisto della cittadinanza.

Nel testo ora citato, *Bartolo* osservava: « Licet constitutio civium iuris sit, tamen aliquid facti habet », volendo mettere in risalto come lo stato giuridico di cittadino avesse fra i suoi elementi costitutivi una situazione di fatto; e citava la l. cives C. de incolis (Cod. X, 40, 7) dove troviamo enunciata la celebre definizione di *domicilium* (« ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, etc. »). Questo « aliquid facti » cui accenna il sommo giureconsulto si è prestato, ai giorni nostri, a essere interpretato come la « base materiale » del diritto di cittadinanza: ma è un errore. Già la Glossa Accursiana aveva spiritualizzato al massimo il concetto di focolare, abitazione (*larem*), colle indimenticabili parole che hanno guidato fino al secolo scorso la più corretta giurisprudenza: « *Larem id est animum* habitandi perpetuo, et habitet, nam facto opus est ut ff. eod. l. domicilium (D. 50, I, 20), et hoc est si non habeat ibi maiorem partem bonorum » (gl. « *larem* », Cod. de incolis l. cives): intendendo così — interpreta correttamente il *Carnelutti* — « che la *constitutio laris* come la *constitutio rerum* o *bonorum* non ha altro significato se non quello di indice di fatto della « intenzione » (Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano; in « *Archivio giuridico* », LXXV, 1905, p. 405).

E poichè le fonti romanistiche venivano utilizzate, nella costruzione del diritto comune, per il problema assai più vasto e complesso del diritto di cittadinanza, non stupisce che la Glossa medesima e la scienza posteriore abbiano sentito il bisogno di vedere in forme assai più com-

plesse l'intero problema, approfondendo l'indagine dell'elemento spirituale. Così, interpretando la l. *domicilium* dianzi citata nella gl. « *la-rem* » (D. 50, I, 20): « *Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione etc.* », la Glossa Accursiana annota alla parola « *facto* »: « *Subaudi et animo, nam haec duo sunt necessaria, ut hic et supra l. non utique* (D., eod., I, 4 »); e nella frase « *ubicumque ipse domicilium constituit* » della l. *non utique*, alla parola « *constituit* » la Glossa ricalca: « *animo* ». Mantenendosi rigorosamente nella scia della Glossa, i due più grandi maestri del secolo XIV faranno testo per l'avvenire: « *Quaero qualiter constituatur domicilium?* — si domanda *Bartolo* — *Risponde: animo et facto* » (ad. D. 50, I, ad municip. et de incolis, l. placet, n. 2); e in un parere legale *Baldo* insegna: « *Domicilium re et facto et animo constituitur... et non constituitur solo animo sine facto nec solo facto sine animo* » (*Consilia*, vol. IV, cons. 311, n. 31). Insegnamento che cinque secoli più tardi il *Savigny* ricalca: « *La costituzione del domicilio coi suoi effetti giuridici avviene mercè il libero volere e il fatto a questo corrispondente, e non già mercè una semplice manifestazione di volontà senza alcun fatto* » (« *Sistema del diritto romano attuale* », trad. V. Scialoja, Torino, 1896, Vol. VIII, p. 66).

E' bene evidente già da questi richiami essenziali come la figura del domicilio che si veniva elaborando nel diritto comune attraverso questo *iter*, era quella di un istituto diverso nello spirito e nelle forme dal domicilio romano, come era diverso il mondo nel quale era destinato a vivere.

Il domicilio del diritto romano classico aveva come base la *dimora effettiva e stabile* dell'individuo, mantenendo al primo piano e al centro l'elemento materiale della *domus et habitatio* (oltre ai passi citati, cfr. D. 47, 10, 5, 2; 48, 5, 23, par. 2); solo in un'evoluzione più tarda, verificatasi durante l'età imperiale, *iura et leges* presero in considerazione quei casi particolari (del *miles*; del mercante, del senatore, dello studente, del *relegatus*) in cui un tale elemento o mancava o era incerto, e altri elementi vennero presi in considerazione, ma sempre in quanto potevano valere come indizi di una volontà concreta di tenere o mantenere in un determinato luogo la propria *domus et habitatio*, cioè la dimora effettiva e stabile. Il quale concetto si adattava a un mondo dove le possibilità di movimento erano rare e limitate, e che costituiva giuridicamente un ordinamento unico.

Nel sistema del diritto comune si profila invece fin dai primi Glossatori, e più ancora si accentua dai Commentatori in poi, un vero e proprio processo di spiritualizzazione dell'istituto: l'elemento intenzionale diventa essenziale al punto da apparire non soltanto elemento costitutivo, ma addirittura esso la base, e diventa regola quella indagine della volontà che nel diritto romano imperiale solo in quei casi particolari era eccezionalmente servita e sempre allo scopo di individuare la base materiale, cioè la *domus et habitatio*. Questa evoluzione era mossa dall'esigenza di adattare l'istituto antico alle necessità di un mondo dove

non solo per gli intensificati rapporti fra i popoli, nonchè per il riflesso del rapido circolo della economia monetaria, le possibilità di movimento si erano di gran lunga accresciute, ma in un mondo, altresì, che era giuridicamente caratterizzato dal più esasperato particolarismo. Evoluzione assai più profonda ed intensa di quel che non appaia in superficie, se si riflette che essa ha dovuto compiersi per opera della giurisprudenza attraverso la esegesi di testi antichi che alla realtà nuova non rispondevano; e, soprattutto, se si rifletta che questa esegesi era costretta a poggiare sopra una così fragile base testuale con conseguenze gravissime per lo *status* dell'individuo: vale a dire non soltanto il problema del suo domicilio, ma addirittura quello dell'appartenenza a un ordinamento politico-giuridico o ad un altro.

Per non avere fatto alcun conto — a torto — di questa evoluzione storica, l'interpretazione che vedo prevalere nella giurisprudenza moderna è stata polarizzata sopra il punto del domicilio decennale sancito dall'Imperatore Adriano per lo studente nella famosa l. 2 Cod. de incolis, facendone nientemeno il perno di tutto l'istituto della cittadinanza; nè è stata valutata criticamente la portata dogmatica del testo romanistico, né approfondito per quali finalità e con quale spirito esso sia stato utilizzato nel diritto comune.

Che la disposizione adrianea, suggerita dalle accennate ragioni storiche e tendente a stabilire, nel caso particolare dello studente, una presunzione in favore dell'*animus* di costui di stabilire la propria dimora effettiva nel luogo dove aveva compiuto i suoi studi, dovesse essere utilizzata dalla giurisprudenza del diritto comune, che, per adeguarsi alle necessità dei nuovi tempi, tendeva a sua volta a fare di questo *animus* il fondamento dell'istituto del domicilio, si comprende perfettamente e si giustificano ancora gli imbarazzi e perfino talune incertezze, che in quella giurisprudenza stessa sono evidentissime, nel mettere d'accordo queste tendenze dei tempi nuovi con gli antichi testi romanistici che fondavano di regola l'istituto del domicilio sopra la base materiale della *domus et habitatio*.

E' strano invece che siano stati proprio questi imbarazzi e queste incertezze ad esercitare una grande suggestione sopra la giurisprudenza moderna, che ha smarrito, per loro colpa, il filo della evoluzione storica e dogmatica dell'istituto fino al punto da irrigidire la disposizione adrianea a presunzione *iuris et de iure*.

E questo ha significato capovolgere la lettera e lo spirito perchè in diritto comune una tale presunzione non solo non è mai esistita, ma è stata esplicitamente negata. *Iacopo Menochio* — che fu detto il Bartolo del secolo XVI — nel suo fondamentale trattato dedicato appunto alle presunzioni, insegna: « *Civis... nemo praesumitur: cum esse civem sit quid facti. quod non praesumi diximus, supra in praesumptione 14* » (*de praesumptionibus*: lib. VI, praes. XXX, n. II: Augustae Taurin. 1594, fo. 288 verso); e la praes. 14 è dedicata appunto a dimostrare il principio generale: « *facti quae sunt non praesumi* » (*ibid.* fo. 277 ver-

so seg.). L'insegnamento del Menochio era evidentemente sulla identica linea del pensiero di Bartolo, che aveva ben messo in rilievo, due secoli innanzi, la situazione di fatto (« aliquid facti ») come preminente nell'istituto.

Un altro intelletto elevato del secolo seguente, *Giambattista De Luca*, violentemente reagendo, colla spregiudicatezza che era nel suo stile, contro quella giurisprudenza deteriore che si lasciava impaniare dal groviglio degli imbarazzi e delle incertezze, chiarisce la portata di questo « aliquid facti »: così, a proposito della « cittadinanza artificiale, la quale per finzione della legge risulta dal domicilio », esamina la dibattutissima questione « quando debba dirsi legittimamente contratto il domicilio »: « ed in ciò è — egli dice — e si scorge gran varietà di opinioni: ma la più vera e ricevuta pare sia quella, che ciò dipenda dalla volontà e dall'animo della persona, la quale abbia contratto il domicilio; e che quando questo sia chiaro, ed espressamente dichiarato, basti senz'altro requisito. Quando poi non vi sia tal prova chiara ed espressa, sicchè bisogna cavarsela da presunzioni e congetture, in tal caso i giuristi vi si intricano molto: attesochè alcuni desiderano la decennale abitazione; altri l'acquisto di beni stabili, e il tenervi casa formalmente aperta, colla famiglia; ed altri considerano se vi abbia preso moglie, con altre circostanze simili. *La verità è che non può darvisi una regola certa e generale; mentre questi ed altri simili argomenti sono equivoci*, come verificabili anche in persone che facciano dimora in luogo occasionale, però viene stimata questione più di fatto che di legge, la quale debba essere regolata dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si desuma la verisimile volontà dell'abitante; e se l'abitazione sia stata veramente con animo di contrarre il domicilio » (*Il Dottor Volgare* lib. III, parte II, cap. XII, par. 6: Firenze 1839 vol. I, p. 465; cfr. anche *Theatrum veritatis ac iustitiae*, lib. XIV; pars V, adnotationes ad sacrum Concilium Tridentinum, disc. XIV, n. 10).

Il rispetto della volontà privata fu un canone fondamentale del sistema del diritto comune, e il volto nuovo dell'istituto del domicilio ne fu una delle manifestazioni più appariscenti: il che non stupisce, trattandosi di un istituto che investiva in pieno lo *status* dell'individuo.

Iacopo Menochio, nella sua grande opera destinata alle « *quaestiones et causae* » che l'*arbitrium iudicis* era chiamato a risolvere, dedica un'ampia trattazione al problema « *contractum esse domicilium in loco, ex quibus cognoscatur* », nella quale analizza le varie possibili situazioni. Ci interessano i passi seguenti: « *Primus est casus, cum aliquis alio se contulit, et bona emit, vel domum conduxit, declaravitque se velle isthic domicilium habere, verum domicilium contraxisse dicitur. Nam et si sola possessionis causa incolam quem non faciat (D. 50, I, 17, par. 5: C. X, 40, 4) nihilominus quando una cum habitatione quis animum suum declarat, satis domicilium contrahere dicitur... Intelligimus ergo cum ipsa habitatione animum et voluntatem expressam debere concurrere, ut mox clarius subiiciam...* » (*De arbitrariis iudicum questionibus*

et causis, lib. II, cent. I, casus LXXXVI, n. 2; Venet. 1596, fo. 129 recto). E più giù (e qui è da riflettere): « Secundus est casus, cum quis declarat animum suum ibi nolle habitare (« habitare » qui equivale alla espressione precedentemente adoperata: « domicilium habere ») tunc non contrahit ibi domicilium, quod (ut iam diximus) adesse animum incolae requirit. Cum ergo a suo animo hoc pendeat, suae declarationi creditur » (ibid., nn. 5 - 7); sul quale caso cita le autorità di Socino, Dino Da Mugello, Barbazza, Baldo Degli Ubaldi, e l'insegnamento del Boerio, secondo il quale « illum non contrahere domicilium in loco ubi habitat, etiam si per mille annos habitasset ».

Il Mascardo, nella sua raccolta di « conclusioni » che riflettevano il concorde pensiero di tutti — opera, com'è noto, di grandissimo uso fino al secolo scorso — afferma categoricamente che l'*adsidua habitatio* di un individuo non vale a costituire il domicilio « si ille haberet animum recedendi, etenim tunc etiam per mille annos non contrahitur domicilium » (Conclusiones probationum omnium, concl. 535, n. 13: Venet. 1593 Vol. I, fo. 401).

Se si segua con fedeltà la storia del pensiero giuridico — dottrina e giurisprudenza — ci si accorgerà senza sforzo che in diritto comune mai questa linea venne abbandonata: le incertezze e le oscillazioni cui sopra alludemmo e di cui abbiamo individuato le ragioni sostanziali nel dissidio fra i testi antichi e lo spirito dei nuovi tempi, si possono solo trovare qua e là nella prassi, dove gli interessi particolari premevano e trovavano spesso buon giuoco nella friabile base dei nudi testi romanistici, che di fronte alla realtà nuova potevano prestarsi all'equivoco: la l. 2 Cod. de incolis è appunto il testo che di tale equivoco ha fatto le spese.

Che il rescritto adrianeo riportato in quest'ultimo frammento del Codice di Giustiniano non potesse avere altro valore, in diritto comune, se non quello di indicare un concreto punto di riferimento, uno dei criteri e degli indizi di fatto, per scoprire, *nel dubbio* (cioè nel caso che la dichiarazione espressa o un chiaro comportamento non risultasse), la vera intenzione dell'individuo, deve essere fuori discussione. Insegna Andrea Alciato: « Incola proprie est qui cum advena esset, in aliqua civitate ea mente habitatum venit, ut ibi perpetuo sit, summamque rerum suarum habeat. Ea mens ex variis coniecturis sumitur... Qui item diutius, puta decennio, in aliena patria habitavit, credibile est ibi perseveraturum nec alio iturum » (Commentaria ad Dig. de verborum signif. (50. 16), l. 239. Basilea, 1552, tom. II, col. 1327). Ed il pandettista tedesco del sec. XVIII, Enrico Federico Brinck, nella sua « Dissertatio iuridica de non praesumpta domicilii mutatione », proprio a proposito della famosa l. 2 Cod. de incolis, e dell'inciso riguardante il decennio trascorso dallo studente nella propria sede di studio, categoricamente afferma: « Neque exceptio illa, quam ibi addit imperator, « nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi constituerunt », ita accipienda est, quasi solus temporis lapsus sufficiat..., verum accedat oportet alia voluntatis studiosi declaratio, sese sedes in loco studii posuisse » (Lipsiae,

1726, par. 16 p. 18). Il canone della autonomia privata non soltanto rimane inviolato, ma sulle soglie dell'età moderna si rinsalda: nel penultimo decennio del sec. XVIII il giureconsulto francese *Denisart*, nella sua famosa raccolta di massime di giurisprudenza, parlando del domicilio, ferma il seguente principio: « La demeure actuelle constitue le domicile aux yeux publics; mais l'intention seule et la volonté la constituent aux yeux de la loi... *Et tous les jureconsultes en donnent une raison: quia domicilium potius est animi quam facti* (Collection de décisions, Paris, 1787, sub. v. Domicile, pag. 657); dove il citato insegnamento bartoliano antico di più che quattro secoli — « licet constitutio civium iuris sit, tamen aliquid facti habet » — si dispiega nella sua intima sostanza e riafferma con cristallina chiarezza il dogma della volontà.

Il passo del Menochio testè citato, là dove è contemplato il caso di chi « declarat animum suum » di non voler contrarre domicilio in un luogo, si chiude con queste parole: « Hic casus verus et clarus adeo est, ut procedat secundum relatum *Socinum* (che è uno degli autori ivi allegati), etiam si hic incola in hoc habitationis loco maiorem partem praevalat, quia scimus in his quae ab animo nostro pendent, potius stari declarationi expressae quam facto contrario » (De arbitrariis iudicium quae est, et causis », II, I, 86, nn. 8, 9: ed. cit. fo. 129 verso).

Che così dovesse essere in un sistema come quello del diritto comune che si sovrapponeva all'esasperato particolarismo giuridico dell'età di mezzo, si spiega a più forte ragione — ripeto — se si rifletta come il domicilio potesse diventare un mezzo dell'acquisto della cittadinanza, provocando modificazioni gravi nello stato giuridico dell'individuo; e si spiega che in tale materia, nel complicato groviglio delle situazioni di fatto che nella pratica potevano crearsi, avesse finito per prevalere una tendenza al *favor personae*, che nell'età moderna si fa sempre più spiccata, e che aveva forse le sue prime radici in un altro insegnamento di *Bartolo*: il quale infatti in un testo romano (D. 35, 1, 71) aveva trovato l'admentellato per riaffermare la massima: « domicilium, ut quis stet in certo loco, potest constitui, si est in commodum alicuius » (ad Dig. Infort. de condict. et demonstr. l. Titio centum: Venet. 1596, tom. IV, fo. 118, n. 4). E in passo di *Baldo degli Ubaldi* che già citammo sopra, abbiamo veduto come, malgrado che l'*origo* non potesse prescriversi, tuttavia, secondo il grande scrittore, « *commoda originis* bene possunt praescribi », dando luogo alla figura del « *fictus originarius* » (in *Decretales*, II, tit. de praescript.; ad rubr. n. 23).

Ancora: in diritto comune era escluso che chi nascesse occasionalmente in un luogo potesse diventare cittadino del luogo stesso; ma, insegna il *De Luca*, « per gli effetti favorevoli e privilegiati » egli può ben essere considerato come « cittadino e naturale » (Dott. Volg., lib. III, parte II, Delle preminenze, cap. XII, n. 4: ed. cit., pag. 464); e il *Toschi* nel suo usatissimo repertorio generale di massime di dottrina e di giurisprudenza, contempla l'altro caso di chi, trasferendo altrove il domicilio per dieci anni, « perdat civilitatem originis, et domicilium ad sui commodum » (Conclus. 596 della lett. D., n. 12).

Nel sec. XVII, in fine, il grande commercialista *Ansaldo Degli Ansaldi* insegna: « *sempre si ha riguardo, all'atto favorevole o pregiudiziale, del quale si tratti, e sempre si considera quella tal persona per cittadino di quel luogo, che li è più favorevole* » (De commercio et mercatura; disc. X, n. 26; Romae, 1639, p. 55).

Quella tendenza del *favor personae* era già dunque un principio di portata generale.

Che così fosse, del resto, lo dimostra in maniera eloquente proprio quella massima di un *decisio* della Sacra Romana Rota in data 21 febbraio 1848 che io vedo citata ripetutamente, in pareri della *Avvocatura dello Stato* ed in sentenze riguardanti fattispecie identiche a questa di cui discutiamo, come *caput et fundamentum* di un presunto principio generale del diritto comune, secondo il quale il domicilio decennale sarebbe stato senz'altro un modo di acquisto della cittadinanza. La massima dice così: « ... In iure non ambigitur, et est undique in controversum ex decennali domicilio animo praesertim accedente in loco perpetuo habitandi iura civitatis adquiri, et civem proprie, ac vere fieri perinde, ac qui ibidem natus est » (Decisiones Rotae Romanae, R.P.D. Antinori, Mursina, Comparticipationis, Lunae 21 Februarii 1848). Senonchè, noi ci troviamo anche qui di fronte ad una citazione, la quale, staccata dal contesto della sentenza col metodo ben noto, si presta a un equivoco che abbiamo già condannato. La fattispecie che la sentenza decide è questa: un tal Giuseppe Ricci di Agriano in quel di Norcia, morendo, il 7 agosto 1842, istituì erede universale « l'università di detto Agriano mia patria. ac expressa lege, ut bonorum omnium redditus dividerentur quotannis per testa fra gli individui di detto Agriano ». In quel tempo fra gli abitanti di tale località venivano annoverati i coniugi Andrea e Maria Caponi, i quali, benchè nati altrove vi si erano stabiliti fin dal 1831 - « ibidem — dice la sentenza — fixerant lares, plures liberos procreaverant, bona emerant stabilia, et vectigalia persolvebant »: e costoro chiesero di essere annoverati tra i beneficiari della eredità del Ricci: al che si opposero gli esecutori testamentari, eccependo che i coniugi Caponi e i figli non dovevano essere considerati come membri di detta « università », e cioè cittadini.

La Rota Romana si pronunciò in favore dei coniugi Caponi, avendo ritenuto questi ultimi come membri della « università » di Agriano: e precisamente su questo punto enuncia la massima citata, la quale, avulsa da tutto il ragionamento della sentenza e, soprattutto, staccata dalla evoluzione storica e dogmatica sulla quale abbiamo richiamato la attenzione, è stata forzata a dimostrare l'acquisto della cittadinanza *sic et simpliciter* per mezzo del domicilio decennale: mentre è bene evidente:

a) in primo luogo, che la Rota Romana, attenendosi alla corretta interpretazione dell'istituto del domicilio, mette in pieno risalto l'elemento intenzionale — l'*internus animus*, come dice poco più giù — ch'essa naturalmente aveva accertato;

b) in secondo luogo, che, trattandosi di « effetti favorevoli e privilegiati » — come il *De Luca* li avrebbe chiamati — o, comunque, del *commodum* che ai coniugi Caponi derivava dall'essere dichiarati cittadini, la Rota stessa applicava il principio del *favor personae* affermatosi da secoli così in dottrina come nella prassi giurisprudenziale. La riprova di ciò, se la si ritenga necessaria, può essere offerta proprio dai testi, legislativi e dottrinali, che la massima citata allega subito dopo: « veluti perspicui sunt textus in l. 2 Cod. de incolis, et ubi quis domicilium l. 5 et 6 Cod. eod., et tradit. *Bartolus* ad l. Cives C. eod., *Surdus* cons. 21 per totum, *Merlin.* de legit. lib. 3, tit. 4 quaest. 18 numer. 56 et 57, *Ansaldo.*, de comm. et de mercat. disc. 10 numer. 7 et segg., *De Luca* de praeminentiis disc. 37 numer. 5 ». Il contenuto di codesti passi del Codice noi lo conosciamo, e conosciamo altrettanto buona parte dei testi dottrinali allegati, che ci hanno aiutati a ricostruire la linea dogmatica dell'istituto in diritto comune.

Una ultima considerazione. Se dal campo del pensiero — scientifico e giurisprudenziale — passiamo a quello degli ordinamenti legislativi, una nota costante è dato subito cogliere nell'apparente molteplice varietà: il riconoscimento del diritto di cittadinanza ai non originari venne considerato sempre come un privilegio, che creava infatti i « cives ex privilegio » o « de gratia ». Questo privilegio era concesso dai comuni con molta difficoltà e diffidenza e, comunque, sul terreno politico, che era il più sensibile, non era mai riconosciuta ai *ficti cives* una perfetta parità di trattamento neppure nei casi di stati più liberali (cfr. *Pertile*, Storia del diritto italiano, 2^a ed. Torino, 1894, vol. III, pp. 131 segg.; *Bizzarri*, Ricerche sul diritto italiano, Torino, 1937, pp. 78 segg.). All'uscita del medio evo, e via via che si progredisce nell'età moderna, questo atteggiamento egoistico, che era il residuo delle antiche gelosie comunali, lentamente si attenua, mentre i regimi signorili e principeschi livellano indistintamente i soggetti così che — come affermerà *Francesco Forti* nella prima metà dell'Ottocento — « nelle monarchie assolute è difficile distinguere il suddito dal cittadino » (Istituzioni di diritto civile, Firenze, 1863, vol. II, p. 12).

Questo spiega come in tali casi mancano in materia di cittadinanza disposizioni legislative che avrebbero tolto di mezzo incertezze ed equivoci, e come là dove, per ragioni storiche particolari, gli ordinamenti repubblicani sopravvissero, rimasero in vita con essi le antiche difficoltà e diffidenze nel riconoscimento degli *iura civitatis* ai non originari: citiamo proprio l'esempio di San Marino, i cui statuti stabiliscono che neppure il decorso di cento anni può trasformare il *domicilium* in *civitas*: questa si può acquistare solo « scriptura publica interveniente » per concessione dei Capitani e dei Dodici (*Leges Statutae Reipub. S. Marini*, lib. II rubr. LXXIII, Forolivii, 1834, p. 69). Spiega inoltre come, mancando disposizioni legislative, la materia della cittadinanza sia rimasta del tutto affidata alla giurisprudenza e alla dottrina, le quali non hanno potuto prendere altro punto di riferimento che potesse egualmente guidarle, se non l'*animus* dell'individuo. Tutte le pre-

sunzioni relative all'acquisto del domicilio, sulle quali si attardano le discussioni degli scrittori — scrive il *Tedeschi*, che è il più moderno trattatista storico-dogmatico in materia di domicilio — non sono che strumenti per accertare l'esistenza di codesto prezioso elemento, e cita le famose parole del *Carpzovius* (*Processus iuris civilis*, lib. I, tit. III, n. 33: Iena 1657, p. 80); « Nervus et efficacia omnium praesumptio-num de constituto domicilio in perpetuitate manendi consistunt » — « *quam si quis animo conceperit, domicilium in aliquo censebitur contraxisse* ». Conclude il *Tedeschi*: « Ma se l'intenzione manca, non vi è circostanza che valga a far ritenere costituito il domicilio. Non l'abitazione prolungata, non l'abitazione decennale, chè quella del decennio è pur sempre una presunzione destinata a cadere di fronte alle prove della mancanza di intenzione di abitare in perpetuo » (*Vittorio Tedeschi, Del domicilio*, Padova, 1936, pp.17-19).

Per queste considerazioni, ritengo che debba essere lasciata ai giovani Pier Paolo e Pier Luigi Venturini ampia facoltà di provare:

1°) che la presenza, risalente fino ai primi dello scorso secolo, della propria famiglia, originaria della Repubblica di San Marino, nella casa di campagna di San Leo, in territorio dell'ex Stato Pontificio e poi dello Stato Italiano, non è stata una dimora continuativa ed unica, ma solo dovuta alle ragioni contingenti che inducono una famiglia a risiedere in determinati periodi, secondo i propri interessi e bisogni, nella casa di campagna anzichè in quella di città: tanto più, come nel caso presente, quando la casa di campagna, disti dal territorio di San Marino appena novecento metri in linea d'aria, ed è del tutto casuale che al termine di quei novecento metri passi il confine fra i due Stati;

2°) che tale presenza non ha mai significato, nelle intenzioni della famiglia Venturini e nel suo comportamento, nè abbandono della patria d'origine — la Repubblica di San Marino — nè intenzione di acquistare la cittadinanza dello Stato a cui San Leo appartiene - ex Stato Pontificio, poi Stato Italiano;

3°) che l'attività sociale, politica e commerciale della famiglia Venturini ha continuato costantemente a svolgersi nella Repubblica di San Marino;

4°) che la Repubblica di San Marino considera tuttora i giovani Pier Paolo e Pier Luigi Venturini come proprii cittadini.

Nella valutazione di queste circostanze di fatto, come rivelatrice dell'*internus animus* della famiglia Venturini, ripeterò col Voet: « *multum in his valeat iudicis prudentis et circumspecti arbitrium* » (*Ad Pandectas*, lib. V, tit. I; n. 97); ma se da esse il Magistrato ricaverà la convinzione che la famiglia dei giovani Pier Paolo e Pier Luigi Venturini ha voluto mantenere la esclusiva cittadinanza della patria di origine e si è comportata in conformità di questo interno volere, questa *cittadinanza esclusiva* ritengo debba essere riconosciuta senza riserve, mentre una decisione contraria violerebbe apertamente, a mio parere,

quel principio dell'autonomia della volontà privata che fu, in diritto comune, oltre che il canone ermeneutico che piegò gli antichi testi del mondo romano allo spirito della società medioevale e moderna, un principio etico fondamentale.

Roma, 2 Gennaio 1948

F.to Prof. FRANCESCO CALASSO

VENDITA DI IMMOBILI SITUATI IN TERRITORIO ITALIANO DA PARTE DI FALLIMENTO (concorso tra creditori) APERTO IN SAN MARINO.

TRIBUNALE FORLÌ - 11 Febbraio 1960 - (Ordinanza Presidente Sezione: Dott. G. Evangelisti) - Sampaolesi (Avv. M. Ugolini): Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì.

La vendita dei beni fallimentari per rogito notarile operata dal Curatore autorizzato, rappresenta una vendita consensuale e non un provvedimento giudiziale. In base alla Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino essa vendita non è, quindi, soggetta a delibazione per la trascrizione nella Conservatoria dell'altro Stato.

Ritenuto *in fatto* che il Commissario della Legge della Repubblica di S. Marino con decreto in data 30 giugno 1953 dichiarava aperto il « concorso giudiziale » fra i creditori di Fabrini Giovanni, cittadino di San Marino; che il Primo Presidente della Corte d'Appello di Bologna, con decreto 15 luglio 1953, su istanza del Curatore del predetto « Concorso Giudiziale », dichiarava esecutivo nella Repubblica Italiana il suddetto decreto del Commissario della Legge, con riferimento alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato, stipulata fra l'Italia e S. Marino il 31-3-1939 ratificata in Italia con legge 6 giugno 1939 n. 1320 e successivo accordo 28-2-1946 approvato con D.L. 19-4-1946 n. 276.

Che in data 17 agosto 1953 il decreto del Commissario della Legge veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì (art. 4182 R.P.) nel territorio della cui provincia il Fabrini Giovanni aveva attività immobiliari.

Che l'avv. Michele Ugolini di Rimini, quale procuratore dei fratelli Sampaolesi, Ing. Franco e Dr. Liliana di Tullio, residenti a Rimini, con ricorso al Presidente di questo Tribunale, proposto ai sensi dell'art. 30 della Legge 25-6-1943 n. 340 e art. 745 c.p.c., premesso quanto sopra riferito, esponeva che il Curatore del « Concorso Fabrini », debitamente autorizzato dal Commissario della Legge, aveva iniziata la liquidazione delle attività fallimentari.

Che lo stesso Curatore, con ricorso in data 17-4-1957 aveva chiesto di essere autorizzato a vendere ai ricorrenti Fratelli Sampaolesi un lotto di terreno situato in Rimini per il prezzo di L. 2.466.000 nonchè a cancellare la trascrizione del suddetto decreto 30 giugno 1953 art. 4182, gravante fra gli altri beni, anche su quelli oggetto della progettata vendita; che tale ricorso era stato accolto dal Commissario della Legge con provvedimento 17 aprile 1959.

Che in base a tale autorizzazione il Curatore del « concorso » avv. Domenico Morganti, con istrumento a rogito del notaio sammarinense avv. Belluzzi in data 18 aprile 1959, aveva venduto l'immobile sopra indicato ai ricorrenti rilasciando loro la relativa quietanza per il prezzo di L. 2.466.000 contestualmente pagato; che tale istrumento era stato poi registrato a Rimini il 13 maggio successivo al n. 11285 vol. 52 mod. 2°; che, successivamente, era stata chiesta la trascrizione

del predetto strumento di vendita al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì, il quale, peraltro, si rifiutava di eseguire la formalità per i motivi indicati nella nota 11 giugno 1959.

Che contro tale rifiuto i ricorrenti fratelli Sampaolesi proponevano ricorso per i motivi spiegati nel ricorso stesso; che, tutto ciò premesso, chiedevano concludendo, che il Presidente di questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ordinasse al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì:

a) di eseguire la trascrizione dell'istrumento di compravendita a rogito del notaio avv. Settimio Belluzzi in data 18 aprile 1959 Rep. 2024;

b) di cancellare, limitatamente ai beni descritti nel citato istrumento, la trascrizione del decreto 30 giugno 1953 del Tribunale di San Marino eseguita presso la Conservatoria dei R.I. di Forlì il 17 agosto 1953 art. 4182; il tutto con esonero di ogni sua responsabilità al riguardo. Salvo e riservato ogni altro diritto ed azione.

Che il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al sottoscritto Presidente di Sezione e nella udienza del 20-1-1960 l'avv. Ugolini insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre il dott. Bencini Natale, Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì, dichiarava di opporsi all'accoglimento del ricorso per i motivi spiegati nelle deduzioni in data 18 luglio 1959, di cui produceva copia.

Osserva in diritto: va in primo luogo rilevato che, nel caso in esame, le due operazioni giuridiche descritte nel ricorso — trascrizione e cancellazione — sono state richieste al Conservatore dei RR. II. di Forlì non in base ad uno dei titoli indicati negli articoli 5 e 6 della predetta « Convenzione fra l'Italia e S. Marino », ma in base ad un atto autentico (rogito notarile stipulato da un notaio di S. Marino) per il quale l'art. 9 della « convenzione » dispone l'obbligo della declaratoria di esecutorietà solo quando sia utilizzato nell'altro Stato quale titolo per l'esecuzione forzata e non anche per la trascrizione e la cancellazione, che sono operazioni giuridiche evidentemente distinte e diverse dalla esecuzione forzata; ciò è reso anche manifesto da quanto è disposto dall'art. 6 della predetta « convenzione » nel quale si richiede la declaratoria di esecutorietà delle decisioni di cui all'art. 5, quando si voglia far valere nell'altro Stato tali decisioni quali titoli « per la esecuzione forzata » o, si aggiunge « per l'iscrizione di ipoteca », o « per la trascrizione », aggiunta che non è contenuta nell'art. 9 con il chiaro intento di escludere la detta declaratoria per gli atti autentici - che si vogliono utilizzare per operazioni giuridiche, quali la trascrizione e la cancellazione, diverse dalla esecuzione forzata. Per gli atti autentici, quanto alla trascrizione, è necessario e sufficiente, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2657 C.C. che essi siano stati legalizzati e il rogito notarile in questione appare formalmente in regola quanto a tale requisito. Nè vale rilevare, come fa il Conservatore, che nel caso in

esame, l'atto di cui si chiede la trascrizione conterrebbe non una vendita consensuale da parte del titolare dei beni, bensì una vendita giudiziale da parte di un organo fallimentare (curatore), debitamente autorizzata da un formale provvedimento giurisdizionale; che titolo per la trascrizione sarebbe, quindi, l'atto pubblico notarile al cui perfezionamento concorrerebbe una formale autorizzazione del giudice, che abilita un organo di esecuzione forzata a compiere quel determinato negozio giuridico; che l'autorizzazione del giudice sarebbe un necessario atto integrativo del rogito notarile, in quanto legittimerebbe il consenso prestato dal curatore, perchè, a parte ogni altra considerazione, una indagine quale sembra, in base ai riferiti rilievi, che il Conservatore ritenga di poter e di dover compiere, in ordine alla validità o al perfezionamento o alla efficacia dell'atto notarile in questione, appare preclusa dalla considerazione che il sindacato che il Conservatore può e deve compiere in relazione ai titoli che gli vengono presentati per il compimento di una delle operazioni giuridiche di cui all'art. 2674 Cod. Civ. ha e deve avere un carattere meramente estrinseco e formale e non può concernere l'aspetto sostanziale del titolo. Nella specie l'indagine che il Conservatore ritiene di poter compiere concerne, come appare manifesto, la validità del consenso prestato dal Curatore alla vendita dell'immobile oggetto del rogito notarile, in quanto l'affermazione che il provvedimento del Commissario della Legge che ha autorizzato il Curatore a consentire tale vendita debba essere dichiarato esecutivo perchè l'atto pubblico di compravendita possa essere considerato valido o perfetto, si risolve in un sindacato sostanziale circa la validità del consenso alla vendita prestato dal curatore, sindacato che eccede il potere - dovere del conservatore, il quale doveva limitare, nel caso in esame, la sua indagine all'accertamento se la trascrizione e la cancellazione fossero state richieste in base ad un titolo avente i requisiti prescritti dall'art. 2674 C.C. con riferimento, per quanto concerne la trascrizione, all'art. 2657 s.c. e con riferimento, per quanto concerne la cancellazione, agli articoli 2821, 2835 e 2837, richiamati dall'art. 2882 C.C., riguardante, quest'ultimo articolo, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, le cui disposizioni possono essere invocate, per evidente analogia, per ogni altra specie di cancellazione. Nella specie la cancellazione della trascrizione del decreto del Commissario della Legge è stata richiesta in base all'atto notarile, che, essendo stato formato in paese estero, doveva essere legalizzato ai sensi dell'art. 2837 C.C. e che risulta, in effetti, legalizzato. Alla stregua di tali considerazioni è da ritenere, pertanto, che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì, avesse l'obbligo di eseguire le due operazioni giuridiche il cui compimento gli è stato richiesto dai ricorrenti, il ricorso dei quali va, pertanto, accolto.

P. Q. M.

ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì:

a) di eseguire la trascrizione dell'istrumento di compravendita a rogito del Notaio avv. Settimio Belluzzi in data 18 aprile 1959 Rep. 2024;

b) di cancellare, limitatamente ai beni descritti nel citato istrumento, la trascrizione del decreto 30 giugno 1953 del Commissario della Legge di S. Marino eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì il 17 agosto 1953 art. 4182.

Il tutto con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

MATERIE CONTENUTE NEL FASCICOLO (1)

- Abbandono coniuge nella indigenza*: 407, 468, 473.
Aberratio ictus: 459.
Acque: scarico sul fondo inferiore, 379.
Adulterio: 434.
Aggressione (legittima difesa): 410.
Alcool: ved. spirito.
Amministratore sequestro giudiziario: 376.
Animus jocandi: 494.
Appello penale: ammissibile se, affermato il reato, si applica l'amnistia, 401 - divieto della reformatio in peius, 396 - limitato al controllo della prima sentenza nell'interesse imputato, 408 - non possono essere ordinati nuovi atti istruttori, 402 - non può essere aggiunto, alla prima sentenza, un provvedimento di confisca, 408 - non può essere modificato, aggravandolo, il reato ascritto nelle contestazioni finali, 394.
Appropriazione indebita: 433, 437, 461, 480, 490, 499.
Appropriazione: denaro pubblico, 406 - oggetti smarriti, 466 - frutti, 420.
Arbitraria occupazione suolo pubblico: vedi suolo pubblico.
Arma (delazione, porto abusivo): 480, 481, 491, 492 - coltello, 464, 481, 499 - rasoio, 464 - rivoltella, 487, 492.
Assegni familiari: competenza, 366.
Assegno a vuoto: 405, 448, 449, 451.
Attenuanti (reato): prova, 411.
Autoveicoli (colpa nella circolazione): 388, 399, 417, 447, 453, 498, 505, 506.
Azione cambiaria: vedi cambiale.
Azione penale: estinzione per mancanza tempestiva querela, 480.
Azioni civili: quanti minoris, 361 - estimatoria, 374 - redibitoria, 374.
Bestemmia (reato): 477.
Calunnia: 471, 474.
Cambiale: avallante, 375 - azione avallante contro emittente, 384 - azione causale o sottostante, 373 - indebito lucro, 373 - pagamento parziale, 376 - prescrizione azione, 373 - responsabilità firmatari, 383 - rinnovazione, 376.
Cani: (responsabilità per danni), 486.
Capacità di intendere e di volere: 403.
Capitano Castello (pubblico ufficiale): 407, 455.
Carcere: evasione, 419.
Case coloniche: se e quando restano a disposizione della Commissione Alloggi, 495.
Catasto (valore delle indicazioni): 475.
Citazione forensi: 362.
Clausola risolutiva espressa: 378, 383.
Cleptomane: 441.
Colono: appropriazione prodotti, 427, 490.

- Colpa penale*: autoveicoli, 388, 399, 417, 422, 430, 447, 453, 498, 505, 506 - bicicletta, 390, 453 - compensazione, 453, 501 - concorso, 422, 453, 504 - carro agricolo e veicoli, 479, 483 - fucile, 490 - in genere, 432, 473, 479, 484.
- Commercianti*: 361, 409.
- Commestibili guasti* (spaccio): 456.
- Commissione Previdenza e Assistenza*: 366.
- Comodato*: 379.
- Compensazione*: ingiurie, 446 - reati, 425, 500.
- Competenza*: vedi giurisdizione.
- Complicità*: 392 - corrispettiva, 434 - non necessaria, 478.
- Comunione*: scioglimento, 360.
- Concorso creditori*: capacità insolvente, 365 - diritti impiegati e lavoratori, 360.
- Condanna penale*: non iscrizione certificato penale, 400 - sospensione condizionale, 426, 438 - vedi liste elettorali.
- Condizione*: risolutiva espressa, 378.
- Confessione*: (civile) sua efficacia in cause nullità di matrimonio, 377.
- Confessione* (penale): 392, 397, 407, 409, 425, 428, 431, 497, 500.
- Confisca* (penale): non può aggiungersi in appello, 408.
- Contestazioni finali*: non possono essere aggravate dal giudicante, 394.
- Continuazione*: vedi reato.
- Contrabbando*: 462, 484.
- Contratto*: exceptio non adimpleti contractus, 384.
- Contravvenzione*: non richiesta diretta determinazione, 464, 476, 483.
- Contumacia civile*: giuramento calunnia, 361 - modifiche alla citazione, 366 - non è contumace chi, dopo essersi costituito, più non si presenta, 361, 373.
- Contumacia penale*: opposizione a sentenza, 489.
- Convenuto*: non contumace se costituitosi e poi non più comparso, 361, 373.
- Corpo reato*: riconoscimento, 477.
- Correo*: (chiamata di), 392.
- Correità*: vedi reato.
- Corrispondenza* (sottrazione): 485.
- Cosa giudicata*: 357.
- Cosa smarrita* (a chi spetta, premio al ritrovatore): 496.
- Costume* (reato contro il buon): 472.
- Danneggiamento* (reato): 389, 419, 456, 469, 475, 488, 501.
- Danno*: in obbligazione denaro, 365 - risarcimento in reato, 397.
- Decreto penale*: opposizione, 480.
- Delazione armi*: vedi arma.
- Delegazione*: 366.
- Delibazione sentenza estera di nullità matrimonio*: 368.
- Deposizione* (efficacia): imputato, 507 - parte lesa, 476 - verbalizzanti, 412, 479.
- Difesa*: vedi legittima difesa.
- Diffamazione*: 471, 477, 486.
- Diffusione notizie false*: 487.
- Diminuenti* (reato): risarcimento danno, 397 - spontanea confessione, 392, 397, 407, 408, 497, 501 - spontanea presentazione, 397.
- Dolo penale*: 474.
- Domestico*: vedi lavoro - vedi furto.

- Domicilio* società riconosciuta: 382.
- Effrazione*: vedi furto.
- Elettori*: vedi liste elettorali.
- Epilessia e debilitazione*: 439, 455.
- Esattoria*: procedura mano regia, 364 - privilegio, 364.
- Estorsione*: 400, 446.
- Evasione dal carcere*: 419.
- Exceptio non adimpleti contractus*: 384.
- Fallimento*: vedi concorso creditori.
- Fallito*: capacità, 365 - vedi liste elettorali.
- Falso*: mezzo altro reato, 440.
- Ferita*: intenzione ferire, 469 - lieve e querela, 504 - grave o per accidente o per sua natura, 387, 416, 441, 470, 490, 503 - gravità non prevedibile, 400 - sfregio, 425.
- Forensi*: citazione, 362 - permesso soggiorno, 462.
- Formule* (sentenze penali: art. 162 C.P.P.): 404.
- Frutta* (appropriazione): vedi furto.
- Funzionario pubblico* (offese, oltraggio): 402.
- Furto*: azione pubblica, 485 - consumazione e tentativo, 428, 433, 444, 450, 455, 462, 464, 476 - continuato, 421, 422 - danneggiato ignoto, 408, 480 - dolo, 450, 459 - mancato (non possibile), 450 - qualifiche: albero attaccato al suolo, 482 - casa abitata, 437 - chiave falsa, 416 426 - concorso più persone, 429 - distruzione pianta, 438 - domestico, 389, 428, 437 - effrazione, 398, 443, 492 - luogo, 429 - notte, 396, 427 - ospite, 440 - violenza, 431 - restituzione tolto, 427, 433, 457, 459 - risarcimento danno, 429, 433 - valore del tolto, 396, 420, 430, 475, 489, 495.
- Generalità inesatte* (reato): 422 - rifiuto, 463.
- Gioco azzardo*: 478, 484.
- Giuramento calunnia* (contumacia): 361.
- Giurisdizione civile*: non declinabile di ufficio, 378 - nullità matrimonio tra cittadini italiani, 362, 382 - contratti conclusi sul territorio, 385.
- Giurisdizione penale*: reato commesso all'estero, 390, 426, 442, 482 - competenza ordinaria attrae quella sommaria, 430.
- Impeto ira*: 459.
- Importazione merce esente I.G.E.*: 500.
- Impotenza coeundi*: vedi matrimonio.
- Imputabilità*: persona giuridica, 500.
- Imputato*: vedi confessione.
- Inabilitato*: vedi liste elettorali.
- Incauto acquisto*: 487, 498.
- Incendio* (doloso): 413.
- Indigenza* (abbandono moglie nella): 468.
- Infermità mente*: 412.
- Ingiurie*: 399, 411, 428, 444, 463, 476 - compensazione, 446.
- Ingombro suolo pubblico*: vedi suolo pubblico.
- Insolvenza fraudolenta*: 451.
- Intendere e volere* (capacità): 403.
- Interessi*: quale danno, 365.

Istigazione: vedi reato.

Lavoro: cittadino estero, 367 - contratto stagionale, 367 - indennità anzianità, 381 - fallimento datore lavoro, 360 - prescrizione, 367 - privilegio, 360 - rinuncie e transazioni, 367 - risoluzione contratto, 368 - servizio domestico, 380.

Legge: conflitto tra leggi, 453 - più favorevole (penale), 483 - posteriore abroga anteriore, 408.

Legittima difesa: 393, 410, 430, 433, 436, 440, 441, 501.

Lesione: vedi ferita.

Letame: cumulo presso strada pubblica, 467.

Libello fumoso: 440.

Libertà individuale: 480.

Libri commerciali: 361, 500.

Liste elettorali: condanne, 357 - condanne estere, 360 - età, 359 - fallito, 356 - inabilitato, 359 - pene condonate, 360.

Litispendenza: 357 e (di fronte alla Convenzione con l'Italia), 363.

Locazione conduzione: deposito contratto presso Ispettorato Polizia, 373 - deposito fitto dovuto, 380 - mancato pagamento fitto, 372, 379, 380 - locazione e comodatato, 379 - proroga di diritto, 372, 380 - requisizione, 379 - risoluzione con clausola espressa, 383.

Macellazione abusiva: 468.

Magistratura Lavoro: 367.

Maltrattamenti coniuge: 407, 477.

Malversazione: 406, 447.

Manoregia (procedura): 364.

Matrimonio (nullità): confessione impotenza, 377 - convalida quando contratto vis et metus, 376 - impotenza coeundi, 375, 383, 384 - fecondazione anormale, 377 - nullità di fronte a cittadini italiani, 362, 363, 382 - rito israelitico, 362 - vaginismo psichico, 375.

Mediazione: 374 (percentuale spettante al mediatore) - mediatore occasionale, patente esercizio, 374.

Mendicità (contravv.): 458.

Minaccia: 427, 459 - a pubblico ufficiale, 446.

Minore (discernimento): 470.

Moglie: abbandono nell'indigenza, 468, 473 - maltrattamenti, 477.

Morte presunta: 364.

Necessità (stato di): 468.

Nobiltà (predicato di): 364.

Notizie false (diffusione): 487.

Notte: vedi furto (qualifiche).

Occupazione abusiva: vedi suolo pubblico.

Offesa pubblico costume: 449.

Offesa pubblico ufficiale: 402, 405, 407, 412, 431, 432, 448, 455.

Offesa pudore: 393, 450.

Oltraggio a pubblico ufficiale: 402 - vedi offesa.

Oltraggio al pudore: 460.

Omicidio: arma fuoco e volontà omicida, 400, 435 - tentato, 387, 445.

Opposizione contumaciale: a decreto penale, 480 - a sentenza penale, 489.

Organo (ferite): 418.

- Pane* (vendita): 493.
- Parte lesa*: valore dichiarazioni, 493.
- Patente commercio*: intestato, responsabilità penale, 409.
- Patente guida*: (mancanza), 410.
- Paternità*: ricerca, 355.
- Pena* in concorso di più reati: 439 - sospensione, 428, 438.
- Percosse* a pubblico ufficiale: 448.
- Perizia*: calligrafica, 402.
- Personalità sammarinese* (Governo): 439.
- Polmonite traumatica* (penale): 463.
- Porto armi*: 491.
- Possesso turbamento*: 411, 462.
- Predicato nobiliare*: 364.
- Premeditazione*: 434, 503.
- Premio*: ritrovatore cosa smarrita, 496.
- Presentazione spontanea*: vedi reato.
- Presunzioni* (in penale): 409.
- Prezzo*: imposto dal produttore, 363.
- Privativa* (generi di): 484, 486.
- Privilegio*: vedi lavoro.
- Procaccia postale* (pubblico ufficiale): 451.
- Procedura mano regia*: 364.
- Prova*: confessione imputato, 500.
- Provocazione*: 391, 411, 425, 430, 440, 441, 489, 504.
- Pubblico costume*: (reato) 472.
- Pubblico*: funzionario, 402, 406 - ufficiale, 405, 447.
- Pudore*: (offesa al), 393, 460.
- Quanti minoris*: vedi azione.
- Querela*: termine in cui deve essere sporta, 480, 488 - revoca, 413, 431.
- Quiete pubblica* (turbamento): 487.
- Ragion fattasi*: 411, 416, 457, 459, 461, 470, 471, 475, 492, 498, 502, 505.
- Reato*: buona fede, 475 - commesso all'estero, 426 - colposo (nelle offese), 455 - complesso, 460 - complicità, 392, 435, 482, 491 - concorso reati, 469, 476 - continuato, 417, 432, 436, 473 - confessione, 409, 423, 425, 428, 429, 431 - contro libertà individuale, 486 - contro pubblica finanza (introduzione, detenzione e smercio generi privativa), 473, 484 - correità, 435, 474 - diminuente confessione, 392, 397, 407, 408, 471, 483 - istigazione, 425 - presentazione spontanea, 397, 408 - mancato e tentato, 476 - permanente, 426, 445, 452 - recidiva, 393, 427, 456 - condanna estera, 456 - specifica, 484 - risarcimento, 397.
- Recidiva*: vedi reato.
- Remissione in termine* (civile): 374.
- Resoconto*: 376.
- Ricettazione*: 396, 397, 442, 458, 461, 480, 487, 488, 489, 491.
- Rifiuto generalità*: 463.
- Rissa*: 410.
- Ritrovamento cosa smarrita*: 472, 496.
- Rivoltella*: vedi arma.
- Scritture pubbliche*: 406.

- Sentenza penale contumaciale*, opposizione: 489.
- Sequestro*: conservativo, 381 - giudiziario, 376 - sottrazione, dispersione, distruzione
oggetti sequestrati, 424, 506.
- Servitù* (ragion fattasi): 493.
- Sfregio*: 425.
- Simulazione reato*: 471.
- Smarritamento cosa*: vedi cosa smarrita.
- Società di diritto*: domicilio legale, 382.
- Società di fatto*: responsabilità soci, 365, 378, 383.
- Soggiorno*: permessi a forensi, 462.
- Spaccio commestibili guasti*: 456.
- Spese in revoca querela*: 413.
- Spirito* (alcol): detenzione, 463, 479 - distillazione, 457, 467, 469, 480, 485 - ge-
neri privativa, 457 - possesso strumenti atti alla distillazione, 457.
- Stato necessità*: 408.
- Strada pubblica*: distanza deposito letame, 467 - sparo arma, 459.
- Stupro*: 423, 435, 449 - dotazione, 393.
- Suolo pubblico*: arbitraria occupazione, 460, 469, 470, 472 - ingombro, 467, 483.
- Tabacco*: detenzione e smercio, 458, 481, 492 - importazione, 452, 462.
- Termini*: remissione nei, 374.
- Testi*: teste unico, 369.
- Transazione*: 363.
- Tratta*: accettata, 373 - azione causal o sottostante, 373 - non accettata, non posta
giurisdizione, 383.
- Truffa*: 454, 448, 512 - a mezzo falso, 440 - assegni a vuoto, 405, 448, 449, 450 -
necessità querela, 414.
- Ubriachezza*: contravvenzione, 399 - in reato, 403, 433, 452, 463, 485.
- Usurpazione*: 498.
- Vaginismo psichico*: vedi matrimonio.
- Vendita*: rimessa al mero arbitrio del venditore, 368 - consegna cosa venduta con
clausola « cum volueris », 368.
- Verbale forza pubblica*: 412.
- Vie di fatto*: 403.
- Violazione diritti*: 446.

I N D I C E

DECISIONI CIVILI

PARTE I, DECISIONI CIVILI

SEZIONE TERZA

Decisioni di primo grado

343)	22 gennaio 1955	- G.A.: C.M.	Pag. 355
344)	17 febbraio 1955	- Marcucci A.	» 356
345)	17 febbraio 1955	- Mina G.	» 357
346)	23 febbraio 1955	- SITAS: Fabbrica Riparazioni Vagoni e Tranvai	» 357
347)	24 febbraio 1955	- Ercolani G.	» 359
348)	26 febbraio 1955	- Albani A.	» 359
349)	26 febbraio 1955	- Mazza, Riccardi	» 360
350)	1 marzo 1955	- Casadei: Concorso Creditori Continpel	» 360
351)	9 maggio 1955	- Fedeli: Fedeli	» 360
352)	10 giugno 1955	- Berti: Cesarini e Taddei	» 361
353)	30 giugno 1955	- Silvagni: Cesarini	» 361
354)	2 luglio 1955	- Francini: Canini	» 361
355)	7 luglio 1955	- Francini: Righetti	» 361
356)	9 luglio 1955	- B.E.: G.R.	» 362
357)	15 luglio 1955	- L.D.: B.S.	» 362
358)	16 agosto 1955	- R.U.: G.M.R.	» 363
359)	31 agosto 1955	- Topaze: Russo	» 363
360)	19 settembre 1955	- Esattoria: Colorificio Sammarinese	» 364
361)	12 ottobre 1955	- Mularoni: Mularoni	» 364
362)	15 ottobre 1955	- De Bernardi: Ufficio Stato Civile	» 364
363)	15 novembre 1955	- Arlotti: Giovagnoli	» 365
364)	17 novembre 1955	- Giardi: Taddei	» 365
365)	12 dicembre 1955	- Topaze: Passatore	» 366
366)	7 febbraio 1956	- Giardi: SAITAS	» 366
367)	20 febbraio 1956	- Grue: SAITAS	» 366
368)	23 febbraio 1956	- Faetanini: Faetanini	» 366
369)	24 febbraio 1956	- Macina: Marchetti	» 367
370)	26 febbraio 1956	- Regini: ALI	» 367
371)	2 marzo 1956	- M.P.: C.G.	» 368
372)	5 marzo 1956	- Billi: Billi	» 368
373)	17 marzo 1956	- Venturini: Felici	» 372
374)	17 marzo 1956	- Grotti: Martelli	» 373
375)	17 marzo 1956	- Mosconi: Comincuoio	» 373
376)	5 aprile 1956	- Ceccoli: Casadei	» 374
377)	6 aprile 1956	- Cesarini: Silvagni	» 374
378)	9 aprile 1956	- SAITAS: Fabbrica Vagoni	» 374

VIII

379)	14 maggio 1956 - C.G.: P.A.	Pag. 375
380)	18 giugno 1956 - Cassa Risparmio: Ceccoli	» 375
381)	2 luglio 1956 - Cassa Risparmio: Fabbri	» 376
382)	14 luglio 1956 - Menghini: Geri	» 376
383)	24 luglio 1956 - Masi: Martelli	» 376
384)	2 agosto 1956 - DAF: S.S.	» 376
385)	4 agosto 1956 - S.F.: A.D.	» 377
386)	6 agosto 1956 - T.M.: S.L.	» 377
387)	11 agosto 1956 - Masi: Martelli	» 378
388)	13 agosto 1956 - F.J.: C.F.	» 378
389)	16 agosto 1956 - Manzoni Borghesi: Amati	» 378
390)	18 agosto 1956 - Ceccoli: Cesarini, Taddei, Capicchioni	» 379
391)	20 agosto 1956 - Camola-Balsimelli: Muraccini	» 379
392)	22 agosto 1956 - INAIL: Reffi	» 380
393)	27 agosto 1956 - Tordi: Filippi	» 380
394)	30 agosto 1956 - Marmaca: Pastificio	» 381
395)	2 ottobre 1956 - S.A.: S.A.	» 382
396)	4 ottobre 1956 - Cassa Risparmio: Rossi	» 383
397)	12 ottobre 1956 - M.D.B.J.: D.S.M.S.	» 383
398)	18 ottobre 1956 - Francini: Dina	» 383
399)	20 ottobre 1956 - R.L.: B.E.	» 384
400)	30 novembre 1956 - Vesci: Klauss	» 384
401)	3 dicembre 1956 - Ghironzi: Stacchini	» 384
402)	7 dicembre 1956 - Topaze: Duranti	» 385

GIURISPRUDENZA PENALE

PARTE II, GIURISPRUDENZA PENALE

SEZIONE I

Decisioni di grado straordinario

Consiglio G. e Generale: 30-6-1945 (Balducci, Martelli, Morri)	Pag. 386
--	----------

SEZIONE II

Decisioni di secondo grado

A) - APPELLO DA SENTENZE ORDINARIE	Pag. 387
------------------------------------	----------

- 1°) 12 agosto 1937 - Casadei Angelo.
- 2°) 13 agosto 1937 - Marchetti Giovanni.
- 3°) 22 novembre 1939 - Galassi Innocenzo.
- 4°) 1 agosto 1940 - Bollini Domenico.
- 5°) 20 agosto 1940 - Leardini Cesare.
- 6°) 20 novembre 1943 - Salicioni Settimio.
- 7°) 30 dicembre 1943 - Rossini Aldo.
- 8°) 1 giugno 1946 - Pasquali Giuseppe.

- 9°) 18 settembre 1946 - Albani Adalgisa - Gattei Domenico.
 10°) 8 dicembre 1946 - Monaldini Marino.
 11°) 9 dicembre 1946 - Vagnini Ignazio.
 12°) 26 dicembre 1946 - Zonzini Dina ed altri.
 13°) 2 aprile 1947 - Gualtieri Marino.
 14°) 29 aprile 1947 - Tura Luigi.
 15°) 29 luglio 1947 - P.M.
 16°) 14 ottobre 1947 - Poggiali Giovanni.
 17°) 16 ottobre 1947 - Moscioni Giuseppe.
 18°) 29 marzo 1948 - Ercolani Giuseppe.
 19°) 22 maggio 1948 - Barulli Marino ed altri.
 20°) 16 luglio 1948 - Gai Agata.
 21°) 2 agosto 1948 - Pedini Sigismondo.
 22°) 29 settembre 1948 - Berardi Primo ed altri.
 23°) 1 marzo 1949 - Bonifazi Pietro.
 24°) 12 giugno 1949 - Lanci Lazzaro.
 25°) 18 giugno 1949 - Della Valle Pietro.
 26°) 14 luglio 1949 - Stefanelli Guido.
 27°) 14 luglio 1949 - Cerri Rinaldo.
 28°) 17 luglio 1949 - Pelliccioni Evaristo.
 29°) 18 dicembre 1949 - Gatti Giovanni.
 30°) 2 agosto 1951 - Mularoni Luigi.
 31°) 19 gennaio 1952 - Zonzini Martino ed altri.
 32°) 8 febbraio 1952 - Cavalli Aquilina.
 33°) 5 luglio 1952 - Zonzini Alberto ed altri.
 34°) 23 dicembre 1952 - Balsimelli Francesco.
 35°) 18 luglio 1953 - Manzi Giovanni.
 36°) 25 febbraio 1954 - Gasperoni Quirino.
 37°) 3 giugno 1954 - Ronci Jones.
 38°) 4 giugno 1954 - Gasperoni Tito.
 39°) 15 giugno 1954 - Cesaretti Bentivoglio.
 40°) 30 giugno 1954 - Galvani Mario.
 41°) 18 luglio 1955 - Simoncini Fernando.
 42°) 30 luglio 1956 - Berardi Primo.
 43°) 30 luglio 1956 - Fiorini Maria.

B) - APPELLO DA SENTENZE SOMMARIE Pag. 407

- 44°) 18 aprile 1941 - Ugolini Lorenzo.
 45°) 19 aprile 1942 - Ugolini Lorenzo.
 46°) 8 giugno 1943 - Monaldini Matteo.
 47°) 9 agosto 1943 - Mina Giovanni ed altri.
 48°) 19 settembre 1943 - Berardi Primo.
 49°) 22 maggio 1944 - Canarezza Primo.
 50°) 3 giugno 1944 - Contadini Cesare.
 51°) 11 giugno 1951 - Berardi Venusta.
 52°) 17 novembre 1953 - Meloni Giulio.

- 53°) 23 novembre 1953 - Maiani Adelmina e Pelliccioni Domenica.
 54°) 7 dicembre 1954 - Baccocchi Pietro.
 55°) 4 agosto 1956 - Norri Marino.

PARTE II, GIURISPRUDENZA PENALE

Pag. 413

SEZIONE TERZA

Decisioni di primo grado

A) - SENTENZE IN PROCEDIMENTI ORDINARI . Pag. 413

- 1°) 3 maggio 1937 - Bizzocchi Andrea.
 2°) 9 luglio 1937 - Ferri Domenico.
 3°) 3 agosto 1937 - Vagnini Isolino.
 4°) 9 agosto 1937 - Muratori Alfonso.
 5°) 27 novembre 1937 - Martinini Adamo.
 6°) 22 gennaio 1938 - Rondelli Gino e Spinacci Otello.
 7°) 5 aprile 1938 - Costa Marino.
 8°) 11 giugno 1938 - Galassi Innocenzo.
 9°) 1 agosto 1938 - Moretti Martino.
 10°) 5 settembre 1938 - Martelli Filippo.
 11°) 10 marzo 1939 - Bollini Domenico.
 12°) 24 luglio 1939 - Bollini Domenico.
 13°) 16 ottobre 1939 - Micheloni Lazzaro.
 14°) 28 novembre 1939 - Gattei Domenica.
 15°) 22 febbraio 1940 - Leardini Cesare.
 16°) 15 aprile 1940 - Graziani Primo.
 17°) 30 settembre 1940 - Volpini Secondo.
 18°) 20 maggio 1941 - Pelliccioni Mario.
 19°) 1 settembre 1941 - Salicioni Settimio.
 20°) 16 aprile 1942 - D.V.P.
 21°) 30 aprile 1942 - Selva Alberto.
 22°) 15 settembre 1943 - Moscioni Domenico.
 23°) 15 settembre 1943 - Matteoni Emilio.
 24°) 11 dicembre 1943 - Monaldini Marino.
 25°) 11 dicembre 1943 - Guerra Agostino.
 26°) 15 gennaio 1944 - Berardi Marino.
 27°) 10 marzo 1944 - Achilli Domenico.
 28°) 26 aprile 1944 - Rossini Wilson.
 29°) 23 maggio 1944 - Vagnini Ignazio.
 30°) 10 ottobre 1944 - Guidi Cristoforo.
 31°) 12 ottobre 1944 - Gualtieri Marino.
 32°) 11 novembre 1944 - Reffi Adriano.
 33°) 23 marzo 1945 - Pasquali Giuseppe.
 34°) 23 marzo 1945 - Macina Maria.
 35°) 26 marzo 1945 - Sciutti Rosa.
 36°) 26 marzo 1945 - Mularoni Valeriano ed altri.

- 37°) 4 giugno 1945 - Torri Marino.
- 38°) 5 giugno 1945 - Ferri Paolo.
- 39°) 6 giugno 1945 - Albani Adalgisa e Gattei Domenica.
- 40°) 27 giugno 1945 - Manzi Giovanni.
- 41°) 3 ottobre 1945 - Serra Maria.
- 42°) 18 marzo 1946 - Mularoni Salvatore.
- 43°) 15 aprile 1946 - Pedini Sigismondo.
- 44°) 27 aprile 1946 - Magnani Mario.
- 45°) 26 maggio 1946 - Pandolfini F.
- 46°) 8 giugno 1946 - M.M.
- 47°) 21 agosto 1946 - Gatti Giovanni e Berti Marino.
- 48°) 31 agosto 1946 - P.M.
- 49°) 16 settembre 1946 - Tura Luigi.
- 50°) 16 ottobre 1946 - Tonti Rosa.
- 51°) 11 novembre 1946 - Poggiali Giovanni ed altri.
- 52°) 16 dicembre 1946 - Manzi Giovanni.
- 53°) 30 dicembre 1946 - Guidi Giuseppe.
- 54°) 13 giugno 1947 - Casali Paolo ed altri.
- 55°) 23 giugno 1947 - Battistini Domenico.
- 56°) 24 settembre 1947 - Bastiani Guido.
- 57°) 24 novembre 1947 - Mularoni Luigi.
- 58°) 24 dicembre 1947 - Conti Ugo.
- 59°) 5 gennaio 1948 - Rossi Irma.
- 60°) 24 aprile 1948 - Balsimelli Francesco.
- 61°) 19 giugno 1948 - De Biagi Marino ed altri.
- 62°) 15 luglio 1948 - Arzilli Maria.
- 63°) 17 luglio 1948 - Berardi Primo.
- 64°) 7 agosto 1948 - Barducci Eugenio.
- 65°) 2 settembre 1948 - Beccari Mario.
- 66°) 5 settembre 1948 - Paglierani Vittorio.
- 67°) 15 ottobre 1948 - Lanci Lazzaro.
- 68°) 18 gennaio 1950 - Dall'Olmo Albina.
- 69°) 27 aprile 1950 - Giardi Pio.
- 70°) 18 maggio 1950 - Berardi Raffaele.
- 71°) 29 agosto 1951 - Vincenti Maria.
- 72°) 3 ottobre 1951 - Zonzini Martino ed altri.
- 73°) 2 gennaio 1952 - Venturini Luigi.
- 74°) 25 aprile 1952 - Ceccoli Marino.
- 75°) 13 giugno 1952 - Montorsi Alfonso.
- 76°) 23 luglio 1952 - Cesaretti Bentivoglio.
- 77°) 14 ottobre 1952 - Stranucci Alessandro.
- 78°) 30 dicembre 1952 - C. G.
- 79°) 8 febbraio 1953 - Galvani Mario.
- 80°) 27 febbraio 1953 - Gasperoni Tito e Casadei Lazzaro.
- 81°) 11 luglio 1953 - Semprini Tiziano.
- 82°) 23 luglio 1953 - Casamassimi Giuseppe.
- 83°) 28 luglio 1953 - Regini Egidio.
- 84°) 24 agosto 1953 - Maiani Silvestro.

- 85°) 19 novembre 1953 - Gasperoni Quirino
 86°) 30 novembre 1953 - Felici Pio
 87°) 28 dicembre 1953 - De Remigi Paolo
 88°) 28 gennaio 1954 - Amati Amato
 89°) 19 giugno 1954 - Grandoni Carlo
 90°) 24 luglio 1954 - Casiero Francesco
 91°) 24 luglio 1954 - Crudi Alberto
 92°) 28 agosto 1954 - Giorgi Pio
 93°) 2 aprile 1955 - Valli Giovanni
 94°) 10 luglio 1955 - Fiorini Marina
 95°) 14 marzo 1956 - Michelotti Miriam
 96°) 16 marzo 1956 - Berardi Primo

B) - SENTENZE IN PROCEDIMENTI SOMMARI . Pag. 456

- 97°) 25 settembre 1936 - Zonzini Arturo
 98°) 29 aprile 1937 - Lanzi Domenico
 99°) 28 giugno 1937 - Capicchioni Guerrino
 100°) 25 giugno 1937 - Gennari Giuseppe
 101°) 2 luglio 1937 - Billi Adolfo
 102°) 2 luglio 1937 - Zonzini Giovanni
 103°) 9 luglio 1937 - Vicini Domenico
 104°) 9 luglio 1937 - Manzi Ilario
 105°) 10 settembre 1937 - Moretti Francesco
 106°) 18 marzo 1938 - Ercolani Giuseppe
 107°) 18 marzo 1938 - Bartolini Michele
 108°) 25 marzo 1938 - Conti Nazzareno
 109°) 8 aprile 1938 - Morri Umberto
 110°) 29 aprile 1938 - Burgagni Anna ed altri
 111°) 29 aprile 1938 - P. S.
 112°) 6 maggio 1938 - Vicini Domenico
 113°) 2 dicembre 1938 - Giannelli Aldo ed altri
 114°) 19 gennaio 1939 - Volpinari Giovanni
 115°) 20 marzo 1939 - Canti Olimpio
 116°) 26 marzo 1939 - Giovanetti Pietro
 117°) 27 marzo 1939 - Zavoli Severino
 118°) 28 aprile 1939 - Zanotti Giordano
 119°) 28 aprile 1939 - Fabbri Michele
 120°) 12 maggio 1939 - Vagnini Paolina
 121°) 19 maggio 1939 - De Luigi Armando
 122°) 8 giugno 1939 - Micheloni Lazzaro
 123°) 9 giugno 1939 - Casadei Angelo
 124°) 17 giugno 1939 - Poggiali Angelo
 125°) 23 giugno 1939 - Tonelli Antonio
 126°) 17 novembre 1939 - Terenzi Rosa
 127°) 17 novembre 1939 - Vannucci Giovanni
 128°) 24 novembre 1939 - Monaldi Serafino
 129°) 24 novembre 1939 - Stacchini Pasquina

130°)	20 dicembre 1939	- Bartolini Marino	178°)	21 maggio 1943	- Bonelli Marino
131°)	20 dicembre 1939	- Guidi Girolamo	179°)	12 giugno 1943	- Mina Giovanni
132°)	8 marzo 1940	- Salicioni Luigi	180°)	11 settembre 1943	- Galassi Giuseppe
133°)	8 marzo 1940	- Pezzi Lazzaro	181°)	24 settembre 1943	- Giusti Virgilio
134°)	9 marzo 1940	- Benvenuti Marino	182°)	2 novembre 1943	- Gasperoni Guido
135°)	29 marzo 1940	- Ugolini Lorenzo	183°)	12 novembre 1943	- Bianchi Rinaldo
136°)	25 aprile 1940	- Gasperoni Guido	184°)	12 novembre 1943	- Cardinale Luigi
137°)	26 aprile 1940	- Merli Virgilio	185°)	26 novembre 1943	- Cardinale Luigi
138°)	26 maggio 1940	- Salicioni Settimio	186°)	14 gennaio 1944	- Nazzari Giovanni
139°)	29 maggio 1940	- Capicchioni Leo	187°)	2 maggio 1944	- Migliorini Primo
140°)	30 maggio 1940	- Moraccini Salvatore	188°)	28 maggio 1944	- Costa Maurizio
141°)	31 maggio 1940	- Bucci Domenico	189°)	15 settembre 1944	- Pavesi Alberto
142°)	10 giugno 1940	- Tonti Domenico	190°)	22 novembre 1944	- Mori Oreste
143°)	27 settembre 1940	- Grassi Aurelio	191°)	6 dicembre 1944	- Rinaldi Paolo
144°)	27 settembre 1940	- Moretti Carolina	192°)	17 dicembre 1944	- Rinaldi Alberto
145°)	29 novembre 1940	- Vicini Domenico	193°)	13 aprile 1945	- Bergomi Nello
146°)	7 febbraio 1941	- Grassi Modesto	194°)	26 aprile 1945	- Veronesi Giuseppe
147°)	28 marzo 1941	- M. U.	195°)	4 maggio 1945	- Guai Girolamo
148°)	4 aprile 1941	- Ugolini Lorenzo	196°)	12 giugno 1945	- Giannacchi Alberto
149°)	18 aprile 1941	- Albani Giuseppe	197°)	22 giugno 1945	- Micheli Leo
150°)	23 aprile 1941	- Tonelli Marino	198°)	6 luglio 1945	- Barbieri Elio
151°)	29 maggio 1941	- Vendemini Nazzarena ed altri	199°)	24 maggio 1946	- F.lli
152°)	30 maggio 1941	- Terenzi Giovanni e Raganini Giovanni	200°)	14 giugno 1946	- F.lli
153°)	6 giugno 1941	- Gennari Desolino	201°)	26 settembre 1947	- Morandi Rinaldo
154°)	6 giugno 1941	- Podeschi Giovanni	202°)	26 settembre 1947	- Mariani Alberto
155°)	27 giugno 1941	- Dell'Olmo Raffaele	203°)	28 aprile 1948	- Bianchi Pietro
156°)	21 novembre 1941	- Cenci Ezio	204°)	30 aprile 1948	- Venturini Luigi
157°)	25 novembre 1941	- Stefanelli Marino	205°)	28 maggio 1948	- Pollini Luigi
158°)	10 dicembre 1941	- Pelliccioni Guglielmo	206°)	28 maggio 1948	- Selva
159°)	12 dicembre 1941	- De Biagi Marino	207°)	18 febbraio 1949	- De Biagi
160°)	17 dicembre 1941	- Mina Giovanni	208°)	29 aprile 1949	- Vincenzi Severino
161°)	26 gennaio 1942	- Canarezza Primo	209°)	28 aprile 1950	- Tabbi Pietro
162°)	27 aprile 1942	- Ragini Giuseppe	210°)	12 maggio 1950	- Berardi Vannucci
163°)	12 giugno 1942	- Vannucci Armando	211°)	24 maggio 1950	- Bellini Pietro
164°)	19 giugno 1942	- Geri Silvio	212°)	19 novembre 1950	- Urbani Agostino
165°)	25 settembre 1942	- Renzi Pier Gaetano	213°)	1 dicembre 1950	- Mucci
166°)	25 settembre 1942	- Mularoni Luigi	214°)	1 dicembre 1950	- Calliani
167°)	6 novembre 1942	- Olei Ferdinando	215°)	23 febbraio 1951	- Barilli Marino
168°)	6 novembre 1942	- Geri Benedetto	216°)	23 febbraio 1951	- Bellini Angelo
169°)	20 novembre 1942	- Pasolini Nazzareno	217°)	9 marzo 1951	- Valloni Carlo
170°)	20 novembre 1942	- Berardi Primo ed altri	218°)	20 aprile 1951	- Casadei
171°)	25 novembre 1942	- Grossi Giuseppe	219°)	20 aprile 1951	- Lividini Virgilio
172°)	4 dicembre 1942	- Barulli Marino	220°)	27 aprile 1951	- Guidi Giovanni
173°)	4 dicembre 1942	- Tonelli Angelo	221°)	8 giugno 1951	- Bellinelli Rinaldo
174°)	11 dicembre 1942	- Canarezza Primo	222°)	15 giugno 1951	- Casadei Marino
175°)	15 gennaio 1943	- Rinaldi Antonio	223°)	15 giugno 1951	- Giannacchi Paolo
176°)	22 gennaio 1943	- Rossi Enrico ed altri	224°)	6 luglio 1951	- Cressentini
177°)	12 marzo 1943	- Fantini Giuseppe	225°)	2 novembre 1951	- Haefl Antonino

XIV

178°)	21	maggio 1943	- Bonelli Menetto ed altri
179°)	12	giugno 1943	- Mina Giovanni
180°)	17	settembre 1943	- Galassi Giuseppe
181°)	24	settembre 1943	- Giusti Vitaliano
182°)	5	novembre 1943	- Gasperoni Giuseppe
183°)	12	novembre 1943	- Bianchi Nazzareno
184°)	12	novembre 1943	- Cardinali Giovanni
185°)	26	novembre 1943	- Cardinali Luigi
186°)	14	gennaio 1944	- Zanotti Giuseppe
187°)	5	maggio 1944	- Mularoni Primo
188°)	28	maggio 1944	- Costa Marino
189°)	15	settembre 1944	- Pesaresi Aldo
190°)	22	Novembre 1944	- Morri Oreste
191°)	6	dicembre 1944	- Raffaelli Francesco
192°)	15	dicembre 1944	- Rastelli Anita
193°)	13	aprile 1945	- Borghesi Nicola
194°)	20	aprile 1945	- Veronesi Gregorio
195°)	4	maggio 1945	- Guidi Girolamo
196°)	15	giugno 1945	- Giancecchi Alessina
197°)	22	giugno 1945	- Michelotti Ivo
198°)	6	Luglio 1945	- Padovani Elia
199°)	24	maggio 1946	- Paoletti Aurelio ed altri
200°)	14	giugno 1946	- Casadio Sanzio
201°)	26	settembre 1947	- Morandi Raffaele
202°)	26	settembre 1947	- Mariani Aristodemo
203°)	28	aprile 1948	- Sanchi Pietro ed altri
204°)	30	aprile 1948	- Venturini Luigi
205°)	28	maggio 1948	- Pollini Luigi
206°)	28	maggio 1948	- Selva Silvano ed altri
207°)	18	febbraio 1949	- De Biagi Otello
208°)	29	aprile 1949	- Vincenti Serafino
209°)	28	aprile 1950	- Taddei Pietro
210°)	12	maggio 1950	- Berardi Venusta ed altri
211°)	24	maggio 1950	- Bollini Pietro
212°)	10	novembre 1950	- Urbinati Agostino
213°)	1	dicembre 1950	- Muccioli Settimio
214°)	1	dicembre 1950	- Cellarosi Cleto
215°)	23	febbraio 1951	- Barulli Marino
216°)	23	febbraio 1951	- Bollini Annunziata
217°)	9	marzo 1951	- Valloni Caterina
218°)	20	aprile 1951	- Casadei Augusto
219°)	20	aprile 1951	- Lividini Vitaliano
220°)	27	aprile 1951	- Guidi Giovanni
221°)	8	giugno 1951	- Balsimelli Rosalia
222°)	15	giugno 1951	- Ceccoli Maria
223°)	15	giugno 1951	- Stacchini Pasquina
224°)	6	Luglio 1951	- Crescentini Paolo
225°)	2	novembre 1951	- Raffo Antonio

- 226°) 9 maggio 1952 - Beccari Pietro
 227°) 26 settembre 1952 - Michelotti Simone
 228°) 15 dicembre 1952 - Amati Raffaele
 229°) 20 febbraio 1953 - Maiani Adalgisa - Pelliccioni Domenica
 230°) 17 aprile 1953 - Meloni Giulio
 231°) 8 maggio 1953 - Piselli Lino ed altri
 232°) 30 giugno 1953 - Selvelli Antonio
 233°) 19 febbraio 1954 - Montemaggi Alfredo ed altri
 234°) 28 gennaio 1955 - Montemaggi Alfredo ed altri
 235°) 29 aprile 1955 - Bologna Andrea
 236°) 6 maggio 1955 - Berti Maria
 237°) 23 settembre 1955 - Vagnini Alfio
 238°) 7 ottobre 1955 - Righi Gino
 239°) 8 giugno 1956 - Conti Nazzareno
 240°) 21 settembre 1956 - Colombini Antonio
 241°) 28 settembre 1956 - Morri Guido
 242°) 7 dicembre 1956 - La Ganga Gaetano

DOTTRINA E VARIETÀ GIURIDICHE

- F. Calasso* - L'acquisto della cittadinanza secondo il diritto comune vigente
 nell'ex Stato Pontificio Pag. 507
Trib. Forlì 11 febbraio 1960 - Vendita di immobili, situati in territorio
 italiano, da parte di fallimento (concorso tra i creditori) dichiarato
 in San Marino Pag. 520

9077

Giurisprudenza Sammarinese

COMITATO ONORARIO DI DIREZIONE E DI CONSULENZA SCIENTIFICA:

Prof. Avv. FEDERICO BIGI, *Segretario di Stato per gli Affari Esteri*

Prof. Avv. ARTURO CARLO JEMOLO,
già Giudice delle Appellazioni

Dott. LEONARDO GIOCOLI, *Giudice di Appello per le cause Penali*

Avv. MICHELE GRIFA, *Giudice per le cause Penali*

Prof. Avv. GUIDO ASTUTI, *Giudice di Appello per le cause Civili*

Dott. PIERO MONTI, *già Commissario della Legge Aggiunto*

DIREZIONE EFFETTIVA:

Direttore: Avv. GIACOMO RAMOINO, *Commissario della Legge*

Condirettori: Avv. EMILIO DE MARI, *Commissario della Legge Aggiunto*

Avv. MARINO BUGLI, *Procuratore del Fisco*

Redattore: Dott. FRANCESCO VIROLI, *Uditore*

COMITATO DI REDAZIONE:

Prof. FRANCESCO BALSIMELLI, *Docente di Diritto Pubblico nel Liceo di San Marino*

Avv. GIANLUIGI BERTI, *Docente di Diritto privato nel Liceo di San Marino*

Dott. CLEMENTE BERTI

Avv. FERRUCCIO MARTELLI

Avv. GIORDANO BRUNO REFFI

MACCARI EDITORI — PARMA
e CASTELLO DI SERRAVALLE (REP. DI SAN MARINO)



Giurisprudenza Sammarinense

COMITATO ONORARIO DI DIREZIONE E DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Prof. Avv. FEDERICO BIGI, Segretario rio di Stato per gli Affari Interni	Prof. Avv. ARTURO CARLO IEMOLO, già Giudice delle Appellazioni
Dot. LEONARDO GIGOLLI, Giudice di Appello per la causa Penale	Avv. MICHELE GRIFA, Giudice per la causa Penale
Prof. Avv. GUIDO ASTUTI, Giudice di Appello per la causa Civile	Dot. PIERO MONTI, già Commissario della Legge Aggiunta

DIREZIONE EFFETTIVA:

Coordinatore: Avv. EMILIO DE MARI, Commissario della Legge Aggiunta Piacenza	Direttore: Avv. GIACOMO RAMOINO, Commissario della Legge
Redattore: Dott. FRANCESCO VIROLI, Editore	Avv. MARINO BUGLI, Procuratore del

COMITATO DI REDAZIONE:

Prof. FRANCESCO BALSIMELLI, Do- cente di Diritto Pubblico nel liceo di San Marino	Avv. GIANNI BERTI, Docente di Diritto privato nel liceo di San Ma- rino
---	---

ABBONAMENTO ANNUO

L. 3500

L'importo degli abbonamenti va versato sul c/c Postale N. 25/17185 .
Parma, Intestato al Dr. CESARE MACCARI.

Per l'estero i prezzi vengono raddoppiati. L'abbonamento, non disdetto
entro il 1° Dicembre si intende rinnovato per l'anno seguente.

CASTELLO DI SERRAVALLE (REP. DI SAN MARINO)

PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA CIVILE

SEZIONE PRIMA DECISIONI DEL CONSIGLIO DEI XII

A) DECISIONI SULLA COMPETENZA

1

CONSIGLIO XII - 26 settembre 1960. (Consultore: avv. *Giacomo Ramoino*) - D. M. M. (avv. *G. Ballardore Pallieri*, *G. Biscottini*, *G. L. Franciosi*): R. G. (avv. *V. Reffi* e *G. Micheloni*). Causa n. 465, anno 1959.

Il principio « actor sequitur forum rei » non è una regola assoluta perchè accanto ad esso si trovano altri criteri che rendono possibile di istituire il giudizio innanzi ad una autorità diversa da quella del domicilio del convenuto. Ad ogni modo detto principio non può essere richiamato quando si propone rimedio straordinario contro una sentenza di primo grado passata in cosa giudicata, poichè in questo caso, per disposizione delle *Leges Statutae*, detto rimedio deve essere proposto o avanti al Giudice che ha emesso la sentenza contro la quale si reclama o avanti al Giudice superiore di secondo grado.

Tra le varie eccezioni, anche di indole preliminare, avanzate dai convenuti l'Ecc.mo Consiglio dei XII — in base alla Rub. VI, Lib. II delle *Leges Statutae* ed all'art. 2 n. 3 della legge 5 giugno 1923 — deve unicamente decidere se le autorità giudiziarie sammarinesi sono competenti per territorio (e cioè, secondo le moderne denominazioni, se hanno la competenza giurisdizionale) a decidere sulla istanza proposta dalla D. M. M. (istanza che ha l'evidente scopo di far revocare la sentenza che ha dichiarato nullo il matrimonio tra il R. G. e la S. L. onde aver modo di poter sostenere la conseguente nullità del matrimonio da essa D. M. M. contratto col R. G.).

Da quanto appare dalla difesa e dalle conclusioni presentate dal R. G. la incompetenza di questa autorità giudiziaria deriverebbe dalla circostanza che esso R. G. non ha residenza in questa Repubblica e che, quindi, avrebbe dovuto essere applicata la massima « actor sequitur forum rei » e cioè l'istanza avrebbe dovuto essere proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il R. G. stesso ha la sua residenza (Roma).

Senonchè la predetta massima non è una regola assoluta ed esclusiva. « La verità è (si legge nella sentenza 31 luglio 1917 emessa, su parere del Prof. Avv. Dionisio Anzilotti, dal Consiglio Grande e Generale) precisamente l'opposto: sia nel diritto interno per la determinazione della cosiddetta competenza territoriale, sia nel diritto internazionale privato per la determinazione della cosiddetta competenza internazionale accanto alla regola « actor sequitur forum rei » si trovano sempre altri criteri, altri principii, che rendono possibile di istituire il giudizio dinanzi ad una autorità diversa da quella del domicilio del convenuto, di guisa che a nulla giova richiamarsi a quel principio se non si dimostra altresì che manca, nel caso concreto, ogni altro criterio, da cui la legge faccia derivare l'obbligo di sottostare ad una data giurisdizione ».

Ora la Rub. II del libro IV delle Leges Statutae stabilisce che per l'appello e per i rimedi straordinari contro le sentenze emesse dall'autorità giudiziaria sammarinese deve farsi ricorso, secondo i casi, o al giudice delle appellazioni o allo stesso giudice che ha emesso la sentenza contro la quale si reclama e, quindi, all'autorità giudiziaria sammarinese. Anche il codice di procedura civile italiano dispone che il giudizio di revocazione e di opposizione di terzo contro una sentenza definitiva deve essere proposto « davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza » (art. 398 e 405). Del resto nel caso attuale si chiede di accertare se, di fronte alla nascita di due figli avvenuta nel matrimonio tra la D. M. M. e il R. G., possa sussistere la dichiarazione di impotenza coeundi del R. G. come è stato giudicato dai periti giudiziarii e conseguentemente dalla sentenza 15 settembre 1950 di questo Tribunale per dichiarare nullo il precedente matrimonio tra il R. G. e la S. L. Tale accertamento non può, evidentemente, essere fatto che dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza in questione.

2

CONSIGLIO XII - 26 settembre 1960. (Consultore: avv. *Giuseppe Mazza*) - C. A. (avv. *Guidubaldo Gozi*): R. F. (avv. *D. Morganti*). Causa n. 410, anno 1958.

La circostanza che il convenuto, nel sollevare in limine litis la eccezione di incompetenza, sia entrato anche nel merito (dichiarando infondata l'avversa domanda) non importa decadenza dalla eccezione pregiudiziale.

Il solo fatto che la parte attrice non sammarinese risieda a San Marino non autorizza a convenire avanti queste autorità giudiziarie un cittadino estero, residente e domiciliato all'estero e che ha dichiarato di non accettare la giurisdizione sammarinese.

Deve innanzitutto vagliarsi l'opposizione della parte attrice alla eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, in quanto la detta parte attrice sostiene essere il convenuto decaduto dal diritto di solle-

vare tale eccezione, essendo contemporaneamente entrato nel merito della causa col sostenere la mancanza di fondamento della domanda di merito e con la produzione di vari documenti.

Non sembra però che tale opposizione della parte attrice abbia fondamento. E' vero che l'eccezione d'incompetenza o di mancanza di giurisdizione deve essere sollevata in limine litis; ma la legge non poteva vietare logicamente e non vieta espressamente che per economia di giudizio la parte possa sin dal primo momento accennare o porre addirittura, come nella specie, delle subordinate al non accoglimento della domanda pregiudiziale sulla competenza.

E' pertanto certo che nella specie l'eccezione d'incompetenza e di mancanza di giurisdizione è stata sollevata in limine litis.

Il fatto della contemporanea deduzione di argomenti sul merito della causa non toglie all'eccezione d'incompetenza il suo evidente carattere di eccezione pregiudiziale, a cui la parte non ha certo mai inteso nè espressamente nè implicitamente di rinunciare, ma ha certamente inteso solo di dare all'opposizione di merito il carattere di una subordinata.

Se il convenuto non ha espressamente e letteralmente dichiarato che intendeva che l'eccezione di merito fosse subordinata al non accoglimento della eccezione pregiudiziale, nulla poteva e può, per logica comune e giuridica, togliere a questa il carattere sostanziale ed evidente di pregiudiziale che il giudice avrebbe ed ha comunque il dovere di vagliare appunto pregiudizialmente.

Solo fino svolgimento ulteriore della istruttoria della causa sul merito (il che non è avvenuto) potrebbe far cadere un'eccezione pregiudiziale, in quanto la parte con tale svolgimento istruttorio avrebbe dimostrato la sua rinuncia implicita all'eccezione. L'argomento in contrario dedotto dalla parte attrice con il riferimento a precedente pretesa specifica giurisprudenza, cioè il giudicato 10 ottobre 1915 in causa Brascchi-Malpeli, non è esattamente corrispondente alla fattispecie, chè anzi la motivazione di quel giudicato conferma quanto sopra si ritiene.

Deve quindi respingersi la suddetta opposizione alla pregiudiziale.

Vagliando pertanto senz'altro l'eccezione d'incompetenza giurisdizionale, deve dirsi che tale eccezione ha nella fattispecie pieno fondamento.

E' principio generale di diritto, valevole in tutti gli Stati (codificato o no nel diritto positivo dei singoli Stati) che il giudice naturale di ogni cittadino sia il giudice dello Stato cui il cittadino appartiene e dove abbia il suo domicilio o residenza.

Ciò poi è indiscutibile senza eccezioni per quanto riguarda le questioni di stato personale del cittadino stesso, come appunto nella fattispecie.

Le eccezioni vi possono essere per quanto riguarda altri diritti, come ad es. obbligazioni e diritti reali sugli immobili, nei quali può

aversi riguardo al luogo ove l'obbligazione fu contratta o deve eseguirsi o dove sia situato l'immobile.

Nella specie (a parte la cittadinanza italiana anche dell'attrice, solo ora residente a S. Marino) è pacifico che il convenuto R. F. è cittadino italiano, nato e residente a Bolzano, e come tale, dovendosi giudicare del suo stato o meno di padre naturale dell'attrice e quindi di un suo diritto squisitamente personale, il suo giudice naturale sia il giudice italiano.

Non si nega che si possa caso per caso derogare a tale giurisdizione, ma evidentemente tale deroga non può essere rimessa al desiderio e ad libitum della sola parte attrice, cittadina sammarinese o meno, senza il consenso dell'altro interessato straniero e contro anzi, come nella specie, al suo consenso. Tali deroghe sono ammesse solo per un quasi contratto giudiziale fra le parti che adiscano d'accordo il giudice sammarinese, o in quanto la parte convenuta compaia accettando senz'altro il giudice dall'altra parte adito.

Nessuna norma degli Statuti o d'altra legge sammarinese consente o riconosce la giurisdizione in tali casi, nè in contumacia del convenuto nè tanto meno contro il suo dichiarato dissenso.

Il richiamo, che l'attrice fa alla rubrica XXXIV del Libro II degli Statuti, è fuori di luogo, facendosi ivi l'ipotesi di controversie ben diverse dalla controversia attuale di un diritto personale del convenuto.

Volendo anche trarre dalla legge positiva italiana quel principio generale di diritto, a cui certo quella legge si è ispirata, non è fuori luogo ricordare l'art. 4 n. 1 del Codice di Procedura Civ. Italiano che dice: « Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici del Regno... se ha accettato la giurisdizione italiana », e l'art. 37 dello stesso codice che dice fra l'altro: « Il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana ».

Tali disposizioni possono ben valere per l'interprete del diritto sammarinese per applicare quello stesso principio generale di diritto che le ha ispirate in Italia, in mancanza a S. Marino di norme espresse in proposito.

Si accoglie la pregiudiziale, respingendo la domanda attrice per incompetenza per difetto di giurisdizione, condannandosi conseguentemente la parte attrice nelle spese del giudizio.

3

CONSIGLIO XII - 29 dicembre 1961. (Consultore: avv. *Emilio De Mari*) - M. G. (avv. *V. Reffi* e *L. Belluzzi*): D. V. F. (avv. *M. Michelotti*). Causa n. 456, anno 1959.

La riassunzione della istanza contro gli eredi del convenuto, morto nelle more del giudizio, non costituisce l'introduzione di un giudizio nuovo ma solo la prosecuzione del giudizio già costituito. Di conseguenza

non possono, detti eredi, eccepire l'incompetenza di queste autorità giudiziare quando essa era già stata esplicitamente accettata dal loro autore.

E' noto che le questioni di competenza sono tutte pregiudiziali di rito e in modo particolare quella per territorio può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, quando cioè il processo si trova ancora in fase di esercizio delle funzioni ordinatorie e preparatorie.

Dall'esame degli atti di causa appare chiaro che nessuna eccezione di incompetenza è stata promossa in limine per conto del D. V. F., che ha invece chiesto evidentemente termine per controdedurre, per presentare prove e documenti, praticamente accettando il contraddittorio dinanzi al giudice adito.

Può pertanto riconoscersi il diritto di eccezione agli eredi, in caso di morte del dante causa?

La risposta non può essere che negativa, non solo e non tanto perchè trattasi di una annosa questione che, sorta in S. Marino, trova il suo giudice naturale in S. Marino, ma soprattutto per una evidenza logica e giuridica.

E' noto infatti che la morte di una delle parti in causa porta all'interruzione del processo.

Durante il periodo interruttivo il procedimento è in stato di quiescenza, e restano validi gli effetti sostanziali e procedurali già prodotti fino a quel momento, non essendo possibile compiere atti processuali se non di estrema urgenza e necessità. Nel caso specifico, poi, perchè la morte del D. V. F. si è verificata dopo la regolare costituzione in proprio con richiesta di prove e controdeduzioni e con rinvii ad altre udienze di trattazione.

In caso di riassunzione, il procedimento prosegue e questo e tutti i provvedimenti emessi sono pienamente efficaci anche nei confronti dei successori i quali sono legittimati ad eccepire la eventuale irregolare prosecuzione del processo, non riassunto ad esempio nei termini di legge.

Per conseguenza non si può accedere alla tesi della difesa degli eredi del D. V. F. secondo la quale, essendo stati gli stessi convenuti per la prima volta in causa, si tratterebbe di un giudizio ex-novo.

E' noto infatti che se in ipotesi quando è stata dichiarata in udienza la morte del D. V. F. l'avv. Belluzzi si fosse costituito per gli eredi il processo non avrebbe subito interruzioni proseguendo senza soste nè soluzioni di continuità.

Inoltre la riassunzione della causa si fa non con citazione ma con notifica all'altra parte del decreto, col quale su ricorso dell'interessato, il Commissario ha fissato la nuova udienza di comparizione delle parti.

Trattasi in conclusione di modificazione soggettiva nella controparte e non di novazione di azione o di procedimento.

A fondamento dell'eccezione di incompetenza le convenute hanno



fatto riferimento anche all'art. 22 del Codice di Procedura Italiano che prevede il Foro per le cause ereditarie.

Non sembra che neppure per analogia, come procedura, o per riferimento nella sostanza, possa comunque essere invocato il detto art. 22 che si riferisce, come si evince dalle varie ipotesi in esso previste, a cause relative ai diritti di successione, a contestazioni fra coeredi, a crediti nei confronti del defunto, a cause cioè prettamente ereditarie.

Nel caso specifico non si discute di eredità, di divisioni di beni od altro.

Infatti si chiede da parte della M. G. la dichiarazione di nullità di una sentenza con la quale è stato annullato il di lei matrimonio col D. V. F. il quale da vivo è intervenuto in causa ed ha accettato il contraddittorio.

Già in precedenza le parti in causa avevano consensualmente adito il Tribunale di San Marino con domicilio elettivo in Città.

La M. G. dopo la morte del D. V. F. aveva solo l'obbligo di notificare alla controparte la riassunzione della causa, dar modo di continuare il contraddittorio là dove era stato interrotto per la morte del convenuto.

4

CONSIGLIO XII - 29 dicembre 1961. (Consultore: avv. *Emilio De Mari*) - *Canini Marino* (avv. *V. Reffi*): *Ditta Mobilgas* (avv. *G. Gozi*). Causa n. 469, anno 1959.

Non può essere derogata, per convenzione tra le parti, la giurisdizione di uno Stato quando secondo le regole procedurali dello Stato quei Tribunali sarebbero competenti.

Riferendoci ai principi generali del diritto non può essere derogata per convenzione fra le parti la giurisdizione dei Tribunali di uno Stato, quando secondo le regole procedurali dello Stato quei Tribunali sarebbero competenti.

Nella specie trattasi di obbligazione contrattuale da eseguirsi nel territorio della Repubblica di San Marino, che ha un suo Tribunale autonomo con piena giurisdizione che non può essere convenzionalmente derogata fra le parti.

Trattasi cioè di giurisdizione che non è derogabile per convenzione fra parti private.

In linea subordinata, e per quanto opportuno, non bisogna dimenticare che la deroga alla competenza territoriale rientra fra le clausole, definite vessatorie, per cui deve risultare espressamente e specificamente approvata per iscritto.

Nel caso in esame in una « comunicazione interna » fra le altre clausole relative ai reciproci impegni fra le parti, è inserita la frase: « Riconosco, per ogni vertenza, competente il Foro di Genova ».

A nostro avviso sempre ribadendo la questione pregiudiziale sulla giurisdizione inderogabile del Tribunale di uno Stato, non può neppure ritenersi che la deroga alla competenza sia stata fatta in modo espresso e specifico.

Infatti nei moduli forniti da uno dei contraenti è stato scritto a penna, da terza persona, il complesso delle clausole contrattuali, fra le due parti, firmato poi dal Canini.

Ma è ormai unanime interpretazione giurisprudenziale che non è sufficiente una unica sottoscrizione globale, riferibile a tutte le condizioni generali e particolari del contratto, ma occorre una apposita ed autonoma accettazione scritta di ogni singola clausola gravosa, onde possa aversi la certezza che l'obbligato sia stato in grado di individuare e, quindi, di fermare la propria attenzione sul contenuto di ciascuna clausola. Trattasi come già detto di una clausola talmente gravosa da essere definita « vessatoria » e questo giustifica la necessità di una specifica ed autonoma approvazione.

Nel caso in esame, la firma del Canini si riferisce a tutte le clausole dell'accordo, ma non in particolare e in forma specifica a quella derogativa della competenza, in caso di controversia, fra le due parti.

Pertanto anche per questo motivo nessun valore giuridico può essere riconosciuto alla clausola derogativa della competenza perchè la firma del Canini si riferisce nel complesso a tutte le condizioni del contratto fra le quali è compresa anche la detta clausola.

B) DECISIONI DI TERZO GRADO (1)

(1) Nel quinquennio 1957-1961 non sono state pronunziate sentenze di terzo grado.

PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA CIVILE

SEZIONE SECONDA DECISIONI DI SECONDO GRADO

1

GIUDICE APPELLAZIONI - (prof. Arturo Carlo Jemolo) - 16 luglio 1957 -
Macrelli Pasquale (avv. Guidubaldo Gozi): *Ditta G. Donnini* (avv. Set-
timio Belluzzi). Causa n. 16, anno 1954.

La citazione di appello deve essere notificata alla parte appel-
lata nei dieci giorni da quello in cui è stata fatta la dichiarazione di
appello.

Il dies a quo non deve essere computato nei dieci giorni.

La Reggenza può anche rilevare la palese inammissibilità di un
appello: ma la circostanza che così non operi non spoglia affatto il Giu-
dice di Appello del suo naturale compito di esaminare l'ammissibilità
o meno dell'appello stesso.

La appellata sentenza fu pubblicata il giorno 11 settembre, pare
assenti i procuratori, e venne notificata in mani proprie al Macrelli il
14 settembre 1956, ed il 22 settembre il Procuratore del Macrelli di-
chiarò d'interporre appello; reca la stessa data del 22 settembre '56 il
rescritto del Commissario della Legge con cui ammette l'interposto ap-
pello per ogni effetto di legge. Ma solo il 3 ottobre il Procuratore del
Macrelli presentò la citazione da notificarsi all'attrice, ed in tale giorno
l'Ecc. Reggenza fissò la prima udienza e la copia fu consegnata al cur-
sore, che la notificò in giornata.

La parte appellata diede l'eccezione di tardività dell'appello e
l'Ecc. Reggenza dispose con suo decreto del 3 novembre che la causa
venisse trattata solo rispetto a questa eccezione preliminare.

L'eccezione sembra fondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata tanto i termini per la di-
chiarazione di appello che per la notifica della citazione sono di ordine
pubblico, come appare dal par. 693 delle *Leges Statutae* lib. IV, rubr.
IV, sicchè il loro mancato rispetto può anche venire rilevato d'ufficio.
L'Ecc. Reggenza, poi, può anche rilevare la palese inammissibilità di

un appello, non disponendo il proseguimento della causa, ma la circostanza che così non operi non spoglia affatto il Giudice di appello del suo naturale compito, di esaminare l'ammissibilità o meno dell'appello stesso. (Cfr. sentenze del giudice Scialoja 25 aprile 1925 nella causa n. 7 del '24 e 27 luglio 1928 nella causa n. 89 del '25).

Ciò premesso, dato che l'appello fu interposto il 22, e facendosi applicazione del consueto principio che *dies a quo non computatur*, l'ultimo dei dieci giorni utili per la citazione (par. 684: è questo il *tempus* in introducendo del par. 693) era il 2 ottobre.

La citazione notificata il 3 era quindi fuori termine, sia pure di un giorno; ma non può in proposito farsi questione di tenuità della inadempienza.

Per queste ragioni l'appello va dichiarato deserto.

2

GIUDICE APPELLAZIONI - (prof. avv. Arturo Carlo Jemolo) - 26 luglio 1957 - Soc. An. Conceria di S. Marino (avv. M. Michelotti): Carmine De Luca (avv. S. Belluzzi). Causa n. 235, anno 1955.

La possibilità di ricorrere in appello contro decreto del Commissario della Legge che dichiara esecutiva, sul territorio sammarinese, una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana è stabilita in modo esplicito dall'art. 6 della Convenzione 31 marzo 1939 tra Italia e San Marino.

La inosservanza dei termini stabiliti per dedurre e per provare in appello non importa decadenza dell'appello una volta che esso sia stato regolarmente proposto.

Quando l'avvocato ha prestato l'opera sua avanti una autorità giudiziaria italiana questa ha la competenza giudiziaria internazionale di procedere alla liquidazione delle relative competenze e di emettere giudizio sulla liquidazione stessa.

La possibilità di ricorso contro il decreto di esecutorietà al Giudice di appello, emerge dall'art. 6 della Convenzione 31 marzo 1939.

L'appello non può ritenersi decaduto, perchè, a parte il vedere se vengano qui le norme delle *Leges Statutae* (il predetto art. 6 fissa un termine di 15 giorni), sta che solo l'inosservanza dei termini dei par. 682 e 683 importa decadenza, non quella dei termini utili per dedurre e provare, potendo ben darsi che una parte ritenga sufficiente il suo atto di appello.

L'appello sembra peraltro infondato.

Il patrocinio della Conceria non ha dedotto nè chiesto di provare alcuna circostanza idonea a dimostrare che l'atto non dovesse ricevere esecutività per mancanza delle condizioni richieste dall'art. 5 della Convenzione, modificate con l'accordo 28 febbraio 1946. Essa ha detto che l'avv. De Luca avrebbe dovuto notificare l'ordinanza del Commis-

sario della Legge (che chiedeva di provare la giurisdizione del magistrato italiano) alla Conceria, e che non avendo ciò fatto aveva tolto alla Conceria stessa la possibilità di eccepire che la competenza « per evidenti ragioni » era quella del Tribunale Sammarinese. Ma la Convenzione non stabilisce affatto che la richiesta di esecutorietà debba essere notificata all'altra parte, e che il decreto di esecutorietà debba scaturire da un contraddittorio, nè l'ordinanza del Commissario della Legge 16 settembre 1955 prescriveva la notifica all'altra parte. Ma, comunque, non si vede perchè mai la Conceria non abbia in questo giudizio fatte valere le « evidenti ragioni » per cui non si sarebbe avuta la competenza del Pretore di Milano, mentre sembra che un criterio generale di competenza sia quello del foro dinanzi a cui è svolta un'attività per cui si domanda il compenso, e ciò particolarmente per i legali, per cui sogliono disporre le leggi del Paese in cui l'avvocato svolge la sua attività, e spesso magistrature o consigli dell'Ordine hanno una certa competenza in materia di tassazione di onorari (cfr. *Leges Statutae*, lib. II, rubr. LXXV).

Neppure è stato provato che citazione e sentenza del Pretore non fossero notificate all'amministratore unico della Società; la morte del Sante Lonfernini si verificò il 30 settembre '56, di gran lunga posteriore alla citazione introduttiva del giudizio ed alla notifica della sentenza del Pretore.

Ogni altro argomento recato (seppure senza prove) avrebbe potuto, se mai, costituire ragione di appello dalla sentenza del Pretore di Milano a quel Tribunale, ma non è da considerare nell'attuale sede.

L'appello va quindi respinto, e le spese seguono la soccombenza.

3

GIUDICE APPELLAZIONI - (prof. avv. *Arturo Carlo Jemolo*) - 24 settembre 1957 - *Forcellini Santa* (avv. *D. Vicini*): *Ecc.ma Camera San Marino* (avv. *D. Morganti*). Causa n. 15, anno 1940.

Il termine ad appellare è di dieci giorni correnti da quello della pubblicazione della sentenza di primo grado se la parte è stata presente alla pubblicazione e, in caso diverso, da quello in cui ne ha notizia (1).

Di fronte ad un appello presentato a sedici anni di distanza dalla sentenza, la prima questione che si presenta è quella della sua ammissibilità.

Nei principii del diritto comune il termine ad appellare è di dieci giorni e decorre dalla pronuncia della sentenza; però se la *citatio ad sententiam* fu *personaliter executata*; diversamente *tempus appellandi currit a die notitiae*.

Ora non risulta che la *Forcellini* sia stata citata personalmente a sentir pronunciare la sentenza, e pare certo che questa non le sia stata

(1) Conf. *Giannini*, *Procedura Giudiziaria Civile Sammarinese*, pag. 164.

notificata. Né l'Ecc.ma Camera ha portato alcun argomento per dimostrare che, direttamente od indirettamente, la Forcellini doveva aver avuto in questi anni notizia della sentenza.

Allo stato l'appello non può quindi dichiararsi inammissibile. Peraltro, essendo quello del termine un estremo di diritto pubblico non disponibile dalle parti, l'appello potrebbe venire in seguito dichiarato inammissibile, ove risultasse che la Forcellini avesse avuto tempestiva notizia della sentenza del 1940.

4

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 10 maggio 1958 - Forcellini Santa (avv. D. Vicini): Pasquali Maria (avv. G. Forcellini). Causa n. 320, anno 1952.

E' principio, ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza Sammarinese, che quando un documento prodotto *in manica* possa ritenersi decisivo o comunque influente in modo determinante per la decisione della controversia, è in facoltà del Giudice di ordinare la riapertura dell'istruttoria per la sua regolare produzione, affinché il documento possa, in contraddittorio delle parti, essere discusso e vagliato con tutte le delucidazioni necessarie all'interpretazione del suo valore e contenuto.

Già la sentenza commissariale 24 agosto - 24 settembre 1942 ebbe a stabilire, in linea di principio, che se la Forcellini ha speso denari propri per restauri, ampliamenti e miglioramenti dell'immobile di cui aveva l'usufrutto *pro parte*, pur non avendo perciò alcun titolo all'acquisto della proprietà o comproprietà dell'immobile medesimo, ha tuttavia diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, alle condizioni e nei precisi limiti in cui tale rimborso compete all'usufruttuario, secondo le norme del diritto comune. Questo giudicato, come il Commissario della Legge ha esattamente ritenuto nell'impugnata sentenza, fa ormai stato fra le parti Santa Forcellini e Maria Pasquali, fatta eccezione solo per i punti in cui potesse essere stato eventualmente modificato dall'accordo transattivo successivamente intervenuto fra le parti medesime.

Della esistenza di questo accordo fa fede, in termini chiari e non equivoci, la dichiarazione di abbandono della causa di appello promossa già dalla Forcellini con istanza 23 ottobre 1942, messa a verbale all'udienza del 9 febbraio 1943, del seguente tenore: « La presente causa è abbandonata per intervenuto accordo tra la madre e la figlia sui punti in contestazione. F.to Santa Forcellini - Maria Pasquali Buscarini ».

L'accordo richiamato in questa dichiarazione è verosimilmente quello contenuto nell'atto 29 gennaio 1943, stipulato fra le parti con privata scrittura da tenere quale pubblico e giurato strumento, e sottoscritto dalla Forcellini e dalla Pasquali con firme autenticate dal notaio

avv. Giuseppe Forcellini: atto prodotto irritualmente *in manica* dalla convenuta Pasquali, dopo la chiusura del contraddittorio.

Giustamente il Commissario della Legge, pur non potendo prendere in esame tale atto, prodotto tardivamente e senza la necessaria regolarizzazione secondo le leggi fiscali della Repubblica, ha tuttavia ritenuto che esso può avere rilevanza decisiva per la definizione della causa, e pertanto ha sospeso ogni giudizio sul merito delle domande proposte dall'attrice contro la convenuta Pasquali, ordinando la riapertura dell'istruttoria e la regolare produzione della transazione da parte della Pasquali.

Al riguardo, non può non rilevarsi il singolare comportamento processuale della convenuta, la quale, dopo l'inutile, irrituale produzione fatta davanti al primo Giudice ha creduto di insistere nella stessa pretesa davanti al Giudice d'Appello: è ovvio che l'atto, finchè non venga posto in regola con le vigenti leggi sul bollo e sul registro, è irricevibile per il Giudice, e che comunque nella specie la sua produzione in appello deve ritenersi irrituale ed inammissibile. La convenuta, se intende insistere nella propria *exceptio transactionis*, deve provvedere alla registrazione e quindi alla regolare produzione dell'atto di cui pretende avvalersi, nella sede debita, e precisamente davanti al Tribunale Commissariale, in regolare contraddittorio con la controparte.

Ciò premesso, deve dichiararsi che se l'appellante si è con ragione opposta alla produzione, irregolare e irrituale, nel giudizio di appello, della scrittura 29 gennaio 1943, non sussiste invece nessun fondato motivo che possa giustificare l'impugnazione della sentenza commissariale, sotto il profilo della opposizione alla riapertura dell'istruttoria e alla produzione, nelle forme, dell'atto *de quo*.

E' principio ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza sammarinese che, quando un documento prodotto *in manica* possa ritenersi decisivo, o comunque influente in modo determinante per la decisione della controversia, è in facoltà del giudice di ordinare la riapertura dell'istruttoria per la sua regolare produzione, affinchè il documento possa, in contraddittorio delle parti, essere discusso e vagliato con tutte le delucidazioni necessarie all'interpretazione del suo valore e contenuto.

Che nella specie l'atto 29 gennaio 1943 debba presumersi pertinente all'oggetto della causa e influente sulla sua decisione, appare indubitabile: e inutilmente l'appellante asserisce, pur senza addurre alcun serio elemento di prova, che l'avvenuto accordo transattivo non ha nulla a vedere con l'oggetto della causa, mentre esso ebbe invece per effetto l'abbandono della causa d'appello contro la sentenza 24 agosto - 24 settembre 1942 del Tribunale Commissariale.

D'altra parte, erroneamente l'appellante pretende che la causa sia già sufficientemente istruita e matura per la decisione, in quanto, come il primo Giudice ha esattamente ritenuto, non si tratta di fissare semplicemente il *quantum* del preteso rimborso di spese; ma la valutazione delle prove, della perizia e dei documenti prodotti, circa le spese effet-

tuate dalla Forcellini, presuppone la soluzione di alcune questioni di principio, circa i presupposti e limiti dei diritti dell'usufruttuario per riparazioni, addizioni, migliorie della cosa dal medesimo posseduta e circa la misura dell'eventuale indennizzo o rimborso, anche sotto il profilo del rapporto tra la spesa e l'aumento di valore in atto al momento dell'estinzione dell'usufrutto: questioni tutt'altro che pacifiche nella dottrina e giurisprudenza del diritto comune, e che non furono nemmeno affrontate nel giudizio di primo grado.

5

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 18 aprile 1959 - Pedini Vincenzo (avv. Guidubaldo Gozi): Segreteria Stato Affari Interni (avv. M. Michelotti). Causa n. 349, anno 1958.

A norma delle Rubriche II-IV del Lib. IV delle Leges Statutae e secondo la tradizione del diritto comune, si deve, in linea di principio, affermare l'ammissibilità dell'appello avverso decreti di volontaria giurisdizione di natura giurisdizionale quantunque non contenziosa.

La questione relativa alla procedura di costituzione di una società cooperativa rientra nella materia civile e perciò è da ammettere il reclamo al giudice delle Appellazioni anziché al Consiglio dei XII (organo della giustizia amministrativa).

La rappresentanza attiva e passiva del Governo della Repubblica, avanti a qualsiasi giudice, compete *esclusivamente* ai Sindaci di Governo.

FATTO

Con atto 22 aprile 1958 il sig. Raffaele Amati, qualificandosi Presidente dell'Ente Cooperativo « La Sociale » che, pur senza regolare costituzione giuridica, aveva fin dal 1945 svolto di fatto attività, con la vendita al pubblico di generi di prima necessità a scopo di calmarne i prezzi, chiedeva al Commissario della Legge l'autorizzazione alle pratiche necessarie per conseguire il riconoscimento giuridico dell'Ente, nella forma di società cooperativa, ed in ispecie alla affissione di un manifesto invitante gli aderenti o soci di fatto alla sottoscrizione di azioni.

Il Commissario, con decreto 25 aprile 1958, autorizzava la pubblicazione del manifesto, per la costituzione dell'ente sotto forma di società cooperativa, ai sensi della legge 21 dicembre 1942 n. 45 sulle società e successive modifiche.

Con atto 10 maggio 1958, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, su mandato del Congresso di Stato, in considerazione dell'urgente necessità di una disciplina giuridica dell'Ente, i cui dirigenti non risultavano eletti da regolare assemblea sociale e svolgevano attività non regolata da norme statutarie, convenzionali o legali, faceva istanza al Commissario della Legge perchè, con Suo decreto di volontaria giuri-

sdizione, provvedesse alla nomina di commissari, e alla regolarizzazione della situazione giuridica dell'ente cooperativistico, nelle forme più opportune.

Il Commissario, con decreto 13 maggio 1958, ritenuta la necessità di provvedere, a norma della legge sulle società, anche a tutela dei rapporti coi terzi, nominava il rag. Mario Ravegnani quale Commissario amministratore e conferiva all'avv. Giuseppe Micheloni l'incarico di preparare un progetto di regolarizzazione dell'ente in forma di società cooperativa, con l'osservanza delle norme tassativamente stabilite dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1942 n. 45.

Con istanza 16 maggio 1958 il sig. Amati chiedeva al Commissario di sospendere l'esecuzione del decreto per il termine di tre mesi, per consentire al consiglio direttivo dell'Ente « La Sociale » di regolarizzarne la posizione giuridica, d'accordo con le Confederazioni sammarinesi del lavoro, aventi ingerenza nel funzionamento delle cooperative di consumo a norma dell'art. 3 della legge del Lavoro 27 gennaio 1949.

Il Commissario, con decreto 22 maggio 1958, ritenuto che la sorveglianza sulle cooperative, attribuita dalla legge del Lavoro alle Confederazioni, concerne soltanto i rapporti di lavoro e non la costituzione e disciplina giuridica delle società cooperative, e che d'altra parte, non conoscendosi nemmeno un elenco nominativo dei pretesi soci fondatori, non poteva accertarsi la regolare elezione del consiglio direttivo nè quindi riconoscersi al medesimo alcun titolo giuridico per agire in nome dell'Ente « La Sociale », confermava il suo precedente decreto del 13 maggio 1958.

Gli incaricati della regolarizzazione della cooperativa, in esecuzione del mandato, con atto 30 maggio 1958 proponevano al Commissario della Legge la sua costituzione in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, con azioni nominative e non trasferibili, infruttifere e a fondo perduto, del valore di Lire 500, e l'apertura delle sottoscrizioni a tutti i cittadini ed enti sammarinesi mediante pubblico manifesto. Il Commissario, in data 31 maggio 1958, concedeva il nulla osta alla pubblicazione.

I sigg. Fiorini Secondo e Pedini Vincenzo, con atto 1° luglio 1958, contestando la regolarità delle nuove sottoscrizioni di azioni nella loro qualità di soci della cooperativa, chiedevano dichiararsi la nullità delle raccolte sottoscrizioni; e con atto 5 luglio 1958, sottoscritto da altri cittadini in numero di oltre novanta, nella veste di soci della cooperativa, veniva chiesto al Commissario di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché i medesimi potessero pronunciarsi sulla validità delle nuove iscrizioni contestate, e procedere quindi alla regolare costituzione della società cooperativa.

Il Commissario, con decreto 12 agosto 1958, visto l'esito delle sottoscrizioni e il contenuto dei prodotti reclami, ritenuta la impossibilità, allo stato, di una regolare assemblea come di una discriminazione tra gli aderenti alla costituenda cooperativa, dal momento che la coope-

rativa ancora non esisteva giuridicamente, e che anche coloro i quali non avessero presentato singole domande nominative potevano essere ammessi in qualsiasi momento, giusto il disposto dell'art. 54 lett. a) della legge 21 dicembre 1942, dava mandato ai commissari incaricati della regolarizzazione della cooperativa di chiedere al Congresso di Stato il preventivo nulla osta per la sua costituzione, a norma dell'art. 6 della legge 29 agosto 1950 n. 23, di procedere con atto pubblico alla costituzione della cooperativa, assumendone contemporaneamente, fino alle consegne ai nominandi amministratori e sindaci, la rappresentanza giuridica e il controllo amministrativo, di regolare con l'atto costitutivo e con lo statuto le modalità di ammissione dei soci, le funzioni e forme di convocazione dell'assemblea, le funzioni e il numero degli amministratori e dei sindaci, e di richiedere quindi, compilato l'atto costitutivo e lo statuto a norma dell'art. 54 della legge sulle società, il riconoscimento giuridico della società a norma di legge.

Con atto 22 agosto 1958 il sig. Pedini Vincenzo dichiarava di interporre appello contro il decreto commissariale, anche a nome di altri soci della cooperativa, con riserva di specificare i motivi della impugnazione; quindi con atto 2 settembre 1958, chiamava in giudizio la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, quale organo esecutivo del Congresso di Stato, chiedendo la revoca della intera procedura instaurata nei confronti dell'ente cooperativo « La Sociale », di cui assumeva la illegittimità, come effetto di un'indebita ingerenza del Congresso di Stato nella vita privata dei cittadini, e la condanna dell'appellata al pagamento dei danni e delle spese di causa.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante, il difetto di giurisdizione del Giudice adito trattandosi di materia estranea alla competenza dell'autorità giudiziaria, e la irritalità dell'appello, per la notifica ad un funzionario privo di rappresentanza del Congresso di Stato, e quindi carente di legittimazione passiva nel presente giudizio.

Replicava l'appellante, assumendo la propria legittimazione attiva, in proprio e quale mandatario di numerosi sedicenti soci della cooperativa, di cui esibiva una delega scritta in data 17 settembre 1958, insistendo sulla ritualità ed ammissibilità dell'appello, e chiedendo nel merito l'ammissione di prova testimoniale. Si opponeva a tale istanza l'appellata, chiedendo la preliminare decisione sulle questioni pregiudiziali. La Reggenza, ritenute di indole pregiudiziale le eccezioni sollevate dall'appellata, sospendeva ogni decisione sull'ammissione della dedotta prova per testi, e ordinava la trasmissione dell'incarto al Giudice delle Appellazioni per la risoluzione delle eccezioni pregiudiziali.

DIRITTO

La novità della fattispecie, che di proposito è stata attentamente esaminata in ogni suo aspetto, impone al Giudice adito di risolvere in

via preliminare le questioni relative alla impugnabilità del provvedimento commissariale ed alla propria competenza giurisdizionale. A norma delle Rubr. II-VI del Lib. IV delle *Leges Statutae*, e secondo la tradizione del diritto comune, si deve in linea di principio affermare l'ammissibilità dell'appello avverso decreti di volontaria giurisdizione: e anche nel caso di specie, pur nell'assenza di precedenti noti, non sembra possibile dubitare della natura giurisdizionale, quantunque non contenziosa, del provvedimento emanato dal Commissario della Legge nel legittimo esercizio delle sue funzioni secondo la generale competenza che gli spetta in tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio dei XII.

Potrebbe dubitarsi della proponibilità del reclamo avanti al Giudice delle Appellazioni, piuttosto che avanti al Consiglio dei XII: ma poichè oggetto del provvedimento in questione è la procedura di costituzione di una società cooperativa, che rientra sicuramente nella materia civile, e d'altra parte le disposizioni della legge 5 giugno 1923 n. 13 determinano in modo tassativo la competenza giurisdizionale del Consiglio dei XII, come organo di giustizia amministrativa, il Giudice delle Appellazioni nelle cause civili ritiene di poter dichiarare la propria giurisdizione e competenza *ratione materiae*.

Nel caso di specie, deve peraltro essere accolta la eccezione pregiudiziale relativa all'irrituale proposizione dell'appello, per essere l'atto medesimo stato notificato alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, quale organo rappresentativo del Congresso di Stato, mentre è certissimo, giusta l'espressa norma della Rub. XXXVI del Lib. I delle *Leges Statutae*, confermata da costante prassi, che la rappresentanza attiva e passiva del Governo della Repubblica, davanti a qualsiasi Giudice, compete esclusivamente ai Sindaci di Governo. Per questi motivi il Giudice delle Appellazioni, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l'appello, come proposto dal signor Pedini Vincenzo, e condanna il medesimo al pagamento delle spese.

6

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 10 luglio 1959 - Piatto Maria (avv. G. Forcellini): Tonnini Bruna e Giuditta (avv. L. Belluzzi). Causa n. 147, anno 1957.

L'art. 2 della legge 22 settembre 1953 n. 36, sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto ab intestato o con testamento, riserva al coniuge superstite l'usufrutto di una quota del patrimonio ereditario « qualora manchi di sufficienti beni propri ». Questo inciso costituisce il presupposto o requisito subiettivo *ex lege* per l'acquisto del diritto da parte del coniuge superstite.

Una volta riconosciuto il diritto all'usufrutto questo deve ritenersi acquisito dal coniuge nella qualità di legatario *ex lege*, immediata-

mente ed automaticamente all'apertura della successione, sulla quota stabilita dalla legge.

E' da ritenere che, anche nel diritto sammarinese, sia da ammettere la facoltà agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante la assicurazione di una rendita vitalizia e mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari: tale facoltà costituisce un vero e proprio diritto potestativo che gli eredi possono esercitare anche contro la volontà del coniuge superstite. Non è invece possibile che gli eredi soddisfino le ragioni del coniuge superstite mediante una rendita capitalizzata al valore attuale da corrispondersi subito, *una tantum*, svincolata da condizioni.

Soltanto col consenso del coniuge superstite, in via convenzionale, potrà ottenersi la sua rinuncia all'usufrutto contro pagamento di una somma capitale. Un consenso verbale e generico in tale senso, e per di più, senza un preciso accordo sul *quantum*, non può dare alcun diritto agli eredi.

La causa si compendia, fondamentalmente, nella interpretazione dell'art. 2 della legge 22 settembre 1953 n. 38, per cui sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto ab intestato o con testamento è riservato al coniuge superstite, « qualora manchi di sufficienti beni proprii », l'usufrutto di una quota del patrimonio ereditario, (che nella specie, in concorso con due figlie legittime, è di un terzo del patrimonio stesso).

Esattamente il Commissario della Legge ha ritenuto che l'inciso « qualora manchi di sufficienti beni proprii » costituisca il presupposto o requisito subiettivo *ex lege* per l'acquisto del diritto da parte del coniuge superstite, in piena corrispondenza al principio già sancito dal diritto statutario sammarinese per il diritto agli alimenti riconosciuto alle vedove, quando non avessero beni o mezzi « unde concedenter se alere possint » (*Leges Statutae*, Lib. II, Rubr. LXIII). Ciò premesso, deve confermarsi, allo stato, l'accertamento in fatto circa la sussistenza nella specie del requisito di legge, in quanto la pensione di reversibilità di cui gode attualmente la signora Piatto, secondo l'esibito certificato della Contabilità di Stato, non appare di entità tale da escludere il diritto all'usufrutto.

E' del pari ovvio che, una volta riconosciuto il diritto all'usufrutto, questo deve ritenersi acquisito dal coniuge superstite, nella qualità di legatario *ex lege*, immediatamente ed automaticamente all'apertura della successione, sulla quota stabilita dalla legge, senza che la pensione di cui la signora Piatto è beneficiaria possa avere alcuna rilevanza rispetto alla misura di tale usufrutto legale (a differenza da quanto avveniva per l'assegno alimentare statutario, che era invece liquidabile nel suo ammontare *arbitrio boni viri*).

La sentenza commissariale, dopo queste esatte premesse in diritto e in fatto, ha riconosciuto che in pratica e in via di norma è data facoltà agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante la assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni

immobili o capitali ereditari. Dell'esistenza di questa facoltà potrebbe, per vero, dubitarsi, in quanto la legge sammarinese non contiene una norma positiva corrispondente all'art. 547 del Codice Civile Italiano, ed anche nel diritto comune manca una analoga statuizione, sia nella legislazione giustinianea che introdusse l'usufrutto legale di un quarto dell'eredità a favore della vedova indotata (cfr. Nov. 117,5), sia nella successiva tradizione interpretativa, fino al secolo XVIII. Deve tuttavia ritenersi che la facoltà sussista ed abbia un preciso fondamento giuridico, in correlazione al fatto che tra gli eredi e il coniuge usufruttuario di una quota dell'asse si stabilisce necessariamente una comunione di godimento, per cui ciascun bene o diritto cadente nell'eredità viene goduto in comune per quote ideali: ora, per diritto comune, una siffatta comunione di godimento può essere sciolta su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti, in base al principio per cui « in comunione vel societate nemo compellitur invitus detineri » (C. 3, 37, 5, cfr. D. 12, 6, 26, 4). Nè varrebbe obiettare che eredi legittimi e coniuge legatario sono titolari di diritti reali diversi, proprietà e usufrutto, dal momento che trattasi di un usufrutto legale per quota indivisa sull'intero asse ereditario.

Esiste dunque, anche nel diritto sammarinese, la facoltà di commutazione del diritto reale di usufrutto del coniuge superstite, in un diritto di credito, opportunamente garantito, nelle forme di costituzione di rendita o pensione vitalizia, o di assegnazione di frutti di beni immobili o capitali; tale facoltà costituisce un vero e proprio diritto potestativo, che le coeredi possono esercitare congiuntamente, anche contro la volontà della coniuge superstite. Ma non può, invece, consentirsi nella affermazione del Giudice di primo grado, per cui le coeredi potrebbero esercitare tale facoltà soddisfacendo le ragioni della vedova mediante una rendita capitalizzata al valore attuale, da corrispondersi subito, una *tantum*, svincolata da condizioni. Una siffatta forma di commutazione dell'usufrutto legale non è consentita nè dalla legge 22 settembre 1953 n. 36, nè dal diritto comune; ed appare superfluo rilevare quanto essa sia diversa dalle altre forme con cui il diritto reale d'usufrutto può essere sostituito o commutato in un diritto diverso, ma di contenuto economico equivalente, come la costituzione di una rendita vitalizia, o l'assegnazione dei frutti di determinati beni o capitali. La liquidazione di una somma capitale una *tantum*, (anche a prescindere dalle questioni relative ai criteri di calcolo, non potendosi senz'altro applicare le tabelle attuariali relative alle costituzione di rendite vitalizie, che hanno a base il conferimento di un capitale a fondo perduto), appare contraria alle ragioni e finalità per cui la legge ha attribuito al coniuge superstite l'usufrutto di una quota dell'eredità, con funzione di assegno alimentare in senso lato; la commutazione di questo usufrutto, consentita per eliminare agli eredi gli inconvenienti del regime di comunione derivante dall'esistenza dell'usufrutto *pro quota* su tutti i beni ereditari, può farsi con attribuzione di rendite o frutti, debitamente garantiti, non con la liquidazione del capitale corrispondente, al valore attuale.

(Si consideri, anche nel diritto italiano, il divieto di riscatto delle rendite vitalizie, sancito dall'art. 1879 C. Civ.). Soltanto col consenso del coniuge superstite, in via convenzionale, potrà ottenersi la sua rinunzia all'usufrutto contro pagamento d'una somma capitale: ma una tale forma di commutazione non può certo essere imposta dagli eredi, con l'effetto della estinzione del diritto reale di usufrutto gravante *ex lege* sull'intero asse ereditario, per la quota attribuita al coniuge superstite.

Nè può aver peso l'obiezione delle appellate coeredi, che vi fu un accordo con l'appellante, in base al quale venne conferito al geom. Reffi l'incarico di procedere a stima peritale. Un simile accordo verbale, trattandosi d'un diritto di usufrutto vitalizio, non poteva avere alcun valore vincolante, ed inoltre è chiaro che trattavasi solo di un accordo preliminare, circa la stima dei beni e del loro reddito, in ogni caso necessaria per il regolamento dei rapporti tra le parti, cui non può sicuramente ricollegarsi la presunzione d'una definitiva transazione, o della precisa volontà di rinunziare all'usufrutto legale, per conseguire una liquidazione in denaro ancora incerta nel *quantum*, e rimessa senza riserve all'apprezzamento insindacabile d'un terzo. Anche nella giurisprudenza italiana è costante insegnamento che per realizzare una valida assicurazione della rendita vitalizia gli eredi possono scegliere solo fra i tre mezzi seguenti: iscrizione d'ipoteca su un fondo, costituzione di vitalizio presso un istituto assicuratore, investimento del capitale corrispondente in titoli nominativi, con vincolo d'usufrutto, nessun'altra forma di tutela potendo ritenersi valida ed efficace a garantire seriamente l'esatta osservanza dell'obbligazione; e che, inoltre, soltanto l'accordo o la pronunzia giudiziale sul *quantum* dell'assegno risolve il diritto di usufrutto su tutti i beni ereditari, non potendo concepirsi tale commutazione quale effetto di una acquiescenza generica alla stessa, senza determinazione dell'importo, o quale effetto d'una sentenza impugnata dall'usufruttuario proprio in rapporto alla determinazione dell'equivalente rendita vitalizia.

Per questa parte, conseguentemente, la sentenza commissariale deve essere riformata, dichiarando che le coeredi hanno facoltà di chiedere la commutazione dell'usufrutto legale dell'appellante, soddisfacendone le ragioni solo mediante assicurazione di una rendita vitalizia, ovvero mediante assegno dei frutti dei beni immobili o capitali, e che solo l'accordo o la pronunzia giudiziale sul *quantum* estingue l'usufrutto e scioglie la comunione di godimento dei beni ereditari.

Di conseguenza, deve conservarsi l'intestazione catastale dell'usufrutto a favore dell'appellante fino al giorno della definitiva eventuale liquidazione. La necessaria nuova perizia, dato il carattere di atto divisionale, proprio della commutazione, dovrà calcolare il valore dei beni e il valore del relativo usufrutto, agli effetti della costituzione di rendita o dell'assegnazione di frutti, con riguardo al momento della commutazione, cioè della divisione della comunione di godimento.

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 5 ottobre 1960 - F. De Vleeschauwer (avv. L. Belluzzi e V. Caredda): G. Mereu (avv. M. Michelotti ed E. Giudice). Causa n. 181. anno 1957.

La sentenza di primo grado che dichiara l'irricevibilità dell'istanza, *rebus sic stantibus*, conclude il procedimento ed è sicuramente appellabile.

Per altro deve dichiararsi irricevibile l'appello quando non è accompagnato dal prescritto deposito pecuniario.

Con istanza 18 luglio 1957 la signora Giuseppina Mereu, premesso che essa, unitasi in matrimonio con il signor François De Vleeschauwer il 24 dicembre 1953, aveva convenuto il marito avanti il Tribunale Commissariale, con atto 21 ottobre 1954, per ottenere lo scioglimento del vincolo, dando mandato di rappresentarla e difenderla allo avv. Cuidubaldo Gozi: che nelle more del giudizio, non avendo il marito osservato gli accordi intercorsi per la definizione dei rapporti patrimoniali, essa aveva a mezzo di altro procuratore diffidato l'avv. Gozi dal proseguire la causa, ma il medesimo, a seguito di formali assicurazioni avute dal De Vleeschauwer e dal suo avvocato, aveva condotto a termine il procedimento, conclusosi con sentenza di nullità del matrimonio: che di ciò ad essa istante era pervenuta notizia solo dopo la comunicazione della sentenza in forma esecutiva, e che pertanto gli atti svoltisi nel procedimento dopo l'apertura del primo termine probatorio dovevano ritenersi invalidi, perchè compiuti quando il mandato all'avv. Gozi già era stato revocato, e dovevano essere quindi annullati insieme con la sentenza non regolarmente notificata nè accettata, conveniva il signor de Vleeschauwer avanti il Tribunale Commissariale, per sentir pronunciare sentenza di annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti nella causa pregressa, nonchè di revoca della relativa sentenza 1^o-20 agosto 1955, con la condanna del convenuto al pagamento dei danni e delle spese.

Con sentenza 21 agosto - 7 novembre 1959, il Tribunale Commissariale, esaminata l'applicabilità dei rimedi straordinari della *restitutio in integrum* contro la cosa giudicata, e della *querela nullitatis* previsti dal diritto romano comune e recepiti dalla legislazione statutaria sammarinese (Lib. IV, rubr. II, c. 666), e ritenuta in via generale l'ammissibilità, almeno per la querela di nullità del ricorso, oltre che al Giudice d'Appello, anche al Giudice ordinario di primo grado, autore della sentenza, giusta l'espressa facoltà consentita dalla citata rubrica statutaria, c. 666, « in casibus in quibus iure communi permittitur », rilevava tuttavia che nel caso di specie non era stato effettuato il deposito prescritto dagli artt. 1 e 2 Legge 15 aprile 1926 n. 17 (e nella misura stabilita dall'art. 5 della legge 12 giugno 1953 n. 15), con l'effetto, allo stato degli atti, della irricevibilità del ricorso e della improcedibilità del giudizio: e conseguentemente dichiarava irricevibile, *rebus*

sic stantibus, l'istanza proposta dalla signora Mereu, compensando fra le parti le spese di causa.

A seguito di tale decisione, la signora Mereu, con atto 12 dicembre 1959, dichiarava di voler riassumere l'istanza e, producendo la bolletta n. 38 dell'Ufficio del Registro a riprova dell'eseguito deposito, chiedeva citarsi il signor De Vleeschauwer avanti il Tribunale Commissariale, per ivi sentir accogliere le già proposte domande, che ad ogni effetto venivano riprodotte.

Con atto 15 gennaio 1960 il De Vleeschauwer interponeva appello avverso la sentenza commissariale 21 agosto - 7 novembre 1959, notificatagli in data 13 gennaio 1960, chiedendo « dichiararsi, in via principale, ricevibile allo stato la istanza proposta dalla Mereu il 18 luglio 1957, che dallo stesso Ecc.mo Tribunale dovrà essere decisa nel merito, accogliendo le istanze principali e quelle subordinate del De Vleeschauwer e, in subordine, riformare la sentenza impugnata nel punto ove statuisce sull'attribuzione delle spese di competenza di giudizio, le quali, con quelle di questo grado ed in ogni ipotesi, devono essere a carico della Mereu ».

Resisteva all'impugnazione la Mereu, con eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dell'appello, perchè interposto fuori termine, contro un provvedimento di ordine procedurale, qualificabile come ordinanza, non appellabile o comunque non impugnabile dal De Vleeschauwer per carenza di interesse, chiedendo la decisione del Giudice delle Appellazioni sopra tali eccezioni pregiudiziali, e quindi la remissione della causa al Giudice di primo grado per la pronunzia sul merito.

DIRITTO

Giova anzitutto qualificare con chiarezza il provvedimento impugnato: trattasi non certo di ordinanza, ma di sentenza, e non già di sentenza interlocutoria, bensì definitiva, in quanto, pur senza una decisione sul merito della causa, contiene, allo stato, una pronunzia di assolutoria dall'osservanza del giudizio, e conclude il processo. Una tale sentenza, che dichiara l'irricevibilità dell'istanza rebus sic stantibus, è sicuramente appellabile sia dall'attore che dal convenuto, sulla base del diritto che ha ciascuna parte all'esatta osservanza della legge, e sulla base altresì dell'interesse che ha ciascuna parte a vedere definitivamente decisa la lite.

Ciò premesso, l'appello proposto dal De Vleeschauwer deve ritenersi rituale e ricevibile, dal momento che la sentenza venne al medesimo notificata in data 13 gennaio 1960, e l'interposizione del gravame fu effettuata il giorno 15 gennaio 1960 (sotto questo profilo oziosa appare la questione sollevata dall'appellata, sulla natura di interlocutoria, mera o mista, della sentenza, dal momento che in ogni caso sarebbe stato osservato anche il termine statutario di due giorni per l'appello dalle interlocutorie - Lib. IV, rubr. III, c. 671).

Ma l'appello deve dichiararsi infondato, e respingersi nel merito, poichè non può dubitarsi dell'applicabilità delle disposizioni degli artt.

via preliminare le questioni relative alla impugnabilità del provvedimento commissariale ed alla propria competenza giurisdizionale. A norma delle Rubr. II-VI del Lib. IV delle *Leges Statutae*, e secondo la tradizione del diritto comune, si deve in linea di principio affermare l'ammissibilità dell'appello avverso decreti di volontaria giurisdizione: e anche nel caso di specie, pur nell'assenza di precedenti noti, non sembra possibile dubitare della natura giurisdizionale, quantunque non contenziosa, del provvedimento emanato dal Commissario della Legge nel legittimo esercizio delle sue funzioni secondo la generale competenza che gli spetta in tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio dei XII.

Potrebbe dubitarsi della proponibilità del reclamo avanti al Giudice delle Appellazioni, piuttosto che avanti al Consiglio dei XII: ma poichè oggetto del provvedimento in questione è la procedura di costituzione di una società cooperativa, che rientra sicuramente nella materia civile, e d'altra parte le disposizioni della legge 5 giugno 1923 n. 13 determinano in modo tassativo la competenza giurisdizionale del Consiglio dei XII, come organo di giustizia amministrativa, il Giudice delle Appellazioni nelle cause civili ritiene di poter dichiarare la propria giurisdizione e competenza *ratione materiae*.

Nel caso di specie, deve peraltro essere accolta la eccezione pregiudiziale relativa all'irrituale proposizione dell'appello, per essere l'atto medesimo stato notificato alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, quale organo rappresentativo del Congresso di Stato, mentre è certissimo, giusta l'espressa norma della Rub. XXXVI del Lib. I delle *Leges Statutae*, confermata da costante prassi, che la rappresentanza attiva e passiva del Governo della Repubblica, davanti a qualsiasi Giudice, compete esclusivamente ai Sindaci di Governo. Per questi motivi il Giudice delle Appellazioni, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l'appello, come proposto dal signor Pedini Vincenzo, e condanna il medesimo al pagamento delle spese.

6

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 10 luglio 1959 - Piatto Maria (avv. G. Forcellini): Tonnini Bruna e Giuditta (avv. L. Belluzzi). Causa n. 147, anno 1957.

L'art. 2 della legge 22 settembre 1953 n. 36, sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto ab intestato o con testamento, riserva al coniuge superstite l'usufrutto di una quota del patrimonio ereditario « *qualora manchi di sufficienti beni propri* ». Questo inciso costituisce il presupposto o requisito subiettivo *ex lege* per l'acquisto del diritto da parte del coniuge superstite.

Una volta riconosciuto il diritto all'usufrutto questo deve ritenersi acquisito dal coniuge nella qualità di legatario *ex lege*, immediata-

mente ed automaticamente all'apertura della successione, sulla quota stabilita dalla legge.

E' da ritenere che, anche nel diritto sammarinese, sia da ammettere la facoltà agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante la assicurazione di una rendita vitalizia e mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari: tale facoltà costituisce un vero e proprio diritto potestativo che gli eredi possono esercitare anche contro la volontà del coniuge superstite. Non è invece possibile che gli eredi soddisfino le ragioni del coniuge superstite mediante una rendita capitalizzata al valore attuale da corrispondersi subito, *una tantum*, svincolata da condizioni.

Soltanto col consenso del coniuge superstite, in via convenzionale, potrà ottenersi la sua rinuncia all'usufrutto contro pagamento di una somma capitale. Un consenso verbale e generico in tale senso, e per di più, senza un preciso accordo sul *quantum*, non può dare alcun diritto agli eredi.

La causa si compendia, fondamentalmente, nella interpretazione dell'art. 2 della legge 22 settembre 1953 n. 38, per cui sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto ab intestato o con testamento è riservato al coniuge superstite, « qualora manchi di sufficienti beni proprii », l'usufrutto di una quota del patrimonio ereditario, (che nella specie, in concorso con due figlie legittime, è di un terzo del patrimonio stesso).

Esattamente il Commissario della Legge ha ritenuto che l'inciso « qualora manchi di sufficienti beni proprii » costituisca il presupposto o requisito subiettivo *ex lege* per l'acquisto del diritto da parte del coniuge superstite, in piena corrispondenza al principio già sancito dal diritto statutario sammarinese per il diritto agli alimenti riconosciuto alle vedove, quando non avessero beni o mezzi « unde condecenter se alere possint » (Leges Statutae, Lib. II, Rubr. LXIII). Ciò premesso, deve confermarsi, allo stato, l'accertamento in fatto circa la sussistenza nella specie del requisito di legge, in quanto la pensione di reversibilità di cui gode attualmente la signora Piatto, secondo l'esibito certificato della Contabilità di Stato, non appare di entità tale da escludere il diritto all'usufrutto.

E' del pari ovvio che, una volta riconosciuto il diritto all'usufrutto, questo deve ritenersi acquisito dal coniuge superstite, nella qualità di legatario *ex lege*, immediatamente ed automaticamente all'apertura della successione, sulla quota stabilita dalla legge, senza che la pensione di cui la signora Piatto è beneficiaria possa avere alcuna rilevanza rispetto alla misura di tale usufrutto legale (a differenza da quanto avveniva per l'assegno alimentare statutario, che era invece liquidabile nel suo ammontare *arbitrio boni viri*).

La sentenza commissariale, dopo queste esatte premesse in diritto e in fatto, ha riconosciuto che in pratica e in via di norma è data facoltà agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante la assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni

immobili o capitali ereditari. Dell'esistenza di questa facoltà potrebbe, per vero, dubitarsi, in quanto la legge sammarinese non contiene una norma positiva corrispondente all'art. 547 del Codice Civile Italiano, ed anche nel diritto comune manca una analoga statuizione, sia nella legislazione giustiniana che introdusse l'usufrutto legale di un quarto dell'eredità a favore della vedova indotata (cfr. Nov. 117,5), sia nella successiva tradizione interpretativa, fino al secolo XVIII. Deve tuttavia ritenersi che la facoltà sussista ed abbia un preciso fondamento giuridico, in correlazione al fatto che tra gli eredi e il coniuge usufruttuario di una quota dell'asse si stabilisce necessariamente una comunione di godimento, per cui ciascun bene o diritto cadente nell'eredità viene goduto in comune per quote ideali: ora, per diritto comune, una siffatta comunione di godimento può essere sciolta su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti, in base al principio per cui « in comunione vel societate nemo compellitur invitus detineri » (C. 3, 37, 5, cfr. D. 12, 6, 26, 4). Nè varrebbe obiettare che eredi legittimi e coniuge legatario sono titolari di diritti reali diversi, proprietà e usufrutto, dal momento che trattasi di un usufrutto legale per quota indivisa sull'intero asse ereditario.

Esiste dunque, anche nel diritto sammarinese, la facoltà di commutazione del diritto reale di usufrutto del coniuge superstite, in un diritto di credito, opportunamente garantito, nelle forme di costituzione di rendita o pensione vitalizia, o di assegnazione di frutti di beni immobili o capitali; tale facoltà costituisce un vero e proprio diritto potestativo, che le coeredi possono esercitare congiuntamente, anche contro la volontà della coniuge superstite. Ma non può, invece, consentirsi nella affermazione del Giudice di primo grado, per cui le coeredi potrebbero esercitare tale facoltà soddisfacendo le ragioni della vedova mediante una rendita capitalizzata al valore attuale, da corrispondersi subito, *una tantum*, svincolata da condizioni. Una siffatta forma di commutazione dell'usufrutto legale non è consentita nè dalla legge 22 settembre 1953 n. 36, nè dal diritto comune; ed appare superfluo rilevare quanto essa sia diversa dalle altre forme con cui il diritto reale d'usufrutto può essere sostituito o commutato in un diritto diverso, ma di contenuto economico equivalente, come la costituzione di una rendita vitalizia, o l'assegnazione dei frutti di determinati beni o capitali. La liquidazione di una somma capitale *una tantum*, (anche a prescindere dalle questioni relative ai criteri di calcolo, non potendosi senz'altro applicare le tabelle attuariali relative alle costituzione di rendite vitalizie, che hanno a base il conferimento di un capitale a fondo perduto), appare contraria alle ragioni e finalità per cui la legge ha attribuito al coniuge superstite l'usufrutto di una quota dell'eredità, con funzione di assegno alimentare in senso lato; la commutazione di questo usufrutto, consentita per eliminare agli eredi gli inconvenienti del regime di comunione derivante dall'esistenza dell'usufrutto *pro quota* su tutti i beni ereditari, può farsi con attribuzione di rendite o frutti, debitamente garantiti, non con la liquidazione del capitale corrispondente, al valore attuale.

(Si consideri, anche nel diritto italiano, il divieto di riscatto delle rendite vitalizie, sancito dall'art. 1879 C. Civ.). Soltanto col consenso del coniuge superstite, in via convenzionale, potrà ottenersi la sua rinunzia all'usufrutto contro pagamento d'una somma capitale: ma una tale forma di commutazione non può certo essere imposta dagli eredi, con l'effetto della estinzione del diritto reale di usufrutto gravante *ex lege* sull'intero asse ereditario, per la quota attribuita al coniuge superstite.

Nè può aver peso l'obiezione delle appellate coeredi, che vi fu un accordo con l'appellante, in base al quale venne conferito al geom. Reffi l'incarico di procedere a stima peritale. Un simile accordo verbale, trattandosi d'un diritto di usufrutto vitalizio, non poteva avere alcun valore vincolante, ed inoltre è chiaro che trattavasi solo di un accordo preliminare, circa la stima dei beni e del loro reddito, in ogni caso necessaria per il regolamento dei rapporti tra le parti, cui non può sicuramente ricollegarsi la presunzione d'una definitiva transazione, o della precisa volontà di rinunziare all'usufrutto legale, per conseguire una liquidazione in denaro ancora incerta nel *quantum*, e rimessa senza riserve all'apprezzamento insindacabile d'un terzo. Anche nella giurisprudenza italiana è costante insegnamento che per realizzare una valida assicurazione della rendita vitalizia gli eredi possono scegliere solo fra i tre mezzi seguenti: iscrizione d'ipoteca su un fondo, costituzione di vitalizio presso un istituto assicuratore, investimento del capitale corrispondente in titoli nominativi, con vincolo d'usufrutto, nessun'altra forma di tutela potendo ritenersi valida ed efficace a garantire seriamente l'esatta osservanza dell'obbligazione; e che, inoltre, soltanto l'accordo o la pronunzia giudiziale sul *quantum* dell'assegno risolve il diritto di usufrutto su tutti i beni ereditari, non potendo concepirsi tale commutazione quale effetto di una acquiescenza generica alla stessa, senza determinazione dell'importo, o quale effetto d'una sentenza impugnata dall'usufruttuario proprio in rapporto alla determinazione dell'equivalente rendita vitalizia.

Per questa parte, conseguentemente, la sentenza commissariale deve essere riformata, dichiarando che le coeredi hanno facoltà di chiedere la commutazione dell'usufrutto legale dell'appellante, soddisfacendone le ragioni solo mediante assicurazione di una rendita vitalizia, ovvero mediante assegno dei frutti dei beni immobili o capitali, e che solo l'accordo o la pronunzia giudiziale sul *quantum* estingue l'usufrutto e scioglie la comunione di godimento dei beni ereditari.

Di conseguenza, deve conservarsi l'intestazione catastale dell'usufrutto a favore dell'appellante fino al giorno della definitiva eventuale liquidazione. La necessaria nuova perizia, dato il carattere di atto divisionale, proprio della commutazione, dovrà calcolare il valore dei beni e il valore del relativo usufrutto, agli effetti della costituzione di rendita o dell'assegnazione di frutti, con riguardo al momento della commutazione, cioè della divisione della comunione di godimento.

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 5 ottobre 1960 - F. De Vleeschauwer (avv. L. Belluzzi e V. Caredda): G. Mereu (avv. M. Michelotti ed E. Giudice). Causa n. 181. anno 1957.

La sentenza di primo grado che dichiara l'irricevibilità dell'istanza, rebus sic stantibus, conclude il procedimento ed è sicuramente appellabile.

Per altro deve dichiararsi irricevibile l'appello quando non è accompagnato dal prescritto deposito pecuniario.

Con istanza 18 luglio 1957 la signora Giuseppina Mereu, premesso che essa, unitasi in matrimonio con il signor François De Vleeschauwer il 24 dicembre 1953, aveva convenuto il marito avanti il Tribunale Commissariale, con atto 21 ottobre 1954, per ottenere lo scioglimento del vincolo, dando mandato di rappresentarla e difenderla allo avv. Guidubaldo Gozi: che nelle more del giudizio, non avendo il marito osservato gli accordi intercorsi per la definizione dei rapporti patrimoniali, essa aveva a mezzo di altro procuratore diffidato l'avv. Gozi dal proseguire la causa, ma il medesimo, a seguito di formali assicurazioni avute dal De Vleeschauwer e dal suo avvocato, aveva condotto a termine il procedimento, conclusosi con sentenza di nullità del matrimonio: che di ciò ad essa istante era pervenuta notizia solo dopo la comunicazione della sentenza in forma esecutiva, e che pertanto gli atti svoltisi nel procedimento dopo l'apertura del primo termine probatorio dovevano ritenersi invalidi, perchè compiuti quando il mandato all'avv. Gozi già era stato revocato, e dovevano essere quindi annullati insieme con la sentenza non regolarmente notificata nè accettata, conveniva il signor de Vleeschauwer avanti il Tribunale Commissariale, per sentir pronunciare sentenza di annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti nella causa pregressa, nonchè di revoca della relativa sentenza 1^o-20 agosto 1955, con la condanna del convenuto al pagamento dei danni e delle spese.

Con sentenza 21 agosto - 7 novembre 1959, il Tribunale Commissariale, esaminata l'applicabilità dei rimedi straordinari della *restitutio in integrum* contro la cosa giudicata, e della *querela nullitatis* previsti dal diritto romano comune e recepiti dalla legislazione statutaria sammarinese (Lib. IV, rubr. II, c. 666), e ritenuta in via generale l'ammissibilità, almeno per la querela di nullità del ricorso, oltre che al Giudice d'Appello, anche al Giudice ordinario di primo grado, autore della sentenza, giusta l'espressa facoltà consentita dalla citata rubrica statutaria, c. 666, « in casibus in quibus iure communi permittitur », rilevava tuttavia che nel caso di specie non era stato effettuato il deposito prescritto dagli artt. 1 e 2 Legge 15 aprile 1926 n. 17 (e nella misura stabilita dall'art. 5 della legge 12 giugno 1953 n. 15), con l'effetto, allo stato degli atti, della irricevibilità del ricorso e della improcedibilità del giudizio: e conseguentemente dichiarava irricevibile, rebus

sic stantibus, l'istanza proposta dalla signora Mereu, compensando fra le parti le spese di causa.

A seguito di tale decisione, la signora Mereu, con atto 12 dicembre 1959, dichiarava di voler riassumere l'istanza e, producendo la bolletta n. 38 dell'Ufficio del Registro a riprova dell'eseguito deposito, chiedeva citarsi il signor De Vleeschauwer avanti il Tribunale Commissariale, per ivi sentir accogliere le già proposte domande, che ad ogni effetto venivano riprodotte.

Con atto 15 gennaio 1960 il De Vleeschauwer interponeva appello avverso la sentenza commissariale 21 agosto - 7 novembre 1959, notificatagli in data 13 gennaio 1960, chiedendo « dichiararsi, in via principale, ricevibile allo stato la istanza proposta dalla Mereu il 18 luglio 1957, che dallo stesso Ecc.mo Tribunale dovrà essere decisa nel merito, accogliendo le istanze principali e quelle subordinate del De Vleeschauwer e, in subordine, riformare la sentenza impugnata nel punto ove statuisce sull'attribuzione delle spese di competenza di giudizio, le quali, con quelle di questo grado ed in ogni ipotesi, devono essere a carico della Mereu ».

Resisteva all'impugnazione la Mereu, con eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dell'appello, perchè interposto fuori termine, contro un provvedimento di ordine procedurale, qualificabile come ordinanza, non appellabile o comunque non impugnabile dal De Vleeschauwer per carenza di interesse, chiedendo la decisione del Giudice delle Appellazioni sopra tali eccezioni pregiudiziali, e quindi la remissione della causa al Giudice di primo grado per la pronunzia sul merito.

DIRITTO

Giova anzitutto qualificare con chiarezza il provvedimento impugnato: trattasi non certo di ordinanza, ma di sentenza, e non già di sentenza interlocutoria, bensì definitiva, in quanto, pur senza una decisione sul merito della causa, contiene, allo stato, una pronunzia di assoluzione dall'osservanza del giudizio, e conclude il processo. Una tale sentenza, che dichiara l'irricevibilità dell'istanza *rebus sic stantibus*, è sicuramente appellabile sia dall'attore che dal convenuto, sulla base del diritto che ha ciascuna parte all'esatta osservanza della legge, e sulla base altresì dell'interesse che ha ciascuna parte a vedere definitivamente decisa la lite.

Ciò premesso, l'appello proposto dal De Vleeschauwer deve ritenersi rituale e ricevibile, dal momento che la sentenza venne al medesimo notificata in data 13 gennaio 1960, e l'interposizione del gravame fu effettuata il giorno 15 gennaio 1960 (sotto questo profilo oziosa appare la questione sollevata dall'appellata, sulla natura di interlocutoria, mera o mista, della sentenza, dal momento che in ogni caso sarebbe stato osservato anche il termine statutario di due giorni per l'appello dalle interlocutorie - Lib. IV, rubr. III, c. 671).

Ma l'appello deve dichiararsi infondato, e respingersi nel merito, poichè non può dubitarsi dell'applicabilità delle disposizioni degli artt.

1 e 2 della legge 15 aprile 1926 n. 17, in base alle quali il deposito pecuniario è richiesto, pena l'irricevibilità, non solo per l'appello e il ricorso per terza istanza, o revisione da sentenze d'appello, ma altresì « per qualsiasi rimedio straordinario contro i giudicati civili », quale indubbiamente è la querela di nullità.

8

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 26 novembre 1960 - Barulli Alberto ed altri (avv. G. Forcellini): Mina Agostini Maria (avv. M. Nicolini). Causa n. 170, anno 1955.

Il giudizio di appello, ritualmente interposto e introdotto, cade in perenzione quando la parte che ha proposto l'appello rimane inoperosa, dopo aver riprodotto la citazione di appello, oltre le novanta udienze.

L'eccezione di perenzione proposta dall'appellata è pienamente fondata, e deve essere accolta. Inutilmente gli appellanti adducono la mancata contestazione della lite, per sostenere l'inapplicabilità delle disposizioni statutarie (lib. II, rub. VI, n. 138, e rubr. LXIX, n. 469), che comminano la perenzione *lapsus instantiae*, quando la causa non sia spedita nel termine di novanta giorni utili o udienze dal giorno della contestazione della lite. Il riferimento alla contestazione della lite è stato ovviamente introdotto dal legislatore sammarinese nel manifesto intento di evitare che le parti, avvalendosi degli incidenti ed espedienti procedurali tanto largamente escogitati dagli interpreti del diritto comune, dopo aver contestato la lite potessero protrarre oltre ogni ragionevole misura la durata dei giudizi: ma sembra superfluo rilevare che l'istituto della perenzione deve trovare applicazione, a maggior ragione, anche quando la parte che ha iniziato il giudizio si astenga dal compiere ogni atto idoneo a promuoverne l'ulteriore corso, mantenendo una completa inerzia, ossia abbandonando la causa, prima ancora della contestazione della lite. E ciò tanto più deve affermarsi rispetto al giudizio di appello, il cui impulso è rimesso dal diritto comune all'iniziativa dell'appellante, con la prescrizione di termini rigorosi per lo svolgimento e la definizione del giudizio, confermati dalla legislazione statutaria sammarinese (lib. IV, rubr. IV): sarebbe invero troppo comodo espediente iniziare il giudizio d'appello e conservarne quindi indefinitivamente l'effetto sospensivo, evitando di promuovere la comparizione della controparte e la contestazione della lite.

Nella specie, gli appellanti, dopo avere ritualmente interposto e introdotto l'appello, senza nemmeno curarsi, peraltro, di indicare alcun motivo di gravame, e dopo aver dichiarato a verbale di riprodurre la citazione, hanno di fatto abbandonato la causa durante un periodo di due anni e mezzo, ossia per oltre novanta udienze, senza compiere nessun atto di procedura. L'abbandono della causa da parte dell'appellante, giusta la costante giurisprudenza sammarinese, non toglie all'ap-

pellato la facoltà di chiedere la dichiarazione di perenzione, a norma delle rubr. VI e LXIX del lib. II e della rubr. IV lib. IV degli Statuti, e secondo i più sicuri principi del diritto romano comune.

9

GIUDICE APPELLAZIONI - (avv. prof. Guido Astuti) - 21 agosto 1961 - *Taddei Ermete* (avv. Gian Luigi Berti): *Soc. An. Manufatti in Cemento* (avv. S. Belluzzi). Causa n. 22, anno 1955.

Il tassativo divieto, contenuto in contratto di locazione, di subaffittare uno stabilimento destinato alla confezione di manufatti in cemento comprende anche, e a maggior ragione, il divieto di cessione dell'uso e godimento dello stabilimento e dei macchinari a terzi.

Detto divieto è violato se l'affittuario subaffitti stabilimento e gestione a società anonima che agisca in proprio nome e in modo del tutto autonomo rispetto alla gestione originaria del proprietario locatore. Nè ha rilievo la circostanza che l'affittuario sia anche azionista della società anonima.

FATTO

Il Commissario della Legge, con sentenza 18-28 febbraio 1959/1658 d.F.R., ritenuto che, in base al contratto di locazione stipulato fra le parti con scrittura privata 30 gennaio 1952, (registrata l'11 marzo 1958 al N. 282 Vol. 62 Reg. Form.), la Società M.I.C. aveva ceduto in affitto e locazione ai convenuti Cesarini e Taddei, per un periodo di cinque anni e per il canone annuo di Lire 500.000, lo stabilimento che essa M.I.C. aveva in esercizio a Fiorentino, con il macchinario, pattuendo in particolare il divieto di ogni subaffitto, anche parziale, l'obbligo di mantenere la licenza d'esercizio intestata alla M.I.C., e il diritto di prelazione della M.I.C. per l'acquisto in tutto o in parte degli eventuali macchinari o attrezzature installati dai conduttori; ritenuto che le pattuizioni contenute nella ricordata scrittura, prodotta in manica, erano state confermate dalle risultanze testimoniali; ritenuto che i convenuti avevano gestito insieme lo stabilimento fino all'ottobre 1954, dopo di che il Taddei aveva acquistato la quota del Cesarini, ed aveva quindi ceduto la gestione alla Società Anonima Industria Mattonelle e Affini (S.A.I.M.A.); ritenuto che, pur essendo il Taddei uno dei soci della S.A.I.M.A., e pur non risultando la stipulazione di un contratto di subaffitto tra il Taddei e la Società, tuttavia questa Società anonima con personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei soci, era di fatto subentrata al Taddei nella gestione dello stabilimento, con sicura violazione del divieto di subaffitto contenuto nel contratto con la locatrice M.I.C.; ritenuto che l'accettazione da parte dell'attrice dei canoni d'affitto pagati dal Taddei fino al 31 gennaio 1957 non comportava acquiescenza alla nuova situazione, perchè successiva all'inizio della causa; ritenuto che, pur potendosi ammettere la conservazione della licenza inte-